

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla semplificazione della legge sull'IVA

Dicembre 2007

Indice

L	Som	mario		3
2	La p	rocedui	ra di consultazione	4
	2.1	Situazi	one	4
	2.2	Decors	o della procedura di consultazione	6
3	Valu	ıtazione	della procedura di consultazione	9
	3.1	Prese d	li posizione su riforme fondamentali	9
		3.1.1	Necessità di riforma e portata della revisione	9
		3.1.2	Scelta del modulo	10
	3.2	Pareri i	in merito ai singoli articoli	20
		3.2.1	Modulo "Legge fiscale"	20
		3.2.2	Modulo "Aliquota unica"	84
		3.2.3	Modulo "2 aliquote"	92
	3.3	Ulterio	ri possibilità di riforma, parte diritto fiscale materiale	94
		3.3.1	Trattamento dei sussidi in ambito IVA	94
		3.3.2	Trattamento dei doni in ambito IVA	97
		3.3.3	Conversione delle esenzioni improprie in esenzioni proprie	97
		3.3.4	Imposizione delle prestazioni di servizi assicurative	98
		3.3.5	Estensione dell'esenzione impropria nel settore delle prestazioni	
		226	di servizi bancarie ed assicurative	98
		3.3.6	Imposizione delle operazioni immobiliari	99
		3.3.7 3.3.8	Limitazione dell'esenzione impropria delle prestazioni sovrane	100
		3.3.6	Principio dell'entità unica (single entity) al posto della normativa degli stabilimenti di impresa	101
		3.3.9	Imposizione dei margini	101
			Deduzione dell'imposta precedente sulle spese di vitto	102
			Modifica dell'imposizione dell'elettricità e del gas	103
			Adeguamento del concetto di fornitura	103
			Imposizione delle bevande alcoliche con l'aliquota ridotta	104
	3.4	Altre p	ossibilità di riforma, parte tassazione e diritto procedurale	104
		3.4.1	Tassazione da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni	104
		3.4.2	Provvigione di riscossione	105
		3.4.3	Estensione della procedura di notifica tra contribuenti	105
		3.4.4	Abbreviazione della prescrizione	106
		3.4.5	Abbreviazione del termine di conservazione dei giustificativi	106
4	Alleg	gato		108
	4.1	Abbrev	viazioni	108
	12	Flenco	dei partecipanti alla procedura di consultazione	110

1 Sommario

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione giudicano necessaria una riforma dell'imposta sul valore aggiunto e approvano gli sforzi di riforma del Consiglio federale. In compenso, il partito I Verdi e il Partito svizzero del Lavoro non reputano necessaria una riforma dell'imposta sul valore aggiunto.

Solo una minoranza giudica troppo ampie le misure di riforma già previste nel modulo "Legge fiscale". Per contro, numerosi organi partecipanti alla consultazione chiedono tendenzialmente provvedimenti ancora più importanti nel senso del progetto di legge della Camera Fiduciaria Svizzera. Complessivamente, i pareri espressi nella procedura di consultazione dimostrano che è considerata prioritaria una rapida messa in atto del modulo "Legge fiscale", tenendo in considerazione i diversi desideri di cambiamento delle singole disposizioni.

La maggior parte delle cerchie consultate, in particolare tutti i partecipanti dei settori toccati da un'abolizione di un'operazione attualmente esclusa dal campo dell'imposta (settore sanitario, sociale, sport, cultura, istruzione, ecc. così come la posta, i giochi d'azzardo e le lotterie) respinge tutte le modifiche che non sono previste dal modulo "Legge fiscale" e pertanto il modulo "Aliquota unica".

L'introduzione di un'aliquota unica e un'abolizione del maggior numero possibile di eccezioni sono i due principali obiettivi auspicati da numerose cerchie consultate del settore economico, in particolare Economiesuisse, della consulenza e immobiliare. Gli altri ambienti partecipanti alla consultazione, rinomati come il Partito liberale-radicale svizzero, l'Unione Democratica di Centro, il Partito liberale svizzero, la Camera fiduciaria, Swiss Holdings, l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing. Verband Schweiz. Kreditbanken und *Finanzierungsinstitute* L'Associazione delle banche di credito e degli istituti finanziari svizzeri così come la Swiss Retail Federation appoggiano, in linea di massima, un'unificazione delle aliquote e l'abolizione delle eccezioni, riconoscendone i vantaggi generali di cui l'intera economia può beneficiarne. È tuttavia respinta, di principio, la proposta di un correttivo politico sociale dello squilibrio che causa il modulo "Aliquota unica" ripercuotendosi con l'aumento dell'onere finanziario a carico delle economie domestiche a reddito modesto.

Il modulo "2 aliquote", presentato in consultazione, è praticamente sostenuto solo dall'UDC e dal settore gastro-alberghiero. Diverse cerchie consultate chiedono tuttavia un'abolizione dell'aliquota speciale delle prestazioni di alloggio e l'imposizione delle stesse all'aliquota normale o all'aliquota ridotta.


Per quanto riguarda le altre varianti di riforma in discussione, praticamente tutti i partecipanti alla consultazione auspicano l'abolizione della riduzione dell'imposta precedente nella ricezione di sussidi e doni. Eccettuata la futura rinuncia alle riduzioni della deduzione dell'imposta precedente per le spese di vitto e bevande, chiaramente approvata, le altre possibilità di riforma (p. es. estensione delle esclusioni dall'imposta nel settore bancario e assicurativo, imposizione delle operazioni immobiliari, ulteriori modifiche nell'imposizione dei margini e nella procedura di notifica, l'adattamento della nozione di fornitura al diritto dell'UE o un ulteriore abbassamento del termine di prescrizione) sono giudicate in modo piuttosto controverso.

2 La procedura di consultazione

2.1 Situazione

Nel 1995 la Svizzera ha introdotto l'imposta sul valore aggiunto. Da allora in poi quest'imposta si è confermata come la più importante fonte di entrate della Confederazione: con introiti di oltre 18 miliardi di franchi essa ha finanziato nell'anno 2005 un buon terzo delle spese della Confederazione di 51 miliardi di franchi.

Nel suo rapporto "10 anni di imposta sul valore aggiunto", pubblicato all'inizio del 2005 il Consiglio federale ha accertato una fondamentale necessità di riforma. L'imposta sul valore aggiunto è criticata per essere troppo complessa e dispendiosa dal profilo amministrativo e a rischio sia per il contribuente sia per l'Amministrazione. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli un progetto di consultazione sulla riforma dell'imposta sul valore aggiunto. Lo scopo di questa riforma è una radicale semplificazione del sistema, la garanzia della massima certezza del diritto per i contribuenti, maggiore trasparenza così come un più intenso orientamento verso il pubblico da parte dell'Amministrazione. Ciò dovrebbe consentire ai contribuenti di ridurre in modo significativo il loro dispendio per il rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto, di rendere chiara e trasparente la situazione giuridica di rilevanti questioni sull'imposta sul valore aggiunto, di rendere più semplici e speditivi i rapporti con l'Amministrazione e d'abolire completamente le distorsioni del sistema a carico dei consumatori e dell'economia.



In considerazione dell'ampia portata, anche tematica, di una riforma dell'imposta sul valore aggiunto, il testo della consultazione è stato strutturato col sistema modulare, e comprende sostanzialmente tre moduli e una variante:

 Il modulo "Legge fiscale" contiene un disegno di legge concernente l'imposta sul valore aggiunto interamente rielaborato. Questa variante tiene conto delle esigenze formulate dai contribuenti, di numerosi interventi parlamentari e dei

risultati del rapporto "10 anni di imposta sul valore aggiunto" così come del "Gruppo di esperti Peter Spori". La legge comporta una sistematica migliorata e una revisione di contenuto su oltre 50 punti. Viene in tal modo aumentata la sicurezza giuridica nel senso che, per esempio al termine del controllo, i contribuenti ricevono una decisione a cui possono fare reclamo; è inoltre previsto il diritto di ricevere informazioni giuridicamente vincolanti da dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), e nel caso dell'imposizione di gruppo viene limitata l'attuale responsabilità solidale integrale. Inoltre anche il termine di prescrizione assoluta è ridotto di un terzo a dieci anni. Sono anche previste semplificazioni nella determinazione dell'assoggettamento, vale a dire che il limite minimo di cifra d'affari è fissato a 100 000 franchi, che l'opzione dell'assoggettamento volontario non è più condizionata a limiti minimi di cifra d'affari, che il metodo di rendiconto con l'aliquota del saldo è ampliato e che la comprova di fatti per l'esenzione o riduzione dell'imposta può essere apportata dal contribuente in linea di massima senza troppe esigenze formali. Un maggior **orientamento verso i clienti** consiste per esempio nel trattamento essenziale di errori gravi oppure nell'ampliamento delle possibilità di condono a livello di imposta sul territorio svizzero. Il modulo "Legge fiscale" contribuisce in questo modo ad abolire formalismi sovente criticati.

- Il modulo "Aliquota unica" supera, in quanto a significato, la predetta variante di revisione dei 50 punti, nel senso che introducendo l'aliquota unica semplifica ulteriormente il sistema dell'imposta sul valore aggiunto. Un'unica aliquota di imposta del 6 per cento e l'abolizione di 20 delle attuali 25 eccezioni d'imposizione, sono provvedimenti che consentono un'ampia semplificazione perché vengono evitati i complessi e gravosi problemi di delimitazione. Le eccezioni sono mantenute unicamente nei casi in cui il dispendio amministrativo non ha alcun rapporto con il gettito o in cui non è tecnicamente possibile stabilire correttamente una base di calcolo dell'imposta. Grazie a una riduzione conseguente delle eccezioni, il dispendio in fatto di riscossione e di pagamento da parte dei contribuenti e dell'amministrazione è fortemente ridotto. È inoltre aumentata la trasparenza dell'onere fiscale. Questa semplificazione fondamentale riduce l'attuale tassa occulta, e l'economia può trarne profitti con un evidente impulso di congiuntura.
- Come alternativa al modulo "Aliquota unica" è presentata la variante "Sanità".
 Per questa variante l'aliquota unica è del 6,4 per cento e le prestazioni del settore sanitario sono, come allo status quo, impropriamente esenti dall'imposta. Le ripercussioni finanziarie sulle economie domestiche a basso reddito sono quindi praticamente impercettibili, ragion per cui si può rinunciare ad un correttivo socio-politico.
- Il modulo "2 aliquote" completa il piano di 50 misure con un sistema di imposta sul valore aggiunto a due aliquote. Esso va inteso come un'alternativa al modulo "Aliquota unica" e consiste in una differenziazione tra aliquota normale del 7,6 per cento e aliquota ridotta del 2,4 per cento sui prodotti dei settori alimentari, cultura, sport, formazione, alloggio e sanità. Come nel modulo "Aliquota unica", anche nel modulo "2 aliquote" sono abolite 20 delle attuali 25 eccezioni all'imposta. I menzionati settori sono imposti con l'aliquota ridotta per motivi socio-politici. Nel contempo sono tenute in considerazione le esigenze dei settori interessati. Nel caso di questo modulo si può pertanto rinunciare al correttivo so-

cio-politico. Il sistema a due aliquote qui proposto comporta una maggiore complessità ed un'aliquota più elevata rispetto al modulo "Aliquota unica", per poter imporre con un'aliquota ridotta determinati prodotti e prestazioni. Anche nell'ambito del modulo "2 aliquote" sono possibili misure di sgravio fiscale successivo, che in questo caso devono però essere finanziate tramite un aumento di 0,3 punti percentuali dell'aliquota ridotta. Viene d'altra parte soppressa l'attuale terza aliquota ridotta applicabile alle prestazioni di alloggio.

2.2 Decorso della procedura di consultazione

Il 14 febbraio 2007, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione per la semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.

La procedura di consultazione è stata aperta alle cerchie interessate fino al 31 luglio 2007. Complessivamente vi hanno preso parte 170 partecipanti. Gli atti, consistenti in tre avamprogetti, il rapporto esplicativo, il questionario e l'elenco dei partecipanti sono stati trasmessi, di principio, esclusivamente in forma elettronica (CD-ROM), oltre ad essere pubblicati in rete sul sito della Cancelleria federale, del Dipartimento federale delle finanze e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Solo su esplicita richiesta sono stati trasmessi i documenti in forma cartacea, soluzione che si è confermata ideale.

Questa consultazione ha suscitato molto interesse. Degli interpellati, 111 hanno risposto inviando i loro pareri:

	Invitati	Risposte
Cantoni	26	26
Conferenza dei Governi cantonali	1	0
Conferenze dei direttori cantonali regionali	6	1
Tribunali federali e Commissioni federali di ricorso	3	1
Istituzioni federali	5	3
Partiti politici	16	10
Associazioni mantello nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	3
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	8
Altre associazioni e istituzioni	102	59
Totale	170	111

Oltre a ciò, l'Amministrazione ha ricevuto 424 pareri da persone non consultate, provenienti soprattutto dal settore dello sport e dal settore sociale. Complessivamente, il numero di coloro che hanno espresso il loro parere è stato quindi di 535.

Totale di pareri espressi da persone non consultate		
Altri	24	
Organizzazioni ambientali	8	
Formazione e cultura	26	
Società e associazioni sportive	180	
Associazioni sociali, di handicappati, ecc.	89	
Settore sanitario	24	
Organizzazioni padronali e dei consumatori	5	
Consulenza	7	
Trasporti e spedizioni	7	
Ristorazione e albergheria	19	
Industria, commercio, arti e mestieri, finanza, assicurazioni	32	
Collettività pubbliche	3	

Considerata la portata del progetto di riforma e la conseguente necessità di ricevere risposte concernenti il maggior numero possibile di aspetti, è stato creato un questionario specifico contenente domande dettagliate. Questo questionario è stato compilato interamente, o quasi, da poco più della metà dei partecipanti. Gli altri partecipanti alla consultazione hanno preferito inoltrare all'Amministrazione una lettera con la loro presa di posizione:

Solo questionario	21
Questionario + presa di posizione	279
Solo presa di posizione	231
Scritto con dichiarazione di rinuncia	4
Totale	535

In occasione della valutazione dei pareri sulla consultazione vengono applicati i seguenti criteri:

- È considerato "partecipante alla procedura di consultazione" chi inoltra un parere su un determinato tema o articolo.
- Ogni consultato ha ricevuto un numero, in ordine progressivo, scritto fra parentesi e corrispondente all'elenco dei partecipanti contenuto alla cifra 4.2.
- In particolare nei settori "Sport" e "Sociale", "associazioni di handicappati" hanno espresso il loro parere molte federazioni cantonali e regionali, così come molte associazioni, benché la loro federazione nazionale avesse già inoltrato la sua

- opinione. Nel rapporto non vengono pertanto evidenziate le prese di posizione di queste federazioni e società subordinate.
- Secondo il Trattato del 28 ottobre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel Principato del Liechtenstein, l'IVA è applicabile sull'intero territorio doganale svizzero¹. La Confederazione Svizzera informa, in tempo utile, il Principato del Liechtenstein delle modifiche previste nel diritto relativo all'IVA e nella sua applicazione, in vista della loro ripresa da parte del Principato. In caso di conflitto d'interessi, le Parti contraenti si sforzano di trovare soluzioni comuni. Per questi motivi, anche l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein è stata invitata a presentare il suo parere.
- I pareri sono analizzati tenendo in considerazione tutti i partecipanti alla procedura di consultazione che hanno inoltrato una presa di posizione, indipendentemente se invitati o meno. Sono trattate con priorità le prese di posizione dei soggetti ad alto grado di interesse, significative per l'intera nazione o di carattere rappresentativo, p. es. per un intero settore o per un ampio settore d'interesse.
- Nella valutazione sono prese in considerazione, solamente le opinioni dei partecipanti che si sono espressi su un tema preciso, sia per lettera, sia tramite il questionario. Le astensioni non sono prese in considerazione.
- Le proposte con motivazioni comprovate in dettaglio e sostenute anche da numerosi partecipanti alla consultazione influiscono maggiormente sul suo esito.
- A causa dell'elevato numero di opinioni inoltrate, non sempre vengono nominati tutti i partecipanti alla consultazione che hanno sostenuto una proposta, ciò nonostante sono menzionati in prima linea i partecipanti alla consultazione che dimostrano un elevato interesse, significativo per l'intera nazione o con un carattere rappresentativo.

Solo pochi partecipanti alla consultazione si sono espressi sul procedimento poc'anzi illustrato:

I Cantoni di FR (5), GE (6), NE (11) e VS (21) deplorano il fatto che il questionario non sia sufficiente per i bisogni della collettività pubblica e per questa ragione hanno rinunciato a compilarlo. Secondo Hotelleriesuisse (92) il questionario è molto complesso e la maggior parte delle domande è poco precisa, in parte tendenziosa e persino contraddittoria.

I soggetti qui di seguito elencati si rammaricano di non essere stati invitati alla consultazione, fra loro Aerosuisse (80), la Società dei Veterinari Svizzeri (89), la Conferenza Svizzera delle Scuole Universitarie Professionali, la Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, la Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101), l'Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria (127), l'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (142), la Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165), l'Associazione degli Istituti sociali e di cura svizzeri (182), la Federazione Svizzera delle Scuole Private (191), l'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (192) e l'Associazione mantello delle fondazioni di utilità pubblica della Svizzera (209).

8

¹ Trattato del 28 ottobre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.295.142).

3 Valutazione della procedura di consultazione

3.1 Prese di posizione su riforme fondamentali

3.1.1 Necessità di riforma e portata della revisione

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione giudicano necessaria la riforma dell'IVA e approvano gli sforzi fatti dal Consiglio federale. L'insicurezza giuridica insufficiente, l'interpretazione molto formale della legge da parte dell'AFC Sono giudicate carenti all'unisono la sicurezza giuridica, l'interpretazione della legge che sino a poco tempo fa era ancora molto formale da parte dell'AFC e dei Tribunali, un insufficiente orientamento verso il pubblico dell'AFC quale "servizio pubblico", così come un carico amministrativo troppo pesante per le PMI causato dall'IVA. I cantoni fanno inoltre osservare che, con l'introduzione dell'IVA, il loro carico finanziario a favore della Confederazione è aumentato complessivamente da 2 a 4 miliardi di franchi, situazione che può essere problematica per uno Stato di diritto.

Il PLR (47), la Federazione delle imprese svizzere (68) e alcune altre associazioni economiche giudicano il progetto di riforma una buona base dal profilo materiale per la prospettata revisione totale dell'IVA. La struttura modulare dev'essere portata avanti perché, in caso di ardue discussioni negli altri moduli, consente di applicare immediatamente il modulo "Legge fiscale". I fautori di questa revisione si ripromettono di ottenere una sensibile riduzione dell'onere a carico delle imprese contribuenti, una maggiore sicurezza giuridica per le imprese, una maggiore giustizia di procedura fra le imprese e l'AFC, ulteriori miglioramenti dei rapporti fra le imprese e l'AFC, così come un incremento della politica di versamento. Questi miglioramenti originano un aumento costante dell'attrattiva della piazza finanziaria ed economica svizzera. La neutralità dell'impatto fiscale (nessuna maggiore entrata fiscale), la neutralità concorrenziale e l'attrattiva della piazza fiscale svizzera sono i valori di riferimento, i motori della riforma. Alcuni partecipanti alla consultazione come l'UDF (45) e il PLR (47) accentuano esplicitamente il fatto che la riforma dev'essere neutra e priva di ripercussioni sulle economie domestiche, nel senso che le diminuzioni del gettito d'imposta non dovranno essere finanziate a scapito delle economie domestiche. Il Partito liberale-radicale svizzero (47) propone a questo scopo che il Consiglio federale allestisca un rapporto sulla neutralità fiscale cinque anni dopo la messa in vigore della nuova legge e proponga le misure necessarie sulla base delle conoscenze acquisite.

I Verdi (48), il Partito svizzero del Lavoro (53), la Christoffel Blindenmission (215) così come la Schweizerischer Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband (290) si esprimono contro una riforma dell'IVA. Alcuni altri partecipanti alla consultazione, in particolare del settore sociale, non si oppongono a una riforma della legge, ma sottolineano che il malessere nell'applicazione dell'IVA non è un problema imputabile alla legge, bensì può essere risolto attraverso una prassi migliore e più chiara.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione, in particolare tutti i Cantoni, le associazioni economiche, così come le risposte provenienti dall'industria, dal commercio, da arti e mestieri, dal settore finanziario e delle assicurazioni così come dal settore immobiliare e dei media preferiscono una revisione globale della legge piuttosto che una revisione parziale.

L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), la Schweizerische Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), la Schweizerische landwirtschaftliche Treuhänderverband e la Verband der Schweizerischen Agrotreuhänder (270), l'Associazione

Consumatrici della Svizzera Italiana (71), Fédération romande des consommateurs (85), das Konsumentenforum (96), la Fondazione per la protezione dei consumatori (162), la Commissione federale dei consumi (263) e le organizzazioni del personale [Società svizzera degli impiegati di commercio (61), Il sindacato Unia (173), il Sindacato svizzero dei servizi pubblici (386), Angestellte Schweiz (452) e il Sindacato della comunicazione (542)] così come alcuni altri partecipanti alla consultazione incoraggiano parimenti gli sforzi del DFF di semplificare la riscossione dell'IVA. Essi sono tuttavia del parere che possano essere sufficienti anche gli adattamenti puntuali alle scadenze regolari della legge e che le diverse modifiche della prassi e dell'ordinanza esecutiva effettuate nel corso del 2006 abbiano contribuito ad eliminare molti punti spinosi all'origine delle contestazioni giuridiche. La prospettata revisione totale può rappresentare il pericolo che i lavori si trascinino per lunghi periodi e siano causa di contestazioni, mentre i contribuenti dovrebbero rassegnarsi a applicare l'attuale legge che li lascia insoddisfatti. In relazione a questo aspetto, la Gewerbeverband des Kantons Luzern (275) fa osservare esplicitamente che una riforma globale può portare a uno smarrimento della sicurezza giuridica, soprattutto in relazione alla prassi amministrativa, la quale deve essere completamente sostituita con la nuova prassi e anche in relazione alla giurisprudenza sinora pronunciata dal Tribunale federale, della quale non si ha la garanzia che rimanga ancora valida. Le organizzazioni dei consumatori chiedono inoltre la garanzia che il risparmio dei costi, originato dalla riforma del sistema fiscale, sia destinato ai consumatori.

3.1.2 Scelta del modulo

Lo spoglio delle consultazioni inoltrate dimostra che le preferenze per il modulo scelto ("Legge fiscale", "Aliquota unica" o "2 aliquote") all'interno di un settore sono sovente ben omogenee, anche se molto differenti fra i settori. Di conseguenza, per migliorare la visione d'insieme, le dichiarazioni dei partecipanti alla consultazione sono state raggruppate nel modulo scelto in funzione dei settori.

Complessivamente, le consultazioni presentate mostrano che l'esecuzione del modulo "Legge fiscale" continua a essere giudicato importante, giusto e prioritario. Ciò nonostante, per molti partecipanti alla consultazione esiste ancora, anche nel modulo "Legge fiscale", la necessità di migliorare risp. di modificare, come mostrano le innumerevoli osservazioni sui singoli articoli del progetto.

Permane una grande maggioranza di consensi sul fatto che debbano essere discusse, eventualmente in un secondo tempo, la quantità, l'ammontare delle aliquote d'imposta e le eccezioni da eliminare, indipendentemente dalle riforme piuttosto tecniche del modulo "Legge fiscale". Prevale il chiaro parere che le modifiche tecniche necessarie e urgenti non devono essere rallentate da contestazioni e richieste di eccezioni a interesse prettamente politico.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione, in particolare tutti i partecipanti dei settori toccati dalla soppressione delle operazioni escluse dall'imposta (sanità, socialità, sport, cultura, formazione, ecc.), respinge quindi il modulo "Aliquota unica". Infine, a parte l'Unione Democratica di Centro (55) e il settore gastro-alberghiero, nessun altro sostiene il modulo "2 aliquote" nella versione trasmessa in consultazione.

3.1.2.1 Collettività pubbliche

La maggior parte dei 26 cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) così come altre collettività pubbliche chiedono una procedura scaglionata nel tempo. Il modulo "Legge fiscale" è appoggiato da tutti i cantoni e dev'essere attuato il più presto possibile, anche se, in confronto al vigente diritto, non apporta praticamente miglioramenti alle collettività pubbliche. Solo dopo l'entrata in vigore del modulo "Legge fiscale" dev'essere eventualmente affrontata l'attuazione dei moduli "Aliquota unica" o "2 aliquote". Ciò rende tuttavia indispensabile chiarire ulteriormente e in dettaglio le conseguenze finanziarie. In tal caso, una possibile soluzione per le collettività potrebbe essere solo il modulo "Aliquota unica" con la variante "Sanità". Assoggettando da 22 000 a 23 000 nuove imprese all'IVA, invece delle attuali 4 810, nel settore sanitario, non viene realizzato lo scopo di diminuire l'onere amministrativo, bensì è causato un aumento. Imponendo il settore della sanità i costi sanitari continueranno ad aumentare massicciamente. Ciò è assolutamente indesiderato dalla politica sociale, poiché oltre ai cantoni e ai comuni che contribuiscono a prendersi a carico una parte notevole dei costi sanitari, questa soluzione è all'origine di ulteriori sussidi della Confederazione tramite cantoni e comuni.

Le collettività pubbliche chiedono a più riprese che i trasporti pubblici siano imposti con l'aliquota più bassa, nel caso in cui prevalga il modello d'IVA con due aliquote.

Il Cantone dei GR (9) propone l'esame di una nuova variante con aliquota unica, pur mantenendo le esistenti eccezioni d'imposizione.

3.1.2.2 Partiti

Il PPD (43), il PCS (44), l'UDF (45), il PLR (47) e l'UDC (55) chiedono la realizzazione al più presto possibile delle misure previste dal modulo "Legge fiscale". Oltre a questo il PPD (43), UDF (45) e UDC (55) possono immaginarsi una legge fiscale a due aliquote. Per ragioni sociali occorre mantenere l'aliquota ridotta applicabile ai beni di prima necessità. L'aliquota speciale per le prestazioni d'alloggio dev'essere tuttavia abolita.

Il Partito evangelico svizzero, PEV (46) sostiene il modulo "Aliquota unica" con l'assoggettamento della sanità all'IVA. L'aliquota d'IVA inferiore al tasso più basso in vigore e l'eliminazione di moltissimi problemi di delimitazione devono essere valutati in modo più importante dei costi sanitari che subiscono un unico aumento, ma che continueranno ad essere compensati con le riduzioni dei premi possibili grazie alle entrate fiscali. Anche il PLR (47) e il PLS (52) appoggiano il modulo "Aliquota unica" pur dando la preferenza alla variante "Sanità". Il PLR (47) esige che tutte le discussioni sulle nuove e modificate eccezioni debbano essere tenute nel quadro del trattamento di un modulo supplementare che tratta esclusivamente le questioni delle aliquote e delle esenzioni dall'imposta. In questa fase occorre entrare nel merito anche delle altre proposte contenute nel progetto in consultazione.

Il PCS (44), i Verdi (48) e il PS (56) si esprimono a svantaggio dei moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote". Il PS (56) è tuttavia disposto a una discussione sulla variante "Sanità" a condizione che sia garantita una compensazione sostanziale e stabile sul piano della politica sociale per il 40 per cento delle economie domestiche con reddito più modesto.

3.1.2.3 Economia, industria, commercio e professionale

La stragrande maggioranza delle associazioni e degli interessati dei settori economici, commerciali, professionali e industriali sostengono il modulo "Legge fiscale" e chiedono la sua attuazione il più rapidamente possibile, considerandolo il punto centrale e più urgente della riforma, indipendentemente dalle altre tappe di riforma.

Oltre a ciò, numerosi partecipanti alla consultazione, fra cui Economiesuisse (68), l'Unione Professionale svizzera dell'automobile (73), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104), Chemie Pharma Schweiz (121), l'Associazione svizzera dei droghieri (136), Viscom (154), SwissHoldings (176), l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (189), l'Unione Svizzera degli installatori elettricisti (190), la Swiss Retail Federation (198), Isolsuisse (211), la Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (218), Swiss Cigarette (223), la Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232), Swisselectric (352), l'Unione svizzera dell'articolo di marca (454), Swissgrid (462), la Commissione federale degli esperti Forum PMI (503), l'Unione Svizzera del Metallo (520), la Schweizer Brauerei-Verband (536) appoggiano in una seconda fase una riforma volta al modulo "Aliquota unica", senza la variante "Sanità" per la maggioranza, in quanto dovrebbe essere eliminato il numero maggiore di eccezioni consentito dal sistema. Il modulo "2 aliquote" è respinto esplicitamente a larga maggioranza dai menzionati partecipanti alla consultazione, alcuni lo considerano accettabile soltanto come eventuale soluzione transitoria.

Economiesuisse (68) chiede inoltre che nel modulo "Aliquota unica" le restanti eccezioni siano esentate dall'imposta in senso proprio, e affinché anche in questi settori sia ridotta al minimo la distorsione delle decisioni aziendali originata dal sistema d'imposizione, dev'essere almeno esentata in senso proprio l'esportazione di prestazioni escluse dall'imposta, per non compromettere la competitività a livello internazionale.

Solo pochi partecipanti alla consultazione, come la Fédération des Entreprises Romandes (86), la Federazione svizzera del turismo (118), la Federazione delle industrie alimentari svizzere (253) o l'Associazione Svizzera distributori di bibite (515) preferiscono il modulo "2 aliquote" al modulo "Aliquota unica", sostenendo che la differenza delle aliquote d'imposta non rappresenta un problema per la maggior parte delle ditte. La Federazione svizzera del turismo (118) argomenta inoltre che il settore del turismo è molto sensibile ai prezzi ed è vincolato all'obbligo di applicare un'aliquota ridotta, per motivi concorrenziali.

Altre associazioni rifiutano esplicitamente i moduli di riforma più estesi del modulo "Legge fiscale" come l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Vending Associazione Svizzera (174), l'Unione Professionale Svizzera della Carne (230), la Schweizerische Verband des Dentalhandels (243), la Schweizerischer Konditor-Confiseurmeister-Verband (307), la Schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband (311), l'Associazione svizzera dei dettaglianti in alimentari (380), l'Associazione Svizzera Frutta (432), l'Associazione svizzera del commercio dei vini (480) e la Schweizerischer Spirituosenverband (561). L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Vending Associazione Svizzera (174), la Schweizerische Konditor-Confiseurmeister-Verband (307) e la Schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband (311) temono svantaggi concorrenziali qualora fosse introdotta anche per i generi alimentari l'aliquota unica o superiore al 6 per cento, in quanto verrebbero eliminati i vantaggi della differenza d'IVA rispetto ai paesi esteri confinanti.

3.1.2.4 Finanza, assicurazione

I partecipanti alla consultazione del settore della finanza e delle assicurazioni, per l'esattezza l'Associazione svizzera dei banchieri (62), Santésuisse (103), la Swiss Funds Assocition (112), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195), l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) così come la Suva (207), considerano il modulo "Legge fiscale" una buona base per realizzare gli obiettivi per una sicurezza giuridica, un migliore orientamento alla clientela da parte dell'AFC e un'eliminazione del formalismo spesso biasimato. Il modulo "Legge fiscale" deve essere attuato appena possibile, indipendentemente dagli altri moduli.

Agli altri moduli, l'Associazione svizzera dei banchieri (62), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) preferiscono il modulo "Aliquota unica" per un insieme di ragioni d'ordine economico e politico.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) evidenzia che soprattutto il modulo "Aliquota unica" comporterà un aumento dei costi con il conseguente aumento dei premi da parte delle assicurazioni, con coperture ad alto rischio assicurativo di persone e di responsabilità civile. Non è inoltre sicuro se gli aumenti dei premi che saranno necessari sul piano economico potranno essere trasferiti nelle esistenti condizioni quadro. L'aumento dei premi comporterà un aumento degli oneri percentuali sui salari, con conseguente rincaro del lavoro inteso come fattore di produzione. Gli istituti di assicurazione che cautelano principalmente gli oggetti, come per esempio gli istituti di riassicurazione o le assicurazioni nell'industria, giudicano comunque positivamente il modulo "Aliquota unica", poiché un'aliquota normale inferiore diminuirebbe la tassa occulta.

3.1.2.5 Immobili

Nel settore immobiliare [per la precisione la Fédération romande immobilière (87), la Camera ticinese dell'economia fondiaria (106), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), la Società svizzera degli ingegneri e architetti (107) così come l'Organizzazione nazionale della costruzione (500)] vi é una chiara tendenza per il modello "Aliquota unica". Poiché le operazioni realizzate con gli immobili rimangono come sinora escluse dall'imposta, l'ammontare dell'aliquota d'imposta rappresenta un fattore diretto di costo per i proprietari di immobili. Con la diminuzione dell'aliquota viene ridotta la tassa occulta e questo rappresenta un incentivo per gli investimenti.

3.1.2.6 Ristorazione, albergheria

I partecipanti alla consultazione del settore gastro-alberghiero, in particolare Hotelleriesuisse (92), Gastrosuisse (181), Hotel & Gastro formation (371), la Schweizer Cafetier Verband (434), la Vereinigung Schweizerischer Bahnhofswirte (554) così come le altre associazioni regionali e cantonali si esprimono chiaramente in favore del modulo "2 aliquote", in quanto corrisponde maggiormente alla mozione Hess (04.3655) e con essa ai desideri espressi da questo settore. Tenuta in considerazione la complessità del progetto e delle opinioni in parte divergenti dei partecipanti alla consultazione, è accolta favorevolmente la struttura modulare scelta nel progetto. Hotelleriesuisse (92) è del parere che in una prima fase debba essere realizzato il modulo "Legge fiscale", seguito in una seconda fase da un confronto approfondito con i moduli concernenti le aliquote d'imposta. Inoltre, Hotelleriesuisse (92) deplora che il Consiglio federale non sia riuscito a proporre un modello completamente semplificato con un'aliquota unica del 5,5 per cento, come era stato previsto nell'estate 2005. L'attuale progetto del Consiglio federale con un'aliquota unica del 6 per cento risp. 6,4 per cento costituisce un compromesso senza una via di sbocco e non è sostenibile ulteriormente in quanto influisce negativamente sulla competitività dell'albergheria nel contesto europeo.

3.1.2.7 Trasporti e mobilità

I partecipanti alla consultazione che svolgono attività in questo settore come le FFS (37), La Posta (39), Skyguide (40), Stradasvizzera (163), il Touring Club Svizzero (171) o l'Unione dei trasporti pubblici (183) approvano con certe limitazioni il modulo "Legge fiscale" e chiedono che si adottato il più presto possibile.

La Litra (93), le FFS (37), l'Unione dei trasporti pubblici (183) e l'Associazione Traffico e Ambiente (199) deplorano che in nessuno dei moduli sia stata esaminata l'imposizione ad un'aliquota ridotta per le prestazioni dei trasporti pubblici. Anche un'esenzione totale delle prestazioni dei trasporti pubblici, auspicabile in un sistema ideale d'IVA, non è menzionato in nessuno dei moduli.

I moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" non sono, di principio, respinti, ma non hanno nessuna priorità. Le FFS (37), Skyguide (40) così come le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) preferiscono invece il modulo "Aliquota unica".

3.1.2.8 Media

La Schweizer Presse Verband (208) è fautrice del modulo "Legge fiscale". Il medesimo criterio vale per anche per l'Association de la presse Suisse Romande (590), a condizione tuttavia che le pubblicazioni online ottenibili a pagamento siano imposte ad un'aliquota ridotta. È chiesta una realizzazione al più presto del modulo "Legge fiscale". Mentre i moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" sono nettamente respinti. Devono essere assolutamente mantenute le attuali aliquote d'imposta. Un aumento di prezzo dei prodotti di stampa minaccia seriamente questo settore, che si trova già in una situazione di mercato alquanto tesa. La vasta offerta dei media è la condizione per la realizzazione del diritto fondamentale della libertà di stampa. Oltre a ciò, in Europa i prodotti della stampa sono imposti all'aliquota ridotta o persino all'aliquota zero.

3.1.2.9 Consulenza

Nel settore della consulenza le opinioni sulla scelta del modulo sono divergenti. L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) si esprime in favore del modulo "Legge fiscale". Le modifiche fondamentali degli altri moduli hanno come conseguenza che per molti anni ancora regnerà incertezza del diritto nella prassi fino al momento in cui la giurisprudenza provvederà ad apportare la dovuta chiarezza. Oltre a ciò le semplificazioni che si propone di conseguire il modulo "Aliquota unica", in materia di ridu-

zione della deduzione dell'imposta precedente e di delimitazione tra aliquote, non costituiscono più un problema per i contribuenti. Inoltre, l'accettazione politica degli altri moduli è più che dubbia, con rinuncia all'eurocompatibilità.

La Federazione Svizzera degli Avvocati (132) e l'Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria (127) dimostrano invece una chiara preferenza per il modulo "Aliquota unica" senza variante "Sanità", perché presenta la maggior parte di semplificazioni e vantaggi. Anche la Camera fiduciaria (172) è fautrice di un'aliquota unica con abolizione delle eccezioni d'imposizione, pur essendo tuttavia del parere che il modulo "Legge fiscale" prevalga nel suo significato, e chiede quindi il trattamento prioritario di questo modulo nelle discussioni politiche, estrapolandolo dal resto del progetto, affinché sia possibile realizzarlo al più presto, senza dilazioni.

3.1.2.10 Organizzazioni dei consumatori

L'Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (71), la Fédération romande des consommateurs (85), il Konsumentenforum (96) e la Fondazione per la protezione dei consumatori (162) approvano con riserva il modulo "Legge fiscale" e respingono, di principio, l'introduzione dell'aliquota unica, l'abolizione delle eccezioni d'imposizione e anche l'aumento dell'aliquota ridotta. Le riforme fondamentali nel senso proposto nei moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" possono essere accettate solo a patto che esista la garanzia che, grazie a un correttivo efficace, possano trarne beneficio non solo le imprese ma anche i consumatori. In concreto, devono essere adottate misure atte a intensificare la concorrenza e, in quanto ai prezzi amministrati, devono essere adottate diminuzioni di prezzo (p. es. medicinali). È presumibile che con l'abrogazione del rispettivo aumento dell'aliquota ridotta, i prezzi aumenteranno per il consumatore e ne risulterà in complesso un maggiore onere dei consumatori. A questo riguardo, viene rimproverato che il progetto non riproduce gli effetti concreti a breve e medio termine sui prezzi al consumo. Lungi dalla realtà e carente di serietà sotto l'aspetto politico-economico si dimostra soprattutto l'ipotesi del trasferimento ai consumatori della differenza d'imposta risultante da una diminuzione d'imposta. Il messaggio a sostegno dovrebbe pertanto contenere un'approfondita analisi economica degli effetti sui prezzi. È presumibile che gli aumenti di imposta saranno interamente trasferiti sul prezzo al consumo, contrariamente alla differenza d'imposta che risulta dalla riduzione dell'aliquota normale.

3.1.2.11 Organizzazioni del personale

SIC Svizzera (61), l'Unione sindacale svizzera (66), Travail Suisse (67), Unia (173), il Sindacato svizzero dei servizi pubblici (386), Angestellte Schweiz (452) e il Sindacati della comunicazione (542) approvano il modulo "Legge fiscale" con le dovute riserve, anche se numerose proposte vengono decisamente respinte. I moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" sono respinti, innanzitutto a causa dell'eliminazione delle eccezioni d'imposta per i settori sanitario e dell'istruzione, e poi a causa dell'alta imponibilità che si ripercuote sull'aumento dell'onere finanziario a carico dei redditi modesti e medi, cui il correttivo proposto non rimedia in modo sufficiente. Inoltre, questi moduli conducono a disarmonie con l'Unione Europea.

3.1.2.12 Sanità

La chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione con attività nel settore sociale respinge sia il modulo "Aliquota unica" sia il modulo "2 aliquote".

La Società Svizzera dei Farmacisti (133) e l'Associazione svizzera delle organizzazioni private Spitex (210) accolgono invece favorevolmente il modulo "Aliquota unica", poiché prevede notevoli facilitazioni per le PMI ed elimina inoltre le differenze di trattamento e le distorsioni concorrenziali oggi esistenti: attualmente, infatti, la consegna di medicamenti negli ospedali è esclusa dall'imposta, mentre la fornitura di medicamenti nelle farmacie soggiace all'imposta. Anche le organizzazioni Spitex private sono fortemente svantaggiate rispetto alle organizzazioni di utilità pubblica SPITEX che sono escluse dall'imposta. Il modulo "Aliquota unica" toglie questa differenza di trattamento che disturba.

Anche gli Ospedali della Svizzera (206), la Schweizer Physiotherapie Verband (234), la Federazione Svizzera delle Assicurazioni professionali sanitarie (530), le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) e l'Associazione svizzera dietiste diplomate (508) sono favorevoli al modulo "Aliquota unica", ma solo nella variante "Sanità". L'aliquota unica rende chiaramente più semplice l'applicazione dell'IVA. Il settore sanitario non dev'essere però sottoposto all'IVA, poiché una sua imposizione comporterebbe un'esplosione insostenibile dei costi, completamente insensata se si considera che i due terzi di tutti i costi della salute sono finanziati dalle assicurazioni sociali obbligatorie o dallo Stato. Oltre a ciò, imporre questo settore significherebbe svantaggiarlo sostanzialmente rispetto alla concorrenza, sempre maggiormente in agguato oltre confine.

Inoltre, il modulo "Legge fiscale" è senz'altro bene accolto nel settore sanitario, ammesso che le proposte di revisione semplifichino effettivamente la procedura amministrativa dell'IVA o incrementino la sicurezza giuridica dei soggetti fiscali.

3.1.2.13 Socialità, associazioni di andicappati

I consultati del settore sociale e delle attività di andicappati come, per esempio, la Caritas Svizzera (76), la Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (79), Azione di Quaresima (84), HEKS (91), la Lega Svizzera contro il cancro (97), Pro Infirmis Svizzera (98), Pro Senectute Svizzera (100), l'Aiuto Svizzero ai Montanari (113), Helvetas (115), Swissaid (125), Swisscontact (126), la Fondazione ZEWO (131), il Consiglio svizzero degli anziani (145), la Croce Rossa Svizzera (157), la Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (161), Terre des hommes Svizzera (169), l'Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri (182), la Winterhilfe Schweiz (200), così come Pro Fonds (209) possono approvare con alcune riserve il modulo "Legge fiscale". Sono fermamente respinti i moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote", poiché in essi prevalgono gli interessi economici rispetto a quelli pubblici. Oltre a ciò, l'abolizione delle eccezioni in relazione all'attuale mobilità transfrontaliera è paragonabile ad uno svantaggio della Svizzera rispetto all'UE, in cui le eccezioni permangono valide. L'aumento dell'imposizione dei beni di prima necessità comporta un ulteriore onere delle economie domestiche. Un altro aspetto negativo è inoltre l'aumento del numero di contribuenti, con conseguente aumento dei costi di riscossione da parte dello Stato e dei contribuenti. Il modulo "2 aliquote" non apporta nessuna semplificazione e l'esplosione del rincaro, che saranno obbligate ad affrontare le economie domestiche a reddito modesto, non potrà essere compensata da correttivi politico-sociali.

3.1.2.14 Associazioni e unioni sportive

Nel settore dello sport l'atteggiamento è uniforme: tutti i consultati respingono nettamente i moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote". La Swiss Olympic Association (167), rappresentante di innumerevoli altre associazioni sportive, sostiene che, l'eliminazione delle eccezioni d'imposizione nel settore dello sport originerà 3 500 nuovi contribuenti, con un conseguente costo amministrativo di ca. 23,5 milioni di franchi. Essa è inoltre preoccupata del fatto che, con l'eliminazione delle eccezioni d'imposta nel settore dello sport, l'economia nazionale potrebbe perdere ca. 13.5 milioni di franchi, poiché stando alle stime dell'AFC questa soluzione si limiterà ad apportare un incremento di 10 milioni di franchi. Secondo le proprie stime e le stime calcolate da PricewaterhouseCoopers, l'introduzione dell'aliquota unica apporterebbe comunque alla Confederazione un ulteriore incremento delle entrate d'IVA di 29,6 milioni di franchi. Poiché lo sport beneficia di importanti sostegni statali, l'eliminazione delle eccezioni genera una ridistribuzione che si dimostra priva di senso e scopo. La Swiss Olympic Association (167) definisce inoltre sproporzionato l'ulteriore onere nel settore dello sport posto a carico delle economie domestiche e rimprovera il rincaro dei prezzi che si verificherà per innumerevoli prestazioni sportive, specialmente per le manifestazioni sportive e per i corsi di formazione sportiva, rendendo difficoltoso l'accesso allo sport a persone e famiglie con deboli risorse finanziarie. Poiché negli altri settori le eccezioni d'imposizione rimangono vigenti, l'abolizione delle eccezioni nello sport è ancora meno giustificabile. La partecipante alla consultazione è del parere che, l'imposizione dello sport si ripercuoterebbe in modo notevolmente svantaggioso sulla piazza svizzera, specialmente se fatto il paragone con gli stati membri dell'UE. La partecipante alla consultazione teme inoltre, che le associazioni e società sportive non possano più organizzarsi secondo il principio della milizia, nel caso in cui siano eliminate le eccezioni.

Anche Swiss Olympic Association (167), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117), la Federazione Svizzera di Hockey su ghiaccio (137), l'Associazione Svizzera di Footbal (138), l'Associazione Svizzera di Golf (139), la Federazione svizzera di ginnastica (149), così come numerose altre associazioni e unioni sportive regionali e cantonali, dimostrano un chiaro sostegno per il modulo "Legge fiscale", previa tenuta in considerazione delle modifiche da loro illustrate in consultazione. Questo modulo contiene notevoli semplificazioni materiali e formali anche per i contribuenti del settore sportivo.

3.1.2.15 Formazione

I consultati del settore della formazione respingono all'unanimità i moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote". Tuttavia, il modulo "Legge fiscale" è accolto con determinate riserve.

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101) così come l'Universität Bern, la Berner Fachhochschule und PH Bern (482) fanno osservare che nel modulo "Aliquota unica" continuano a sussistere per esempio i problemi di delimitazione fra prestazioni imponi-

bili e contributi di diritto pubblico e contributi alla ricerca non sottoposti all'IVA. Nel modulo "2 aliquote" risultano inoltre ancora differenziazioni in relazione alle due aliquote d'imposta. È per di più presumibile che il maggior onere fiscale nel modulo "Aliquota unica" sia superiore a quello riprodotto nel rapporto; i partecipanti temono che, da ultimo, questo maggior onere sia posto principalmente a carico della Confederazione e dei Cantoni, nelle loro funzioni di enti responsabili o erogatori di sussidi alle università. In conclusione, questa soluzione causa una ridistribuzione fra casse pubbliche, senza peraltro generare un valore aggiunto.

L'Université de Lausanne (266) osserva inoltre che le istituzioni di formazione, nei moduli "Aliquota unica" o "2 aliquote" sono doppiamente svantaggiate, se la ricezione di sussidi e di altri contributi di diritto pubblico rende in ogni caso necessaria una riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Dette istituzioni dovrebbero dichiarare l'imposta precedente e contemporaneamente subire elevate riduzioni di imposta precedente. C'è da attendersi un corrispondente rincaro delle prestazioni di formazione.

3.1.2.16 Cultura

Nel settore culturale, i moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" sono respinti praticamente da tutti i consultati, mentre il modulo "Legge fiscale" è accolto con determinate riserve.

Le ragioni di questa presa di posizione sono dovute soprattutto al fatto che le conseguenze di una simile revisione sono finanziariamente insostenibili per gli operatori culturali e, a causa delle ardue condizioni di mercato, l'IVA può essere trasferita solo in minima parte sui consumatori finali. Oltre a ciò, gli svantaggi per gli ulteriori costi di riscossione e versamento dell'imposta, così come per il finanziamento dell'aliquota unica più bassa, a spese delle operazioni tuttora escluse dall'imposta, sarebbero insostenibili sul piano politico e sociale. È inoltre argomentato che l'imposizione delle prestazioni culturali lede i principi sanciti nell'articolo 2 capoverso 2 e nell'articolo 69 Cost., e che porta la Svizzera ad essere svantaggiata a causa delle odierne possibilità di mobilità transfrontaliera, in quanto i consumatori e acquirenti di prestazioni di servizi hanno la possibilità di beneficiare delle offerte all'estero, non gravate d'imposta e quindi a prezzi più vantaggiosi. Alcuni consultati affermano inoltre di non capire il motivo per cui il progetto di consultazione affronta l'opportunità di escludere la produzione naturale, mentre nel settore culturale e sportivo queste riflessioni sono totalmente inesistenti. Per di più, le regole delle eccezioni sono ormai accettate e non costituiscono più un problema. L'insorgere della tassa occulta è imputabile alle riduzioni d'imposta precedente in relazione ai sussidi, piuttosto che alle riduzioni dovute alla realizzazione d'operazioni escluse dall'imposta. Solamente l'Unione dei Teatri Svizzeri (134) e la Verband Schweizerischer Berufsorchester (522) sono solidali con il modulo "2 aliquote", nella misura in cui é autorizzata senza riduzioni la deduzione d'imposta precedente, in caso della ricezione di sussidi e contributi da mecenati. Ciò consente di affrontare le maggiori uscite supplementari e di conseguire lo scopo della revisione, la quale si prefigge di eliminare gli effetti negativi della tassa occulta.

3.1.2.17 Politica agraria e forestale

L'Unione svizzera dei contadini (64) così come altri partecipanti alla consultazione di questo settore rivendicano l'attuazione il più presto possibile del modulo "Legge fiscale". Per quanto riguarda gli altri moduli, essa dà la preferenza al modulo "Aliquota unica" senza variante "Sanità" rispetto al modulo "2 aliquote". Entrambi i moduli hanno tuttavia come conseguenza un considerevole aumento dei costi nell'agricoltura. Il modulo "2 aliquote" è sostenibile dall'agricoltura solamente se la lista dei prodotti imponibili all'aliquota ridotta è identica al vigente diritto.

3.1.2.18 Organizzazioni ambientali

Le organizzazioni e associazioni con attività nel settore ambientale come p. es. il WWF Svizzera (202), la Fondazione Svizzera per l'Energia (433), Greenpeace Svizzera (481), l'Iniziativa delle Alpi (507), la BirdLife Svizzera (538) e Pro Natura (558) preferiscono il modulo "Legge fiscale" alle condizioni di modifica da loro proposte. I moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" sono fermamente respinti, principalmente per il fatto che in questi moduli dovrebbero essere abolite le eccezioni. Infine, anche la semplificazione che questi moduli dovrebbero apportare, non è percepibile né da parte dell'Amministrazione, né da parte dei contribuenti.

3.1.2.19 Altri gruppi di interessi e organizzazioni

Ulteriori partecipanti alla consultazione, non attribuibili ad un determinato settore economico, si sono parimenti espressi sulla scelta dei moduli. Essi considerano il modulo "Legge fiscale" come unica soluzione praticabile. Sono di questa opinione la Società dei Veterinari Svizzeri (89), il Movimento Scout Svizzero (527), l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (532), la Fondazione Heidy und Heinrich Bebié-von Gunten (496) e la Lobby genitori svizzera (531). I moduli "Aliquota unica" e "2 aliquote" sono respinti, in quanto non è garantita la responsabilità di uno stato politico e sociale per gli svantaggi causati sia dall'onere supplementare di riscossione e versamento, sia dal finanziamento dell'aliquota unica più bassa a scapito delle operazioni tuttora escluse dall'imposta. La Società dei Veterinari Svizzera (89) rimprovera inoltre il fatto che, la sua fondamentale richiesta di escludere dall'imposta le professioni veterinarie, non è stata presa in considerazione in nessuno dei moduli.

La Federazione Svizzera dei Casinò (114) sostiene in linea di massima il modulo "Legge fiscale". Anche per la Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165) è accettabile solo il modulo "Legge fiscale". Essa respinge gli altri moduli perché portano un grande svantaggio alle lotterie e in parte anche ai beneficiari. Inoltre, l'abolizione dell'eccezione dei giochi di azzardo e lotterie e di conseguenza l'aggravio delle lotterie con l'IVA origina un massiccio trasferimento finanziario dai cantoni verso la Confederazione. Oltre a questo, la Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165) considera svantaggiate le società delle lotterie rispetto ai casinò, poiché le diminuzioni di guadagno delle lotterie causate dall'aggravio di IVA non possono essere compensate con le entrate fiscali senza creare prima una corrispondente base legale. Per quel che riguarda i casinò, la Confederazione può ridurre in modo relativamente semplice le tasse da gioco e compensare il maggiore aggravio mediante l'IVA.

3.2 Pareri in merito ai singoli articoli

3.2.1 Modulo "Legge fiscale"

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione sono del parere che la sistematica del progetto di revisione LIVA sia più chiara di quella della LIVA. Non condividono questo avviso sono Swiss Funds (112), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) così come Terre des hommes Svizzera (169). La Camera fiduciaria (172), pur notando alcuni apprezzati progressi, ritiene che ci siano ancora dei possibili miglioramenti. In particolare, la delimitazione fra diritto materiale e diritto procedurale non è logica e non apporta la dovuta chiarezza.

Anche il testo del progetto di revisione LIVA è giudicato chiaro dalla gran parte dei partecipanti alla consultazione. Non sono di questo avviso Swiss Banking (62), Swiss Funds (112), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), l'Unione Svizzera degli installatori elettricisti (190) così come alcune organizzazioni del settore della sanità. Per la Camera fiduciaria (172) è importante l'utilizzo di una terminologia uniforme e chiara. A questo proposito, essa ha fatto parecchio proposte di miglioramento.

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e principi della legge

Il Cantone di BL (25) desidera cancellare dall'articolo 1 il riferimento alla trasferibilità dell'imposta, considerandolo un argomento disciplinato dall'autonomia privata e che esula dagli scopi dell'IVA. Oltre a ciò dev'essere esplicitamente menzionato il termine dell'imparzialità, secondo cui il contribuente, nel quadro della legge e in circostanze analoghe, dispone dei medesimi diritti di cui gode l'AFC.

Il PLR (47), l'UDC (55), Economiesuisse (68), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), la Swiss Retail Federation (198) e altri partecipanti alla consultazione, provenienti dagli ambienti economici, considerano un'esigenza prevedere nell'articolo introduttivo il principio secondo il quale l'uso privato del patrimonio per fini di consumo é lo scopo e chiedono inoltre che tutte le disposizioni di legge, spiegazioni e commenti nei lavori preparatori tengano presente tale scopo. L'obiettivo della redditività di pagamento deve inoltre chiaramente prevalere rispetto all'obiettivo della redditività della riscossione.

Il PS (56) considera estremamente problematico il fatto che, nel rapporto del progetto in consultazione, le imprese non abbiano più il ruolo di contribuenti, ma abbiano il ruolo di incaricate o di uffici d'incasso. Il PS teme che i contribuenti possano esigere che l'AFC faccia una tassazione o che li versi delle provvigioni di riscossione. Nel sistema dell'IVA, il consumatore paga l'imposta ed è il valore aggiunto ad essere imponibile, ragion per cui l'impresa è e rimane contribuente IVA.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), l'Associazione Svizzera delle sociétà di Leasing (141), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) e Gastrosuisse (181) si congratulano per l'esplicita precisazione della redditività di pagamento, come principio del diritto concernente l'IVA e linea direttiva per l'AFC. L'Associazione Svizzera delle società di Leasing (141) auspica inoltre che nel Messaggio venga inserito un chiaro

riferimento a questo principio e sia considerato di valore equivalente almeno alla redditività della riscossione.

Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale

L'Associazione Svizzera delle società di Leasing (141) chiede che le imposte cantonali sul bollo, come le tasse di bollo nel Cantone Ticino, riscosse in realtà sulla cifra d'affari, siano escluse, se anche l'IVA è riscossa su questi montanti. Occorre tenere in considerazione il risultato economico e non l'oggetto dell'imposta. Le eccezioni a questa regola possono essere citate al capoverso 2.

Art. 3 Definizioni

La definizione delle nozioni importanti è approvata da quasi tutti i partecipanti alla consultazione, poiché dovrebbe permettere di rinforzare la sicurezza giuridica e di migliorare l'imparzialità di trattamento dei contribuenti. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) così come i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21) e BL (25) fanno tuttavia anche osservare che in questo modo la lettura della legge non viene necessariamente semplificata.

Per contro, Tax Partner AG (535) considera l'introduzione delle definizioni nella legge un'ardua impresa e giudica che i rischi di una definizione inesatta o incompleta sono superiori alla sua utilità.

Alcuni partecipanti alla consultazione giudicano utile l'apporto di ulteriori definizioni. Il Cantone dei GR (9) auspica la definizione di "prestazioni del medesimo genere", qualora l'articolo 11 fosse ripreso senza modifiche. Il PS (56) e la SIC Svizzera (61) auspicano anche la definizione del consumo proprio poiché costituisce un oggetto d'imposta e non può essere classificato come una forma di revoca della deduzione dell'imposta precedente. Il consumo proprio dev'essere equiparato alle normali forniture e prestazioni di servizi. Inoltre, dovrebbero essere approfondite altre definizioni tipo "Collettività pubbliche" o "Valore di mercato". L'Unione dei trasporti pubblici (183) chiede la definizione del termine "formazione", così che potrebbero essere risparmiate le enumerazioni all'articolo 18 capoverso 5 lettere a e b. La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) chiede che la definizione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente sia conforme alla definizione dei costi e delle spese sostenuti a scopi aziendali secondo la LIFD. Stadt Zürich (291) propone inoltre di esaminare nella legge la definizione dei termini "sussidio/contributo", "risarcimento danni propriamente detto e improprio" e "servizi autonomi".

In merito alle definizioni utilizzate, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) propone di sentire direttamente i pareri dei settori economici chiamati in causa.

Lettera c

La Camera Fiduciaria (172) auspica che il termine "Umsatz" (traducibile in italiano con cifra d'affari), sia utilizzato solo quando è intesa espressamente la cifra d'affari in senso economico-aziendale. Nell'ambito dell'IVA, l'oggetto dell'imposta è costituito dalla prestazione fornita in cambio di una controprestazione (scambio di prestazioni) e non dalla cifra d'affari. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) rimprovera per contro che la Svizzera, riferendosi alle prestazioni tende a distanziar-

si dalle caratteristiche dell'UE, la quale si attiene in primo luogo alle cifre d'affari. Inoltre, nel progetto di legge il sostantivo "prestazione" non è utilizzato in modo conseguente.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), la maggior parte dei cantoni e altri singoli partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente la definizione di prestazione, ossia dell'oggetto d'imposta, poiché consentirà di chiarire in modo notevolmente più semplice le numerose domande nell'ambito della rappresentanza e dell'attribuzione della controprestazione.

Il PLR (47), Economiesuisse (68), Viscom (154) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie economiche desiderano – contrariamente al progetto – rinunciare, nella definizione della prestazione, ad esigere l'effettivo versamento di una controprestazione. Gli stessi suggeriscono di limitarsi ad un'aspettativa di controprestazione, poiché, in tal modo è possibile garantire che anche le attività aziendali prive di riscontri finanziari valgono prestazioni e danno quindi diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Lettera d

Le prese di posizione sulla definizione del termine di fornitura sono riassunte alla cifra 3.3.12 concernente l'adeguamento del termine "fornitura" al diritto dell'UE.

Lettera f

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), numerosi cantoni e Stadt Zürich (291) considerano discutibile l'introduzione del termine *impresa*, poiché nell'IVA l'assoggettamento prevale nella sua importanza rispetto alla caratteristica di impresa. È più semplice e più comprensibile incorporare nell'articolo 9 capoverso 1 gli elementi della lettera f. Ciò consente di rinunciare alla definizione di "impresa". Anche l'attuale articolo 21 LIVA, ormai convalidato, è strutturato in detto senso e si è dimostrato.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) giudica necessaria un'interpretazione dell'impiego del termine "nachhaltig" tradotto con "duraturo", e suggerisce di qualificare come imprese tutte le attività commerciali o professionali, indipendentemente dalla realizzazione di entrate.

Lettera g

Il Cantone di BL (25) e la Camera fiduciaria (172) rivendicano una definizione della controprestazione fondata su ciò che il prestatore riceve per la sua operazione e non su ciò che il destinatario della prestazione dà in cambio della prestazione, in quanto, a determinate condizioni, il prestatore non riceve l'intero importo pagato dal destinatario della prestazione, per esempio a causa delle spese e perdite nel cambio.

Nella definizione di controprestazione, Vending Associazione Svizzera (174) desidera specificare che gli obblighi che incombono al destinatario della prestazione, che sono stati convenuti in contratti accessori senza essere finanziati, non costituiscono parte della controprestazione.

Lettera h

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione approvano che le somme che non fanno parte della controprestazione, fuori dal campo d'applicazione del sistema IVA e prive di conseguenze sulla riduzione della deduzione dell'imposta precedente, siano definite nella legge.

Il Cantone diBL (25) prende atto che la non controprestazione formante oggetto della lettera h concerne in parte controprestazioni per prestazioni (depositi effettuati in contanti nelle imprese, importi versati per deposito di imballaggi, imposte sui diritti di entrata e sui diritti di mutazione) oppure concerne flussi di mezzi finanziari senza oggetti d'imposta in contropartita (risarcimento di danni, riparazioni morali e partite di giro o transitorie). Pertanto, il Cantone diBL rivendica la cancellazione della definizione di non controprestazione senza imporre esplicitamente nell'articolo 14 capoverso 2 i flussi finanziari finora menzionati nell'articolo 3 lettera h. In tal senso dev'essere esplicitamente menzionato, nell'articolo 25 capoverso 3, che queste entrate finanziarie non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

La Federazione sportiva svizzera di tiro (117) afferma che, la disposizione concernente la controprestazione e la delimitazione con le prestazioni non imponibili, non sia soddisfacente e chiede una formulazione che renda possibile un'applicazione più flessibile nella procedura di rendiconto.

I Cantoni di FR (5), GE (6), JU (7), NE (11), VS (21) e ZG (23) considerano un'esigenza definire esplicitamente come non controprestazione i sussidi nel significato della Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu). Le FFS (27) e il Litra (93) chiedono di estendere la definizione di non controprestazione a tutti i sussidi e contributi di diritto pubblico.

Cinésuisse (122), la Società Svizzera di Belle Arti (140), la Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (197), Swiss Olympic Association (167), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117), l'Associazione Svizzera di Football (138) e numerose altre associazioni e unioni sportive, la Camera fiduciaria (172), il WWF Svizzera (202), la Rega (124), la Spitex Associazione svizzera d'assistenza e cure a domicilio (159), la Croce Rossa Svizzera (157), Fastenopfer (84), HEKS (91), Helvetas (115), Swissaid (125), Swisscontact (126) e Terre des hommes Svizzera (169), come anche numerosi altri partecipanti alla consultazione dei settori cultura, sport, ambiente, sociale e formazione esigono parimenti che i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici, così come i doni vengano qualificati anche in avvenire, come non controprestazioni e siano iscritti nella legge.

Il PPD (43), l'UDC (55), Economiesuisse (68), Swiss Holdings (176) e l'Associazione delle società anonime private (576) auspicano che, le entrate realizzate dalle ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 61 LIFD risp. dell'articolo 19 LIFD e dalla vendita di partecipazioni qualificate in conformità dell'articolo 70 capoverso 4 lettera b LIFD risp. dell'articolo 18 capoverso 2 LIFD, siano designate come non controprestazioni, affinché in futuro sia garantito il diritto alla deduzione dell'imposta precedente per le prestazioni acquistate a tale scopo. Si deve rinunciare alla delimitazione non giustificata sul piano materiale (a causa delle conseguenze dell'IVA) negli spinosi "share deals" e negli "asset deals" che non pongono nessun problema mediante un regolamento nella legge.

L'Université de Lausanne (266) propone di considerare come non controprestazione i costi che le Università si rifatturano nell'ambito della collaborazione reciproca, per evitare alle università con sistema di rendiconto sull'effettivo l'obbligo di ridurre la deduzione dell'imposta precedente.

Economiesuisse (68), l'Unione Professionale svizzera dell'automobile (73), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Hotelleriesuisse (92), la Federazione svizzera del turismo (118), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176),

l'Unione Svizzera del Metallo (520) e l'Associazione delle società anonime private (576) sono del parere che tutti i sistemi di finanziamento con capitali propri e di terzi debbano essere definiti come non controprestazione all'articolo 3 lettera h numero 1.

L'Azione di Quaresima (84), Helvetas (115), Spitex Associazione svizzera d'assistenza e cure a domicilio (159), la Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (197), WWF Svizzera (202) e alcuni altri partecipanti alla consultazione dei settori della cultura e dell'ambiente auspicano che anche i contributi dei membri di fondazioni e associazioni siano qualificati come non controprestazione.

Swiss Holdings (176) e l'Unione svizzera dell'articolo di marca (454) approvano che nel nuovo progetto i dividendi e le altre quote di utili sono designati esplicitamente come non controprestazione e, che di conseguenza, non sono più all'origine di riduzioni di deduzioni d'imposta precedente.

Il PS (56) esorta a cancellare nell'articolo 3 lettera h cifra 4 l'aggiunta "e simili" poiché in quanto espressione imprecisa aumenta l'insicurezza giuridica.

L'associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) chiede che le partite transitorie dell'articolo 3 lettera h cifra 5 siano regolate nell'articolo 20 per motivi sistematici.

L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (189) e Swissgrid (462) approvano che "i pagamenti compensativi dei costi" siano definiti chiaramente come non controprestazione e che quindi non originano né imposizioni né deduzioni d'imposta precedente. La Camera fiduciaria (172) considera superflua questa disposizione e chiede che sia eliminata, dato che questi pagamenti compensativi non sono di principio controprestazioni, per mancanza di prestazioni in contropartita, e inoltre, l'utilizzo di termini indefiniti tipo "un'unità organizzativa" e "fondo" crea nuove incertezze giuridiche. Oltre a ciò, questa disposizione origina lacune fiscali, nel caso in cui queste unità organizzative realizzino anche delle prestazioni imponibili.

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104) desidera ottenere la garanzia che i pagamenti effettuati tramite il cosiddetto fondo di costruzione Parifonds-Bau siano trattati come non controprestazione.

L'Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio (493) e la Swiss Music Promoters Association (529) fanno osservare che non è accettabile che continuino ad esserci Cantoni che prelevano ancora un'imposta sugli spettacoli ("Billettsteuer"). A detta di queste due partecipanti alla consultazione, si verifica un'evidente doppia imposizione e, con un'aliquota unica per l'IVA, questa discriminazione risulterebbe ancora maggiormente accentuata.

L'Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) auspica che la cosiddetta tassa sul traffico pesante (TTP) non sia considerata parte della controprestazione e non sia quindi inclusa nella base di calcolo dell'imposta.

Lettera j

Il PS (56) chiede di considerare, come fatto finora, l'anno civile quale periodo fiscale, cancellando l'anno "d'esercizio". Infatti, tenendo in considerazione anche l'anno d'esercizio come periodo fiscale, si creano insicurezze in merito all'inizio dell'assoggettamento e alla modifica delle aliquote d'imposta.

Lettere k - m

La Camera fiduciaria (172) considera superflue le definizioni in materia d'imposta all'importazione e propende per la loro abrogazione.

Lettera n

La Camera fiduciaria (172) domanda l'abrogazione di questa definizione, poiché insufficiente dal profilo linguistico e con poco senso.

Art. 4 Luogo della fornitura

I pareri sul luogo della fornitura sono riassunti nella cifra 3.3.12 concernente l'adattamento della definizione di fornitura al diritto dell'UE.

Art. 5 Luogo della prestazione di servizi

In prevalenza, i partecipanti alla consultazione sono favorevoli ad attenersi al principio del luogo di destinazione come futura regola e accentuano che, in questo modo si cancella il carattere di consumo dell'IVA.

La sottomissione al principio del luogo di destinazione delle prestazioni di aircraft management, sicurezza aerea e prestazioni di analisi, è respinta unicamente dalla Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152).

La Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione chiedono di associare il luogo della prestazione di mediazione al luogo d'esecuzione dell'affare e di cancellare, inoltre, il luogo del "libero accesso" poiché completamente oscuro. Bisognerebbe anche rinunciare al luogo della prestazione effettuata verso contributi dei membri. Questi ultimi, infatti, o non sono controprestazioni per una prestazione, ma apporti effettuati dai soci, oppure, nel caso in cui dovesse eccezionalmente avere carattere di controprestazione, il luogo della prestazione dovrebbe essere fissato in funzione del loro contenuto.

L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (189) e Swissgrid (462) notano che nella lettera f numero 5 il termine "libero accesso" (accesso alla rete, messa a disposizione di tracciati) è sottoposto al principio del luogo del prestatore. Qualora "accesso alla rete" significasse anche l'accesso alla rete elettrica e del gas, la situazione risulterebbe nettamente più complicata. Attualmente i diritti di transito sottostanno al principio del luogo di destinazione, in corrispondenza alla regola vigente nell'UE, ciò che consente di evitare doppie imposizioni. Un cambiamento di tale principio creerebbe nuove circostanze di spunto per doppie imposizioni. Il progetto in consultazione contiene a questo proposito una contraddizione.

Per l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la definizione "assistenza sociale alle persone anziane" nell'articolo 5 capoverso 2 lettera f numero 2 dev'essere conformata alla terminologia utilizzata nell'articolo 18 capoverso 2 numero 3.

Il PS (56) avverte che nel traffico transfrontaliero di battelli in acque non chiaramente delimitate (Lago di Costanza) esiste una deroga al principio del luogo del fornitore dove è considerata determinante la sede dell'impresa.

Il Canton BE (4) osserva che nel secondo capoverso della lettera a è menzionata la locazione, la quale è tuttavia considerata una fornitura ai sensi dell'IVA, e non una

prestazione di servizi; per questo motivo, il Canton BE chiede l'abrogazione del termine locazione.

La Vereinigung der Schweizerischen Freilager (484) chiede che nel capoverso 2 lettera c la definizione "attività accessorie ai trasporti" sia trasformata in "attività accessorie alla logistica". Essa chiede inoltre la precisazione di "e attività analoghe".

Art. 6 Deroghe alle disposizioni generali

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) invita il Consiglio federale ad essere d'ora in avanti maggiormente attivo nell'esercizio delle sue competenze nei casi di doppia imposizione, casi che potrebbero aumentare, considerata la diversità delle regole di localizzazione esistenti fra Svizzera ed UE.

La Swiss Olympic Association (167) e parecchie altre società e unioni o associazioni sportive auspicano la cancellazione senza sostituzione di questa disposizione poiché anticostituzionale. Dette istituzioni sostengono che il significato del principio della legittimità dell'imposta nel diritto fiscale sia parificabile al diritto costituzionale, ragion per cui non può essere delegata al Consiglio federale la competenza di abolire una non imposizione.

Art. 7 Prova

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli in linea di massima alla prova non vincolata per i contribuenti e all'obbligo di assunzione delle prove da parte dell'AFC.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) approvano soprattutto che il conteggio delle operazioni commerciali ai sensi della legge commerciale sia considerato come prova sufficiente.

Il PLS (52) è particolarmente soddisfatto che se il contribuente ha contabilizzato il caso specifico la prova per i fatti che riducono l'imposta non è più vincolata a criteri di forma.

Per contro, proprio questa nuova disposizione sulla contabilizzazione suscita problemi ad altri partecipanti alla consultazione (Canton ZG (23), PLR (47), UDC (55), Economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli avvocati (132), Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), Associazione Svizzera dell'economia immobiliare (150), Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali (172), Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), Università de Lausanne (266), Aktion Liberaler Aufbruch (490), Associazione delle società anonime private (576), Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588), le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505)), in quanto l'AFC appoggiandosi all'articolo 58 capoverso 1 mantiene il diritto di attenersi alle disposizioni contabili e può quindi definire tutte le condizioni formali anche per i documenti contabili. Questi partecipanti alla consultazione temono che affidandosi prevalentemente alla contabilizzazione, il trattamento contabile assuma un'importanza troppo significativa dando origine ad una nuova figura di formalismo. La maggior parte di questi consultati è inoltre dell'avviso che la cosiddetta regola del "rifugio sicuro" (dall'inglese "safe haven") rappresenti un semplice ricalco delle massime esigenze sinora previste dalla legge e che, di conseguenza, per i fatti che riducono l'imposta al contribuente non spetta nessun diritto a farsi riconoscere altri mezzi di prova, meno perfetti. Questi partecipanti alla consultazione sono dell'avviso che le facilitazioni siano state ignorate delle condizioni formali introdotte nella comunicazione della prassi del 31 ottobre 2006 e all'articolo 15a OLIVA, per cui la nuova legge non rappresenta un progresso rispetto all'attuale prassi. Per queste ragioni, alcuni partecipanti alla consultazione fra i quali il PLR (47), Economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), la Camera fiduciaria (172) e Swiss Holdings (176), chiedono l'assunzione delle disposizioni sulle esigenze di prova e sul formalismo conformemente al concetto E-MWST.COM Progetto IVA.

Anche il PPD (43) teme che questa formulazione renda i compiti più ardui rispetto alla prassi tuttora in vigore, e chiede pertanto un riesame di questo articolo.

L'UDC (55) e le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) auspicano una totale rinuncia alle esigenze formali di prova e le imprese di trasporti aerei chiedono perciò di adottare la disposizione sul formalismo secondo il concetto relativo al progetto IVA E-MWST.COM.

In merito alla regola del "safe haven" (rifugio sicuro) del capoverso 3, l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) suggerisce di accentuare chiaramente che il contribuente è legittimato a comprovare i fatti che riducono l'imposta anche con altri mezzi di prova di quelli enumerati. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera che al capoverso 3 lettera d la fattura e il contratto non costituiscano due esigenze cumulative, bensì costituiscano un'alternativa, mentre l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) chiede di cancellare completamente l'esigenza del contratto, e di ridurre a livelli giustamente applicabili nella prassi le esigenze di prova del capoverso 3.

Il Canton BE (4) si chiede se una libertà delle prove sia accettabile in quanto a forza probatoria nella prassi.

La rinuncia alla limitazione dei mezzi di prova nel diritto fiscale conformemente all'articolo 2 capoverso 1 PA è approvata in prevalenza.

Art. 8 Indicizzazione

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) desiderano l'adeguamento di questo articolo con un aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di oltre il 10 per cento, al massimo però fino al 20 percento.

Titolo secondo: Imposta sul territorio svizzero

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 9 Assoggettamento

Numerosi partecipanti alla consultazione giudicano il limite di cifra d'affari uniforme di 100 000 franchi chiaramente come una chiara semplificazione, proporzionato nel suo ammontare. Essi considerano tuttavia che le associazioni sportive gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica si trovino indubbiamente svantaggiate rispetto al diritto attuale. Per questa ragione chiedono per detti contribuenti il

mantenimento dei limiti attuali della cifra d'affari. Quasi tutti i partecipanti alla consultazione propendono per l'abolizione del limite di debito d'imposta vincolato al limite di cifra d'affari ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera a LIVA.

Capoverso 1

Sono favorevoli al limite uniforme di cifra d'affari

Il Canton BL (25), il PLR (52), il PEV (46), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), la Società dei Veterinari Svizzeri (89), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), Gastrosuisse (181), la Schweizer Cafetier Verband (434) così come la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) approvano l'uniformità del limite stabilito a 100 000 franchi. I vantaggi dell'aumento a 100 000 franchi del valore limite (semplificazioni amministrative per le piccole aziende e per l'AFC) sono nettamente maggiori al pericolo delle distorsioni concorrenziali fra aziende contribuenti e non contribuenti. Il PLS (52) e il Centre Patronal (77) approvano il limite uniforme di 100 000 franchi, poiché corrisponde al limite determinante per l'iscrizione nel registro di commercio. Aumentando il limite sussiste però il pericolo, per determinati settori, di distorsioni concorrenziali fra contribuenti e non contribuenti. Oltre a ciò, questo limite uniforme comporta il nuovo assoggettamento di imprese per le quali finora era applicabile di fatto un limite di cifra d'affari più alto in conformità dell'articolo 25 capoverso 1 lettera a LIVA.

I Cantoni di FR (5), GE (6), JU (7), NE (11) e VS (21), la Federazione svizzera del turismo (118) e la Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband (382) desiderano aumentare il limite minimo **uniforme** della cifra d'affari **a 150 000 franchi**, per evitare che le società sportive e le organizzazioni di utilità pubblica non si trovino svantaggiate rispetto ad oggi.

L'Associazione svizzera delle organizzazioni private Spitex (210) non vede motivi per modificare il limite di cifra d'affari tuttora in vigore di **75 000 franchi**. Essa considera, per contro, corretto abolire senza sostituzione il privilegio del limite di cifra d'affari più alto per le organizzazioni di utilità pubblica; mentre non esprime nessun giudizio sulle società sportive.

Isolsuisse (211) e la Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (218) vogliono ridurre, per ragioni di neutralità concorrenziale, a **50 000 franchi** il limite di cifra d'affari minimo per l'assoggettamento.

Sono a favore di due limiti di cifra d'affari

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), i Cantoni AR (1), AI (2), AG (3), GL (8), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), ZG (23), BS (26), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), la Camera fiduciaria (172), l'Unione dei trasporti pubblici (183), l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l'Organizzazione nazionale delle costruzioni (500) considerano come una semplificazione il limite di cifra d'affari uniforme di 100 000 franchi. Essi temono tuttavia l'insorgere di distorsioni concorrenziali soprattutto per le ditte individuali di taxi, parrucchieri, consulenti, fiduciari immobiliari, terapisti e piccoli artigiani, che realizzano una cifra d'affari di poco superiore o inferiore a detto limite. Per le società sportive gestite a titolo onorifico e per le organizzazioni di utilità pubblica il limi-

te uniforme di cifra d'affari di 100'000 franchi causa un aumento dei contribuenti in un settore fiscalmente poco redditizio ma proporzionalmente intenso di costi di versamento e riscossione. Per questi motivi, i citati partecipanti alla consultazione desiderano mantenere i due limiti attuali di **75 000 franchi** e **150 000 franchi**.

Il Cantone BE (4), il PLR (47), il PS (56), la SIC Svizzera (61), Visio (154), la Fondazione per la protezione dei consumatori (162), Stadi Zürich (291) e Angestellte Schweiz (452) considerano, l'introduzione del limite di cifra d'affari di **100 000 franchi**, una semplificazione e che sia un ammontare proporzionato. Essi giudicano tuttavia che per le società sportive e organizzazioni di utilità pubblica si verifichi un evidente peggioramento della loro situazione rispetto all'attuale diritto e chiedono pertanto di mantenere per questi contribuenti il limite superiore di cifra d'affari di **150 000 franchi**. I Cantoni di NE (11) e VD (22) solidarizzano con questa richiesta e la considerano una delle migliori soluzioni, anche se sono favorevoli a un limite unitario più alto.

Pareri concernenti un ulteriore limite per determinati settori

La Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (79), Pro Infirmis Svizzera (98), la Fondazione ZEWO (131), l'Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri (182), Winterhilfe Schweiz (200), Pro Fonds (209) e numerosi altri partecipanti alla consultazione, specialmente del settore sociale e ambientale, chiedono che per motivi semplificativi sia mantenuto il limite di cifra d'affari di **150 000 franchi per le organizzazioni di utilità pubblica**.

L'Associazione Svizzera di Golf (139), la Federazione svizzera di ginnastica (149), la Swiss Olympic Association (167) e molti altri partecipanti alla consultazione del settore dello sport, chiedono di mantenere il limite di cifra d'affari di **150 000 franchi per le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo**. La semplificazione realizzabile con un abbassamento del limite di cifra d'affari a 100 000 franchi non è proporzionata ai costi supplementari amministrativi e imprevisti, considerato l'aumento modesto del substrato d'imposta. Praticamente tutte le associazioni cantonali, regionali e circondariali diventano, infatti, contribuenti all'IVA. Dalle stime effettuate dalla Swiss Olympic Association (167) risulta che, il solo abbassamento della soglia di cifra d'affari, origina ca. 500 nuovi contribuenti con un apporto di un ulteriore substrato d'imposta di 4 milioni di franchi, anche se i costi amministrativi ammontano a circa 3,4 milioni di franchi. È inoltre messo in pericolo il principio di milizia nel settore dello sport, in quanto presso i circa 500 nuovi contribuenti non sarà praticamente più possibile trovare sufficienti persone che agiscono a titolo onorifico.

L'Azione di Quaresima (84), Helvetas (115), Swissaid (125), la Società Svizzera di Belle Arti (140), la Croce Rossa Svizzera (157), la Spitex Associazione svizzera d'assistenza e cure a domicilio (159), la Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (197), il WWF Svizzera (202), così come numerosi altri partecipanti alla consultazione del settore sociale chiedono, per ragioni di sgravio amministrativo, il mantenimento a **150 000 franchi** del limite minimo di cifra d'affari per piccole e medie **istituzioni di utilità pubblica** e **società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo** e sono gestite a titolo onorifico.

L'Aiuto Svizzero ai Montanari (113), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117), l'Associazione Svizzera di Football (138) e la Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (161) chiedono che sia fissato a **250 000 franchi** il limite minimo di cifra d'affari per le

società e associazioni sportive, per motivi di sgravio amministrativo delle piccole e medie organizzazioni.

L'UDC (55) desidera aumentare il limite di cifra d'affari a **500 000 franchi** per le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico, così come per le istituzioni di utilità pubblica.

Ulteriori proposte per il limite della cifra d'affari

Diverse organizzazioni di maestri conducenti (497) e la Commissione federale di esperti ForumPMI (503) vogliono rinunciare completamente ad un limite di cifra d'affari, poiché origina distorsioni concorrenziali proprio alle piccole aziende. Grazie al metodo dell'aliquota saldo anche le piccole aziende possono ridurre adeguatamente gli oneri amministrativi.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65) comunica che alcuni suoi membri, invece di un limite fisso di cifra d'affari desiderano un limite flessibile a dipendenza dei settori, per evitare le tanto temute distorsioni concorrenziali. È contribuente solo chi, moltiplicando la sua cifra d'affari con la corrispondente aliquota saldo, supera i 4 000 franchi di debito d'imposta.

Anche la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104) desidera flessibilità nell'applicazione del limite di cifra d'affari, tenendo in considerazione il valore aggiunto effettuato.

Capoverso 2

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione preferisce che nell'esame per l'assoggettamento siano determinanti le controprestazioni convenute, ossia le cifre d'affari fatturate. Non sono di questo avviso il PLS (52), il Centre Patronal (77) e l'Unione svizzera dei contadini (64), i quali sostengono la necessità di continuare ad attenersi alle controprestazioni ricevute soprattutto per il fatto che i contribuenti senza la contabilità debitori non possono calcolare la cifra d'affari in base alle controprestazioni convenute.

Capoverso 4

Il PS (56) desidera che il capoverso 4 costituisca un articolo a sé stante.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) approva la codificazione indiretta al capoverso 4 dell'attuale prassi concernente gli stabilimenti d'impresa esteri, ossia il loro trattamento come azienda a sé stante.

Per contro, l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) considera superfluo il capoverso 4. Questo trattamento come unico soggetto fiscale risulterebbe già dal cosiddetto principio dell'unità dell'impresa e dell'agire in quanto tale verso l'esterno. Dev'essere abrogata la prassi secondo cui diversi stabilimenti d'impresa di una ditta con sede all'estero costituiscono diversi soggetti fiscali.

Altre proposte riferite all'articolo 9

Il Canton di ZG (23) e le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) approvano la nuova disposizione con cui l'assoggettamento è vincolato alla caratteristica di impresa.

Il PS (56) desidera che il capoverso 3 costituisca un articolo a sé stante.

Il PLR (47), l'UDC (55), Economiesuisse (68), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490), Schweizer Musikrat (570) e l'Associazione delle società anonime private (576) chiedono – come previsto nel Progetto-IVA in E-MWST.COM – di disciplinare l'assoggettamento con una cosiddetta regola delle piccole imprese, la quale stabilisce che ogni impresa è assoggettata all'imposta, pur rimanendo non contribuente fino al raggiungimento del limite di cifra d'affari o fino all'assoggettamento volontario. In tal modo, è garantito per legge il diritto alla deduzione dell'imposta precedente per attività aziendali, anche in caso di realizzazione di una piccola o di nessuna cifra d'affari, o nel caso in cui l'impresa non realizzi nessun profitto.

Il Canton BE (4) induce ad esaminare l'eccezione dell'assoggettamento soggettivo in relazione all'utilità pubblica a causa del modesto introito fiscale e dei costi proporzionalmente elevati di pagamento e di riscossione.

L'Associazione svizzera d'Assicurazioni (155) chiede che all'articolo 9 capoverso 1 ci si attenga unicamente all'esercizio di un'impresa.

Swiss Banking (62), la Swiss Funds Association (112), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) chiedono di completare l'articolo 9 con un capoverso 5, in cui sia esplicitamente fissato l'assoggettamento dei fondi immobiliari (fondi di investimento con diretta proprietà fondiaria).

L'Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) desidera una chiara norma di legge in cui sia sancito che, il superamento occasionale del limite minimo di cifra d'affari, non comporta l'assoggettamento.

Art. 10 Assoggettamento volontario

Una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione considera corretto non vincolare a nessun limite minimo di cifra d'affari l'opzione per l'assoggettamento volontario, fra questi ci sono il PLR (47), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86) e l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148). Detti partecipanti alla consultazione sono particolarmente favorevoli a questa semplificazione, perché consente alle imprese fresche di costituzione di assoggettarsi subito, senza dover attendere la fine dell'anno per doversi fare assoggettare obbligatoriamente a titolo retroattivo. Il PS (56) e l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) giudicano invece molto problematico liberare in senso assoluto l'assoggettamento volontario. Ciò sarebbe in evidente contraddizione con l'obiettivo di semplificazione e abolizione della burocrazia, in quanto non sono comunicati dati sugli attesi assoggettamenti con basse cifre d'affari. Per le nuove imprese occorre su una previsione di cifra d'affari su cui potersi fondare. I partecipanti alla consultazione chiedono, pertanto, un limite minimo di cifra d'affari di 50 000 franchi, che dev'essere comprovato oppure che dev'essere plausibile come previsione per le imprese nei due anni successivi alla loro costituzione.

Il PLR (47), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni partecipanti alla consultazione provenienti dal settore dell'economia non si oppongono in linea di massima al diritto dell'AFC di far dipendere l'assoggettamento dalla prestazione di garanzie da parte dei contribuenti. Essi sostengono che l'esigenza di condizionare

l'assoggettamento al prestito di una garanzia dev'essere cancellata poiché non è abbinabile al diritto d'assoggettamento volontario dell'impresa risp. rincara l'iscrizione e la rende proibitiva. Inoltre, nella legge dev'essere menzionato chiaramente che esiste il diritto all'assoggettamento retroattivo e che questa iscrizione è effettuata incondizionatamente. Di conseguenza, occorre abrogare le lettere a e b del capoverso 1

La KPMG SA Zurigo (549) incoraggia ad esaminare la possibilità di abbinare l'iscrizione di una ditta nel registro di commercio con l'iscrizione automatica nel registro dei contribuenti dell'IVA. Qualora l'assoggettato non realizzasse cifre d'affari imponibili, avrebbe la possibilità di annunciare il numero d'IVA come inattivo.

Art. 11 Servizi autonomi

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), tutti i cantoni, eccettuati AI (2), OW (13) e TI (18) i quali non si esprimono su questo argomento, così come il PLR (47), la Camera fiduciaria (172), l'Unione dei trasporti pubblici (183), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l'Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) rimproverano che la differenza di trattamento fiscale nella LIVA delle prestazioni effettuate a non collettività pubbliche, ad altre collettività pubbliche e alla propria collettività pubblica, è estremamente complessa e causa ripetutamente enormi e inattesi addebiti d'imposta. Per i piccoli comuni, la regola sinora in vigore è vantaggiosa, perché consente di ripartire sui loro servizi le cifre d'affari imponibili e di evitare, in tal modo, ogni tipo di assoggettamento. Nei comuni più grossi questa regola comporta tuttavia sproporzionati costi di versamento e una grande incertezza giuridica.

I poc'anzi menzionati partecipanti alla consultazione propongono pertanto che all'articolo 11 sia ancorato semplicemente l'assoggettamento generale della collettività pubblica. Conformemente a detta proposta, sono contribuenti i servizi autonomi, gli enti giuridicamente non indipendenti, così come le altre istituzioni del diritto pubblico. I servizi della medesima collettività pubblica devono potersi unire a libero piacimento e formare insieme un soggetto o più soggetti fiscali. Un'importante novità di questo progetto è inoltre l'esclusione generale dall'imposta delle prestazioni effettuate fra istituzioni di diritto pubblico e delle prestazioni effettuate in esecuzione di contratti e mandati. A questo proposito, all'articolo 18 dev'essere creata una nuova disposizione di esclusione dall'imposta. In questo modo, restano ancora imponibili unicamente le prestazioni effettuate alle persone private e alle imprese, quindi non a collettività pubbliche. Per queste prestazioni dev'essere applicabile il limite normale per l'assoggettamento introdotto all'articolo 9. Il limite supplementare di 25 000 franchi previsto all'articolo 11 capoverso 1 per prestazioni imponibili effettuate non a collettività pubbliche, è quindi parimenti superfluo come la disposizione del capoverso 2. Tutte le parti interessate sono dell'avviso che sia ragionevole abolire l'assoggettamento di intere formazioni di servizi con piccole cifre d'affari realizzate a privati e a imprese. Le distorsioni concorrenziali saranno limitate ad una piccola cerchia; le diminuzioni del gettito fiscale causate dal complesso di queste misure non dovrebbero rappresentare importi considerevoli.

Art. 12 Imposizione di gruppo

Il Canton di BL (25) così come l'Unione dei trasporti pubblici (183) approvano la nuova regola, la considerano una vera semplificazione rispetto alla regola che sinora si è dimostrata inutilmente complessa, senza trovare svantaggi. Nel settore dei trasporti pubblici esistono grandi esigenze a formare simili gruppi fiscali.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) chiede che, contrariamente a oggi, non sia posto un freno all'imposizione di gruppo. In particolare dev'essere possibile, come accade attualmente, che gli agenti imprenditoriali indipendenti nel settore delle assicurazioni diventino membri di un gruppo d'IVA dell'assicuratore e che, in futuro, lo possano diventare anche le istituzioni di previdenza (fondazioni collettive, fondazioni d'investimento, fondi di assistenza pubblica, istituzioni di libero passaggio, istituzioni di previdenza per il proprio personale, fondazioni bancarie terzo pilastro, ecc.). Inoltre, dovrebbero essere possibili gruppi transfrontalieri con imprese nel Principato del Liechtenstein.

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) chiede l'applicazione dell'imposizione di gruppo anche per le cosiddette istituzioni verticali dello stesso ordine. Oltre a ciò occorre dettagliare esattamente le ulteriori condizioni per autorizzare l'imposizione di gruppo e i suoi conseguenti effetti, i quali non devono essere assunti dalla prassi amministrativa.

La Camera fiduciaria (172) desidera una maggior chiarezza e l'utilizzazione del termine "soggetti giuridici" senza usare il termine "imprese".

L'Université de Lausanne (266) suggerisce di esaminare la possibilità di formare un gruppo d'IVA per le istituzioni che collaborano a livello di ricerca e formazione, di modo che le prestazioni "interne" non siano imponibili.

Art. 13 Inizio e fine dell'assoggettamento

Il PS (56) desidera sostituire il termine "anno" con "anno civile", in quanto l'anno commerciale non deve essere tenuto in considerazione per stabilire l'inizio dell'assoggettamento.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

La Camera fiduciaria (172) spiega che è importante utilizzare una terminologia chiara e uniforme anche dal punto di vista linguistico. In relazione a questo aspetto è auspicabile che nel quadro dell'oggetto d'imposta siano chiaramente distinti le operazioni (di principio) imponibili e le operazioni (imponibili obbligatoriamente) che soggiacciono all'imposta. In effetti, l'imposta non dev'essere pagata su tutte le operazioni imponibili come per es. nel caso di una disposizione di esenzione d'imposta.

Sezione 1: Prestazioni imponibili

Art. 14 Prestazioni imponibili obbligatoriamente

La Camera fiduciaria (172) fa osservare che in questa disposizione dev'essere cancellato il consumo proprio poiché, secondo il nuovo concetto, formerà solo ancora una correzione della deduzione d'imposta precedente effettuata a suo tempo.

Art. 15 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta (impropriamente esenti)

In prevalenza i partecipanti alla consultazione sono favorevoli all'estensione dell'opzione a tutte le operazioni realizzate con la vendita e la locazione/affitto di immobili non utilizzati a scopi privati d'abitazione. Non sono d'accordo, l'Unione sindacale svizzera (66) così come la Società Svizzera dei Farmacisti (133).

I Cantoni ZG (23), ZH (24), BL (25), il PLR (47), economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), Viscom (154), la Swiss Olympic Association (167), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176) e parecchi altri partecipanti alla consultazione del settore economico chiedono che il contribuente abbia il diritto, fatta eccezione per le prestazioni finanziarie e d'assicurazione, di imporre con l'opzione tutte le prestazioni escluse dall'imposta. Di principio, l'opzione dev'essere possibile per ogni singolo rapporto contrattuale, liberamente e senza dover chiedere l'autorizzazione, ma fatturando semplicemente l'imposta e riversandola all'AFC. Questa soluzione annulla anche l'obbligo di applicare l'opzione per cinque anni. Nella legge dev'essere inoltre espressamente assicurato lo sgravio successivo dell'imposta precedente all'inizio dell'opzione, rinunciando alla particolare norma sull'esigenza di garanzie. Considerato che non è possibile fissare in modo attendibile la base di calcolo per le prestazioni finanziarie e assicurative, per queste prestazioni continua a non essere possibile l'opzione. Quest'ultima dev'essere tuttavia esplicitamente prevista per le prestazioni in relazione alle ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 61 LIFD risp. dell'articolo 19 LIFD così come per la vendita di partecipazioni intese ai sensi dell'articolo 70 capoverso 4 lett. 2 risp. 18 LIFD. Per gli immobili dev'essere possibile optare anche per gli oggetti contrattuali utilizzati dal destinatario esclusivamente per scopi privati, unicamente senza il valore del terreno, come sinora. I Cantoni di ZG (23) e ZH (24) vogliono tuttavia impedire che nell'ambito della locazione di appartamenti i cui affitti sono calcolati in base ai fattori di costo, l'opzione comporti un'impennata degli affitti e ciò potrebbe essere effettuato mediante una disposizione in tal senso nel diritto delle locazioni. Negli affitti di mercato l'opzione dovrebbe tuttavia essere autorizzata senza restrizioni. Il Canton di BL (25) è inoltre favorevole a un'opzione per la maggior parte delle prestazioni bancarie e assicurative, com'è possibile in Germania. La Federazione Svizzera degli Avvocati (132) suggerisce anche di condizionare a un termine per esempio di cinque anni l'eventuale rinnovo dell'opzione, dopo cessazione dell'imposizione volontaria, ciò per evitare abusi.

Il PS (56) chiede persino la limitazione della possibilità di opzione rispetto al vigente diritto, per evitare ulteriori complicazioni nell'applicazione dell'IVA, poiché ciò che non corrisponderebbe all'obiettivo della riforma e causerebbe distorsioni concorrenziali e un ulteriore aumento dei costi amministrativi. Alla libertà d'opzione viene creata una nuova lacuna fiscale e un potenziale per arbitrio fiscale, in relazione con l'abolizione del consumo proprio nelle costruzioni.

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), la Swiss Olympic Association (167) e numerosi altri partecipanti alla consultazione del settore sport desiderano sopprimere sia l'obbligo di mantenimento dell'opzione per almeno cinque anni, poiché origina insicurezza sulle conseguenze fiscali nei casi in cui termina prima del previsto e poiché, con l'imposizione del consumo proprio, non possono essere realizzati vantaggi fiscali, sia la norma di legge che introduce la possibilità di iniziare l'opzione al più presto all'inizio del periodo di rendiconto nel quale è richiesta, in quanto ciò non consentirebbe più di impartire l'autorizzazione retroattiva di

un'opzione di fatto nel senso previsto attualmente dalla prassi amministrativa. Questa richiesta è condivisa dalla Interessengemeinschaft Detailhandel (94), la quale desidera tuttavia ridurre solo a 3 anni il termine di applicazione dell'opzione, invece di sopprimerlo. Le FFS (37) chiedono di poter applicare, in generale, l'opzione retroattivamente all'inizio dell'anno, poiché ciò consente di evitare inutili azzeramenti di sgravi d'imposta successivi inferiori ad un anno.

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) chiede la legge preveda espressamente la possibilità per un'impresa di optare contemporaneamente per l'assoggettamento (soggettivo) e per l'imposizione di prestazioni escluse (assoggettamento oggettivo).

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) desidera introdurre nella legge un diritto d'opzione a livello di contratto individuale per determinati tipi di assicurazione. Nel diritto d'opzione dovrebbe essere previsto che, un'eventuale tassa di bollo sul premio d'assicurazione non forma parte costitutiva per la base di calcolo dell'imposta. Anche le FFS (37) auspicano l'autorizzazione dell'opzione per prestazioni di assicurazione (materiali), incluse le prestazioni degli intermediari e agenti d'assicurazione, nella misura in cui le prestazioni sono effettuate a destinatari contribuenti.

Art. 16 Prestazioni combinate

Di principio, è accolta in modo favorevole la regola che più prestazioni indipendenti l'una dall'altra, fornite ad un prezzo complessivo, siano trattate fiscalmente nello stesso modo unitario – soprattutto dall'Unione svizzera delle arti e mestieri (65) e dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) – poiché consente di risolvere i problemi di delimitazione esistenti in molti settori.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera vedere ancorato, esplicitamente nella legge, il principio per cui le "prestazioni strettamente legate sono trattate secondo il carattere della prestazione globale". Inoltre, per i prodotti combinati occorre attenersi alla parte predominante della prestazione, la quale è di regola chiaramente determinabile, e non ad un rapporto 70-30 per cento che provoca insicurezze. Nell'ambito delle "piante", tutti i prodotti inferiori ai 300 franchi potrebbero essere imposti all'aliquota ridotta, indipendentemente che siano o no prodotti combinati.

Hotelleriesuisse (92), Gastrosuisse (181) e altri partecipanti alla consultazione del settore della gastronomia rimproverano il fatto che la regola del trattamento in modo unitario, spiegata al capoverso 2, provoca confusioni e non risponde alle esigenze delle regole specifiche del settore (p. es. pacchetti di offerte comprendenti mezza pensione o pensione completa, così come forfait nell'albergheria per seminari), per questo dovrebbe essere cancellata. In conformità all'articolo 50, l'AFC ha la competenza di emanare regole specifiche delineate al settore nel quadro della prassi amministrativa, anche se sarebbe auspicata una cooperazione, risp. discussione, più stretta con le associazioni della categoria. In tal senso si esprimono anche l'Unione Professionale svizzera dell'automobile (73), la Federazione svizzera del turismo e l'Unione Svizzera del Metallo (520).

Il Canton di BL (25) e il PS (56) chiedono la soppressione del capoverso 2, poiché questo nuovo indesiderato potenziale di ottimizzazione fiscale, origina insicurezza e

un elevato costo amministrativo per la difesa contro abusi. Questa nuova regola è respinta parimenti dalla Società Svizzera dei Farmacisti (133).

Art. 17 Rappresentanza

In prevalenza, i partecipanti alla consultazione preferiscono la nuova formulazione della disposizione sulla rappresentanza prevista nella legge. La Camera fiduciaria (172) chiede di estenderla ulteriormente, poiché è considerata esistere una rappresentanza già quando è supponibile la sua applicazione pratica. Le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) precisano che nei casi in cui tutti i partecipanti sono a conoscenza dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il voler esigere un riferimento esplicito alla rappresentanza formerebbe solo un ulteriore ostacolo amministrativo che dev'essere eliminato.

Stadt Zürich (291) e l'Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) esprimono il loro risentimento per il fatto che i servizi che conteggiano in modo forfettario – in particolare nell'ambito dei progetti di costruzione a cui partecipano consorzi – non sono legittimati a dedurre l'imposta precedente. Essi chiedono pertanto, che questi servizi, con l'introduzione di una regola sulla rappresentanza, possano rifatturare i costi senza aggiunta di una propria IVA alle imprese esecutrici dei lavori, affinché il destinatario della fattura possa dedurre direttamente le imposte precedenti del fornitore della prestazione.

I Cantoni di ZH (24) e BL (25), il PS (56), l'Unione Professionale svizzera dell'Automobile (73), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), le FFS (37), l'Unione dei trasporti pubblici (183), l'Unione Svizzera del Metallo (520) così come la Swiss Olympic Association (167) e altri partecipanti alla consultazione del settore dello sport chiedono la cancellazione di questa disposizione senza sostituirla, dato che non c'è motivo che l'IVA, nell'ambito della regola sulla rappresentanza, non si trovi completamente in relazione con il diritto civile, ciò che corrisponderebbe anche alla legge dell'UE. I partecipanti alla consultazione del settore dello sport notano inoltre che il voler condizionare l'IVA alla regola della rappresentanza origina perdite d'imposta precedente contrarie al sistema e causa, soprattutto, una complicazione materiale ingiustificabile del diritto dell'IVA.

L'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) desidera mantenere invariata la vigente regola della rappresentanza.

Sezione 2: Prestazioni non imponibili

Art. 18 Prestazioni escluse dall'imposta

La Camera fiduciaria (172) auspica una precisazione nel significato di prestazioni escluse risp. esenti impropriamente, mediante l'introduzione della seguente formulazione: "Una prestazione di questo articolo, esentata in senso improprio dall'imposta e per la quale non è chiesta l'imposizione con opzione, non è imponibile in Svizzera".

Le FFS (37) e alcuni altri partecipanti alla consultazione esprimono critiche sull'adattamento dei termini tedeschi "ausgenommen" (corrispondente a "escluse") in "unecht befreit" (corrispondente a "impropriamente esenti"), poiché innanzitutto

esiste il pericolo di confondere queste prestazioni con quelle esenti in senso proprio e, poi perché, la nozione di prestazione esclusa è ormai entrata nell'uso comune.

Capoverso 1

La nuova formulazione dell'articolo 18 è respinta dalla maggioranza. Il PLR (47), il PLS (52), il PS (56), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Economiesuisse (68), il Centre Patronal (77), la Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (79), l'Azione di Quaresima (84), la Fédération des Entreprises Romandes (86), Hotelleriesuisse (92), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Pro Infirmis (98), la Fondazione per la protezione dei consumatori (162), la Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), Gastrosuisse (181), la Federazione Svizzera delle Scuole Private (191), la Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (197), Pro Fonds (209), la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) e numerosi altri partecipanti alla consultazione provenienti da tutti i settori, esprimono le loro preoccupazioni sul fatto che la nuova espressione delle eccezioni d'imposta crea un'insicurezza giuridica, in contraddizione con l'objettivo principale della riforma. La formulazione attuale ha peraltro già dato vita ad una prassi decennale forense. Con la nuova formulazione non esiste più l'assoluta certezza che questa prassi possa rimanere applicabile, poiché quest'ultima origina altre possibilità di interpretazione, imprevedibili in anticipo, con eventuali conseguenti modifiche in parte involontarie. Oltre a ciò, diversi contribuenti si chiedono se anche con la nuova formulazione dovranno sottostare ancora all'assoggettamento o meno. Per questi motivi, dev'essere ripresa invariata l'attuale formulazione dell'articolo 18. In tal modo, si potrebbe notevolmente migliorare anche il consenso politico del progetto di legge. Alcuni dei citati partecipanti alla consultazione non hanno comunque motivi per opporsi ad una semplice riformulazione redazionale. Il PS (56) desidera effettuare una modifica solo laddove risulti chiaramente un miglioramento nel senso auspicato.

Il Canton di BL (25) auspica la nuova formulazione delle eccezioni d'imposta, anche se occorre riesaminarle ancora in dettaglio.

Capoverso 1 numero 2

La Croce Rossa Svizzera (157) e Terre des hommes Svizzera (169) propongono di adottare l'attuale diritto (articolo 18 numero 12 LIVA), per evitare discriminazioni nelle organizzazioni di utilità pubblica.

La Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (389) e la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) approvano anche che il progetto di revisione della legge sull'IVA preveda l'esigenza dell'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione, seppure propongano contemporaneamente l'introduzione, da parte della Confederazione, di un registro delle professioni mediche riconosciute a livello federale, Questo per evitare differenze nel riconoscimento a livello cantonale e per migliorare la trasparenza e la garanzia della qualità.

La Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) attira l'attenzione sul fatto che l'analitica non esige personale medico bensì specialisti del settore. In questo contesto occorre rinunciare quindi all'esigenza del personale medico. Oltre a ciò, anche il prestito di personale dev'essere considerato un'eccezione all'imposta nei casi di prestito di personale ausiliario fra ospedali pubblici e privati.

L'Homöopathie Verband Schweiz (543) e l'associazione mantello Xund (586) sono dell'avviso che la definizione "personale medico riconosciuto dallo Stato" sia troppo

vaga e tolleri un margine d'interpretazione troppo ampio. Le associazioni vogliono avere la certezza che i guaritori naturali rimangono come sinora esclusi dall'imposta, anche senza il loro riconoscimento a livello svizzero.

La FMH (205) e l'Unione svizzera delle professioni liberali (110) prendono conoscenza che l'articolo 18 numero 6 LIVA, per non noti motivi, non è più ripreso nel progetto di revisione della legge. Le associazioni di prassi non devono assolutamente subire discriminazioni rispetto alla legge attuale. È notoria la tendenza dei medici a formare associazioni di prassi e la revisione della LIVA non deve ostacolarla con discriminazioni.

La Fondazione ZEWO (131), Pro Fonds (209) e la Stiftung Heilsarmee Schweiz (269) rivendicano che, il prestito di personale escluso dall'imposta includa anche la messa a disposizione di personale per scopi di assistenza sociale, assistenza all'infanzia e alla gioventù, educazione e formazione così come per scopi religiosi, caritativi e di utilità pubblica. È tuttavia giusto rinunciare a esigere dal prestatore il requisito di istituzione religiosa o filosofica, senza scopo lucrativo.

La Società Svizzera dei Farmacisti (133) esige che, alla lettera c anche la vendita dei medicamenti nelle farmacie pubbliche sia esclusa dall'imposta, in caso contrario opta per una soppressione della lettera c.

Capoverso 1 numero 3

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) reputa giusto che tutte le assicurazioni siano previste all'articolo 18 capoverso 1 numero 11 e che il numero 3 contenga ancora solo le prestazioni di previdenza sociale.

Caritas Schweiz (76), la Croce Rossa Svizzera (157) e Pro Fonds (209) esigono, per motivi di sicurezza giuridica, che la nuova legge contenga la definizione della nozione delle prestazioni di previdenza sociale o la ripresa letterale delle disposizioni sinora contenute nell'articolo 18 numero 8 LIVA.

La Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (79), Pro Infirmis (98) e numerosi altri partecipanti alla consultazione del settore sociale e della sanità desiderano l'introduzione di una norma a livello di legge per poter considerare prestazioni di previdenza sociale escluse dall'imposta ai sensi del numero 3 le prestazioni oggetto dei contratti stipulati fra organizzazioni di andicappati e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, così come l'assistenza alle persone andicappate dell'aiuto privato durante i periodi di formazione, vacanza e tempo libero.

Capoverso 1 numero 5

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) e con essa la grande maggioranza dei cantoni così come anche la SIC Svizzera (61), l'Unione sindacale svizzera (66), la Federazione svizzera del turismo (118), il sindacato Unia (173), la Swiss Olympic Association (167), l'Unione dei trasporti pubblici (183), la Federazione Svizzera delle Scuole Private (191), Pro Fonds (209), l'Université de Lausanne (266), la Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Privatschulen (369), le Scuole Cattoliche della Svizzera (562), l'Associazione Svizzera dei Maestri conducenti (572) e numerosi altri partecipanti alla consultazione del settore economico, dei salariati e del settore della formazione, sociale e sanitario criticano il fatto che l'eccezione all'imposta sia condizionata al carattere e riconoscimento di diritto pubblico dell'istituzione di formazione. Per le istituzioni di formazione private, non ri-

conosciute di diritto pubblico, le prestazioni di formazione aumentano di prezzo, ciò che è indesiderato a livello di politica sociale e economico. Esiste il timore che i cantoni siano obbligati a introdurre un'apposita procedura di autorizzazione per le istituzioni di formazione, ciò che risulterebbe problematico per ragioni di libertà di commercio e d'industria. Tenuta poi in considerazione la diversità delle prassi per il riconoscimento a livello cantonale delle istituzioni di formazione, risulterebbero, fra un cantone e l'altro, differenze di trattamento dell'IVA per la medesima prestazione di formazione, cosa problematica in uno stato di diritto. La limitazione dell'eccezione all'imposta alle vere e proprie istituzioni di formazione riduce indubbiamente i casi di delimitazione verso la consulenza imponibile, anche se questo vantaggio è poi compensato da una nuova distorsione concorrenziale nel senso che le identiche prestazioni sono escluse dall'imposta se sono eseguite da istituzioni riconosciute di diritto pubblico e sono imponibili, se sono eseguite da altre istituzioni. La questione della delimitazione, fra prestazioni di formazione e prestazioni di consulenza all'interno delle istituzioni di formazione riconosciute, rimane tuttavia aperta con la tendenza ad accentuarsi in futuro visto che, soprattutto negli istituti universitari per ragioni finanziarie sono tuttora molto incoraggiati i rapporti con il settore dell'economia e le conseguenti esecuzioni di perizie e prestazioni di consulenza. Per queste ragioni è auspicata la definizione nella legge della prestazione di formazione esclusa dall'imposta, invece del riferimento allo statuto dell'istituzione di formazione. L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) sottolinea inoltre che la ripartizione fra prestazioni di consulenza imponibili e prestazioni di formazione escluse evita il crearsi di problemi successivi.

Il PS (56) e Angestellte Schweiz (452) si domandano se l'espressione "riconosciute dallo Stato" sia adatto come criterio di delimitazione, o se siano indispensabili ulteriori informazioni sulle condizioni di riconoscimento da parte dello Stato e sulle possibili conseguenze. L'Associazione Svizzera di Golf (139) e alcuni altri partecipanti alla consultazione desiderano continuare con la formulazione attuale.

Il PLS (52), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Economiesuisse (68), l'Unione professionale svizzera dell'Automobile (73), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), Hotelleriesuisse (92), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Gastrosuisse (181), la Federazione Svizzera delle Scuole Private (191), l'Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz (271), la Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz (359), l'Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Privatschulen (369), la Schweizerische Hotelfachschule Luzern (513), le Scuole Cattoliche della Svizzera (562) e numerosi altri partecipanti alla consultazione provenienti da ogni settore rimproverano il fatto che le eccezioni d'imposta nel settore della formazione vengono limitate rispetto all'attuale legge. Per esempio, non sono più nominati il perfezionamento e la riqualificazione professionale, così come la formazione e il perfezionamento professionale menzionati all'articolo 18 numero 25 LIVA. Una nuova disposizione che impone all'IVA le prestazioni di formazione e perfezionamento risulta a medio termine controproducente per l'economia politica in Svizzera. La Federazione Svizzera delle Scuole Private (191), l'Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz (271), la Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik in de Schweiz (359), le Scuole Cattoliche della Svizzera (562) e l'Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Privatschulen (369) fanno inoltre osservare che la Legge sulla formazione professionale esige che il perfezionamento ad orientamento professionale dev'essere offerto a prezzi di mercato dai prestatori statali e dai prestatori privati. Con questa soluzione, in avvenire, anche gli offerenti statali di prestazioni di formazione dovrebbero tenere conto dell'IVA nella loro catena di calcolo, e ciò renderebbe inutilmente più care ambedue le offerte di perfezionamento.

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101), così come l'Universität Bern, Berner Fachhochschule und PH Bern (482) hanno notato che la nozione delle prestazioni di formazione nel significato soggettivo è notevolmente ristretta rispetto al diritto in vigore, anche se oggettivamente è comunque estesa. In relazione a questo aspetto esistono diversi aspetti da chiarire, specialmente in merito alle eccezioni d'imposta della ricerca, ragion per cui vengono proposti diversi adattamenti e chiarimenti di definizioni.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) e i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), BL (25), BS (26) criticano per contro il fatto che l'eccezione d'imposta della formazione viene estesa al settore della ricerca. La ricerca che le università eseguono nel quadro di propri "insegnamenti e ricerche", forma indiscutibilmente sempre una parte dell'insegnamento, ed è quindi già esclusa dall'imposta. Le prestazioni di ricerca effettute dalle Università per le altre istituzioni di diritto pubblico sono parimenti escluse dall'imposta quando – come previsto dalla legge (cfr. articolo 11) – è originata un'eccezione all'imposta per prestazioni effettuate fra istituzioni di diritto pubblico. Sarebbe ideale imporre le prestazioni di ricerca effettuate a imprese che le utilizzano per scopi imponibili, anche perché le università scelgono probabilmente l'assoggettamento volontario per evitare l'aggravio dell'imposta precedente. Il PS (56) prende peraltro atto che l'estensione delle eccezioni d'imposta non è previsto dagli obiettivi della riforma, per cui la nuova eccezione per la ricerca nelle università dev'essere motivata in dettaglio. Se ciò dovesse intendersi come un sostegno alla ricerca universitaria, esisterebbero altre soluzioni più consone.

L'Université de Lausanne (266) accerta incoerenze di lingua e di contenuto e vi propone modifiche. Per esempio, nella legge dovrebbero essere menzionati anche i docenti privati per conferenze, corsi e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva, così come è il caso delle prestazioni a scopi scolastici, di formazione e di ricerca.

La netta maggioranza è favorevole alla nuova eccezione all'imposta della collaborazione fra scuole pubbliche e scuole riconosciute dallo Stato in conformità della lettera f. Il Canton di VD (22) e l'Université de Lausanne (266) chiedono che alla lettera f siano espressamente escluse dall'imposta le prestazioni di ricerca effettuate fra istituzioni di diritto pubblico e istituzioni riconosciute, in particolare le prestazioni di ricerca negli ospedali universitari.

Il Canton di BE (4) approva la conferma dell'imposizione delle prestazioni di vitto e alloggio eseguite nell'ambito dell'educazione e della formazione. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), la maggioranza dei Cantoni e l'Unione dei trasporti pubblici (183) criticano, per contro, il fatto che ciò mette in disfunzione la regola generale di prestazione e prestazione accessoria dell'articolo 16, creando notevoli complicazioni amministrative, senza aumentare il gettito fiscale o apportare altri vantaggi. I citati partecipanti alla consultazione propongono quindi di cancellare questa eccezione senza sostituirla.

Capoverso 1 numero 6

Il Canton di BL (25) chiede l'abrogazione del numero 6. Esso considera che i contributi dei membri che, o devono essere contenuti nella definizione di non controprestazione oppure devono essere enumerati agli articoli 14 e 25, corrispondendo alla proposta ivi contenuta.

La Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (79), Pro Infirmis Svizzera (98), Pro Senectute Svizzera (100), l'Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri (182), Pro Fonds (209) e numerosi altri partecipanti alla consultazione del settore sociale, sanitario e ambientale – chiedono parimenti che i contributi dei membri alle associazioni siano definiti come non controprestazione per evitare in tal modo una riduzione della deduzione dell'imposta precedente. In alternativa, Pro Fonds (209) approva l'eccezione d'imposta dei contributi dei membri ad associazioni indipendentemente dal loro scopo, come pare sia il caso della formulazione in oggetto.

La Società svizzera degli impiegati di commercio (61), l'Unione sindacale svizzera (66), il sindacato Unia (173), Winterhilfe Schweiz (200) così come ulteriori organizzazioni di salariati e partecipanti alla consultazione provenienti dal settore sociale respingono la limitazione d'esclusione d'imposta dei contributi dei membri in favore di un'associazione, dato che sarebbero imponibili, per esempio, i contributi a istituzioni paritetiche spesso non organizzate in forma di associazione. Occorre pertanto adottare e mantenere l'odierna formulazione dell'articolo 18 numero 13 LIVA. L'Unione dei trasporti pubblici (183) chiede che anche i contributi dei soci alle cooperative siano esplicitamente esclusi dall'imposta.

Il PS (56) chiede di cancellare o di specificare il numero 6. Prima di tutto poiché non è illustrata la portata delle conseguenze che un cambiamento può avere sull'attuale si-tuazione, e inoltre poiché esiste il timore che col pretesto dei contributi esclusi di membri vengano offerte in realtà prestazioni imponibili.

Capoverso 1 numero 7

Pro Fonds (209) desidera che per motivi di sicurezza giuridica sia mantenuta l'odierna formulazione dell'articolo 18 numero 14 LIVA.

Stadt Zürich (291) desidererebbe escludere esplicitamente dall'IVA nella lettera c anche il prestito di media.

Le Vereinigte Schausteller-Verbände der Schweiz e la Schausteller-Verband Schweiz (421) chiedono che le loro cifre d'affari di baracconisti siano escluse dall'imposta a titolo di prestazioni culturali, ai sensi della legge sinora vigente.

Capoverso 1 numero 10

Pro Fonds (209) approva il modo di formulazione del numero 10, più aperto rispetto all'articolo 18 numero 17 LIVA, vista l'abolizione delle limitazioni per l'esecutore della prestazione.

Capoverso 1 numero 11

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) è dell'avviso che la regola dell'articolo 18 capoverso 1 numero 11 non corrisponda all'attuale regola dell'articolo 18 capoverso 1 numero 18 LIVA, nonostante la dichiarazione nel rapporto esplicativo. Essa chiede di continuare con l'attuale testo di legge mantenendo da un lato gli ormai collaudati termini di "agente" e "intermediario" d'assicurazione,

e d'altro lato, di utilizzare il termine "operazioni" e non "prestazioni" escluse dall'imposta. Oltre a ciò, nel testo di legge occorre menzionare esplicitamente come escluse dall'imposta le operazioni di riassicurazione. In più, con riferimento al progetto di legge, occorre precisare che l'eccezione d'imposta è applicabile anche ai sottoagenti e che, di conseguenza, le strutture multistadio non sono svantaggiate fiscalmente. L'Associazione chiede inoltre, che il processo di regolamento dei danni, concernente soggetti giuridici separati, non comporti un ulteriore aumento della tassa occulta presso l'assicuratore. Pertanto, le operazioni realizzate con le attività di regolamento dei danni devono essere esplicitamente designate come escluse dall'imposta nel numero 11. È inoltre approvata la nuova disposizione d'introduzione nel numero 11 della previdenza professionale e assicurazioni sociali. In ogni caso è consigliabile apportare una precisazione nel testo di legge. In merito é ragionevole attenersi al significato dell'articolo 56 lettere e, f LIFD.

Capoverso 1 numero 12

L'Associazione svizzera dei banchieri (62), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) propongono di attenersi all'attuale tenore dell'articolo 18 numero 19 LIVA e motivano la loro proposta col fatto che non esistono nuovi argomenti d'interpretazione e nessuna necessità di creare nuove definizioni. Unicamente la lettera g dell'articolo 18 numero 19 LIVA concernente la custodia di depositi lombard da parte della Banca nazionale svizzera, può essere cancellata per mancanza di rilevanza a livello pratico. I menzionati partecipanti alla consultazione e Swiss Funds Association (112) rendono inoltre attenti sulle difficoltà esistenti nella prassi in relazione alla distribuzione di prodotti soprattutto nell'ambito degli investimenti collettivi di capitali e nei crediti. Le condizioni d'esigenza della prova dell'attività di intermediario non sono realizzabili nella realtà aziendale o lo sono solo difficilmente e formano un inutile formalismo. Soprattutto in relazione ai fondi d'investimento dovrebbero essere completamente escluse dall'IVA sia la cosiddetta distribuzione originaria, sia la distribuzione diretta e indiretta. Ciò può essere realizzato con dei piccoli adattamenti all'attuale testo di legge e in tal senso è inoltrata una proposta concreta. Non sono previste diminuzioni del gettito fiscale, dato che attualmente può essere effettuata in ogni momento una distribuzione esclusa dall'IVA anche se con costi sproporzionati.

Capoverso 1 numero 13

La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) desidera una separazione fra l'aspetto di diritto fondiario e l'aspetto di diritto fiscale. Essa chiede una modifica del fatto di far dipendere da una loro iscrizione a registro fondiario il trattamento fiscale del trasferimento di diritti reali su fondi.

Capoverso 1 numero 15

La Fédération romande immobilière (87) desidera che in relazione alla locazione di posteggi sia mantenuta la formulazione dell'articolo 18 numero 21 lettera c LIVA nella versione in francese, in cui è specificato il carattere di "domaine public", in quanto più comprensibile della nuova formulazione "à usage commun".

Capoverso 1 numero 16

I Cantoni di AG (3) e NW (12), la Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165) così come l'Associazione mantello delle fondazioni di utilità pubblica della Svizzera (209) chiedono di prevedere un'eccezione all'imposizione dei giochi d'azzardo non solo quando sono assoggettati ad un'imposta speciale, ma anche nei casi in cui l'utile netto è destinato a scopi di utilità pubblica. Non da ultimo, a seguito della critica mossa dall'Ufficio federale di giustizia², col nuovo concordato sono state abrogate le imposte speciali – a parte una tassa dello 0.5 per cento per la lotta contro la dipendenza del vizio del gioco – allo scopo di poter destinare completamente l'utile netto a fini di utilità pubblica. Se ora l'eccezione all'IVA delle lotterie e altri giochi previsti dalla legge sulle lotterie è fatta dipendere dalla riscossione di un'imposta speciale, significa che i cantoni sarebbero costretti a introdurre altre imposte speciali. Di conseguenza, per l'eccezione all'imposta dovrebbe essere sufficiente la destinazione dell'utile netto a scopi di utilità pubblica.

Capoverso 1 numero 18

La soluzione di una parificazione, delle casse di disoccupazione alle casse di compensazione, per escludere dall'imposta anche le prime, è respinta. L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), il sindacato Unia (173) e alcuni altri partecipanti alla consultazione sottolineano la correttezza e necessità di estendere l'eccezione d'imposta alle prestazioni d'esecuzione, anche se rimproverano una lacuna nella descrizione delle attività concrete escluse dall'imposta.

Il PLS (52), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), Hotelleriesuisse (92), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104), la Federazione svizzera del turismo (118), l'Associazione svizzera dei droghieri (136), l'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (142), Gastrosuisse (181) e numerosi altri partecipanti alla consultazione di tutti i settori esigono che nella legge siano esplicitamente esclusi dall'imposta, come è attualmente il caso, anche le operazioni delle casse di compensazione per la formazione e il perfezionamento professionali. Alcuni chiedono la ripresa integrale dell'attuale numero 25 dell'articolo 18 LIVA. Gastrosuisse (181) e altri partecipanti alla consultazione del settore gastronomico rimproverano inoltre l'omissione di menzionare le altre prestazioni ad esse legate.

L'Unione Svizzera del Metallo (520) chiede di esaminare un'esenzione vera e propria d'imposta delle prestazioni delle casse di compensazione e degli uffici che effettuano la compensazione.

Capoverso 1 numero 19

In prevalenza, i partecipanti alla consultazione preferiscono la trasformazione da eccezione soggettiva a eccezione oggettiva all'imposta dei produttori agricoli. L'Unione svizzera dei contadini (64) motiva questa sua opinione col fatto che in futuro risulterà più evidente l'assoggettamento dell'agricoltore per tutte le altre operazioni. Si esprimono contro un cambiamento il PLS (52), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) e alcuni altri singoli partecipanti alla consultazione.

² L'Ufficio federale di giustizia ritiene di non essere stato consultato sulla questione.

La Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) desidera e-scludere dall'imposta anche le prestazioni di aiuto reciproco effettuate fra agricoltori, ed imporre unicamente le prestazioni effettuate a produttori non agricoli.

Prométerre (475) teme che la formulazione nel numero 19 (nell'edizione in lingua francese) possa suscitare l'impressione d'esclusione dall'imposta solo degli stadi di cifra d'affari successivi alla vera e propria produzione. Occorre quindi precisare nella legge che la produzione stessa è esclusa dall'imposta.

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104) desidera eliminare l'eccezione per il settore "agricolo", poiché l'argomento della modesta redditività fiscale è già tenuto in considerazione nello stabilire il limite di cifra d'affari. La diversificazione progressiva nel settore agricolo causerebbe distorsioni concorrenziali inaccettabili, nel caso in cui le attività di carattere edilizio e le offerte gastronomiche e alberghiere, p. es. agriturismo, continuassero ad essere effettuate anche in futuro in esclusione d'imposta.

Capoverso 1 numero 20

Il PS (56), la Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (130) e l'Unione svizzera delle professioni liberali (110) non sono d'accordo con la delega generale al Consiglio federale per definire le attività che non sono sovrane e che sono quindi imponibili. A livello di legge è indispensabile introdurre criteri d'ordine generale. Il PS chiede di poter disporre di maggiori informazioni in riferimento ai problemi di delimitazione delle prestazioni sovrane e delle prestazioni di demanio pubblico demandate a terzi.

La Schweiz. Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (506) chiede, che l'esercizio di funzioni di arbitrato continui ad essere considerato un atto sovrano non imponibile all'IVA. La Svizzera ha detenuto finora una posizione di primato sul piano internazionale di arbitrato, non da ultimo, perché, a differenza dell'Europa, l'attività di arbitrato non soggiace all'IVA. Una sua imposizione non origina semplificazioni amministrative come dimostrano le esperienze nell'UE.

Il Canton di NE (11) desidera che nella legge sia esplicitamente menzionato che le prestazioni sovrane, e di conseguenza escluse dall'imposta, possono essere effettuate anche tramite internet.

Ulteriori eccezioni richieste

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), tutti i Cantoni eccettuati AI (2), OW (13) e TI (18) che non si sono pronunciati su questo argomento, il PLR (47), la Camera fiduciaria (172), l'Unione dei trasporti pubblici (183) e numerosi altri partecipanti alla consultazione chiedono che le prestazioni effettuate fra istituzioni di diritto pubblico e nel quadro d'esecuzione di mandati siano escluse dall'imposta in un nuovo numero 21 (cfr. articoli 11 e 25).

La Società dei Veterinari Svizzeri (89) chiede di escludere dall'imposta anche la medicina veterinaria. L'esame dello stato di salute degli animali da reddito ha conseguenze dirette sulla qualità dei generi alimentari d'origine animale e costituisce un importante contributo alla salute pubblica. Non esistono motivi sostanziali per non escludere la medicina veterinaria dall'imposta, analogamente a tutte le altre professioni mediche.

La Suva (207) chiede al Consiglio federale una soluzione, per essere esclusa dall'imposta, nel quadro della revisione della LIVA. Ciò che la Suva riceve in rela-

zione al suo mandato di legge di prevenzione per la sicurezza sul lavoro (articolo 87 sul premio supplementare della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni; LAINF, RS 832.20). La Suva si riferisce in merito all'iniziativa parlamentare Triponez del 18 marzo 2002 (02.413). Un problema analogo esiste anche nell'assicurazione per infortuni non professionali, nel senso che gli importi provenienti dal premio supplementare dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, destinati all'ufficio svizzero prevenzione infortuni (upi), risultano parimenti gravati con l'IVA. Oltre a ciò, la Suva (207) desidera un'ulteriore eccezione d'imposta per la collaborazione fra assicuratori LAINF, risp. i responsabili esecutivi delle assicurazioni sociali, nel quadro della Commissione delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF (CSAINF) e la Commissione delle tariffe mediche Medizinaltarif-Kommission (MTK).

La Società Svizzera dei Farmacisti (133) chiede che nel numero 2 sia parimenti esclusa dall'imposta la vendita di medicinali in farmacie pubbliche, in caso contrario questa eccezione dev'essere completamente cancellata.

Capoverso 2

L'esame del contenuto della prestazione, effettuato indipendentemente dalla posizione del destinatario della prestazione, è approvato dalla maggioranza. L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), Pro Fonds (209) e alcuni altri partecipanti alla consultazione considerano una semplificazione a livello pratico il poter determinare la caratteristica di una prestazione basandosi esclusivamente sul suo contenuto senza dover tenere in considerazione la posizione di domicilio del destinatario della prestazione. Contro questo trattamento si esprimono in particolare il PLR (52) e l'Unione sindacale svizzera (66).

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102) e la maggioranza dei cantoni fanno osservare che nonostante il nuovo capoverso 2, le eccezioni d'imposta illustrate nel numero 5 (formazione e ricerca), nel numero 18 (prestazioni fra le casse di compensazione), nel numero 19 (prodotti agricoli della propria azienda) e nel numero 20 (prestazioni sovrane) sono riferite a elementi soggettivi, per cui il capoverso 2 nella sua attuale formulazione può creare eccezioni d'imposta ingiustificate all'atto della loro fornitura. È per questa ragione che, i citati consultati, propongono di completare l'articolo con la condizione per cui le prestazioni escluse dall'imposta a dipendenza delle caratteristiche del prestatore o del destinatario, questa esclusione vale solo per le prestazioni effettuate fra i menzionati contraenti. Anche la Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali (172) vede un problema e propone di regolare separatamente in un terzo capoverso le eccezioni che dipendono dall'esecutore della prestazione. In questo capoverso dovrebbe essere inserita parimenti la regola dell'attuale articolo 33a LIVA, anche se non giustificabile nella sistematica dell'imposta.

Caritas Svizzera (76) e la Croce Rossa Svizzera (157) desiderano l'introduzione esplicita nella legge della definizione data dal Tribunale federale delle operazioni preliminari. In questo modo è possibile evitare i problemi d'interpretazione, soprattutto nei rapporti a tre contraenti.

Art. 19 Prestazioni esenti

La Posta Svizzera (39) chiede l'esenzione per i servizi riservati della Posta e per le prestazioni dei trasporti pubblici.

Il Litra (93) e l'Associazione Traffico e Ambiente (199) sono d'avviso che per ragioni di efficienza di sussidi devono essere esentate dall'IVA le operazioni dei trasporti pubblici, come p. es. in Gran Bretagna. I prezzi risulterebbero più bassi e renderebbero più attrattivi i trasporti pubblici; il trasferimento dalla strada alla ferrovia ridurrebbe i prezzi e contribuirebbe ad assicurare il conseguimento degli obiettivi per la salvaguardia dell'ambiente e del clima. Le FFS (37) sono dello stesso avviso, anche se rinunciano per motivi politici a presentare una richiesta in tal senso.

La Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali (172) e singoli altri partecipanti alla consultazione chiedono anche in questo contesto un chiarimento del significato di prestazioni esenti.

Aerosuisse (80) e la Swiss International Airports Association (390) propongono di regolare esplicitamente nella legge l'esenzione dei negozi in zona franca. Come chiesto nella mozione Kaufmann (06.3211), dovrebbero poter essere esentate dall'imposta anche le vendite eseguite ai passeggeri provenienti dall'estero. Ciò contribuirebbe, in modo importante, a rafforzare la competitività dei trasporti aerei riferiti alla posizione strategica della Svizzera; per questo motivo l'articolo 19 dovrebbe essere completato con un corrispondente numero 11.

Capoverso 1

L'Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) chiede di poter trattare in esenzione d'imposta l'abbattimento e l'accatastamento di legname effettuati da terzi per l'esportazione.

Capoverso 1 numero 2

La Camera fiduciaria (172) reclama che tutti i mezzi di trasporto siano esenti dall'imposta quando sono utilizzati prevalentemente all'estero. Questa soluzione è applicata anche nell'UE, conformemente all'articolo 58 lettera a della direttiva sistematica sull'IVA del 28 novembre 2006.

Per l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) non esiste un motivo sistematico fiscale per giustificare un trattamento diverso della locazione e del noleggio di veicoli ferroviari e aeromobili rispetto agli altri mezzi di trasporto. Dato che all'estero la messa a disposizione per l'uso è considerata una prestazione di servizi e imponibile a determinate condizioni, esiste il pericolo di una doppia imposizione. L'articolo 19 capoverso 1 numero 2 potrebbe essere eliminato qualora la cessione di beni per l'uso – in corrispondenza alla richiesta dell'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) – fosse qualificata come una prestazione di servizi.

Capoverso 1 numero 3

La Camera fiduciaria (172) chiede, conformemente alle direttive UE in materia d'IVA, di rinunciare alla limitazione formulata nel numero 3, perché origina l'imposizione all'imposta svizzera sul valore aggiunto della controprestazione per la locazione di beni trasportati all'estero per l'utilizzazione temporanea, in conformità della procedura doganale.

Capoverso 1 numero 8

La Camera fiduciaria (172) e alcuni altri singoli partecipanti alla consultazione chiedono di mantenere al numero 8 il tenore dell'attuale regola.

Le FFS (37) e il Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (93) chiedono che, per uguagliare il trattamento alle imprese del traffico aereo, siano esentati

dall'imposta anche i lavori di riparazione e manutenzione ai veicoli ferroviari immatricolati all'estero, effettuati in Svizzera.

Le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono che, all'articolo 18 capoverso 1 numero 8 all'articolo 39 capoverso 1 numero 5,per la trasformazione e manutenzione di aeromobili, sia cancellata l'esigenza della fornitura e utilizzazione. Impedendo l'importazione in esenzione d'imposta di simili aeromobili, questo settore si trova penalizzato, poiché ostacolato a svilupparsi nelle sue attività aeree.

Capoverso 1 numero 9

La Camera fiduciaria (172) e altri singoli partecipanti alla consultazione propongono di formulare il secondo periodo, come segue: "Se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero, sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota di mediazione concernente l'operazione all'estero o le operazioni esenti in conformità di questo articolo".

Capoverso 1 numero 10

La Camera fiduciaria (172) e altri singoli partecipanti alla consultazione propongono di sostituire in modo conseguente anche in questo contesto il termine operazione con prestazione.

Capoverso 2

In prevalenza è accolta favorevolmente l'esenzione dall'imposta per i trasporti transfrontalieri in bus. L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65) desidera inoltre chiarire nel testo di legge che il trasporto in bus è riferito non solo alla rete dei trasporti pubblici, ma anche agli altri tipi di servizi di trasporto occasionale. Si pronunciano contro questa estensione dell'esenzione dall'imposta le FFS (37), l'UDF (45), la Società Svizzera dei Farmacisti (133) e l'Unione dei trasporti pubblici (183).

Le FFS (37), il Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (93) e la Camera fiduciaria (172) invitano a sostituire, all'articolo 19 capoverso 2, la disposizione potestativa "può esentare" con una norma di esenzione definitiva d'imposta, tipo "esenta dall'imposta".

La Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (593) chiede l'esenzione dall'imposta anche per i trasporti transfrontalieri lacustri (es. battelli) per analogia ai trasporti aerei, ferroviari e bus, visti i rapporti diretti di concorrenza.

Capitolo 3: Calcolo dell'imposta e aliquota d'imposta

Art. 20 Base di calcolo

La Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe (79), Pro Infirmis Svizzera (98), Pro Senectute Svizzera (100), l'Aiuto Svizzero ai Montanari (113), Cinésuisse (122), la Rega (124), la Fondazione ZEWO (131), la Società Svizzera di Belle Arti (140), la Spitex Associazione svizzera d'assistenza e cure a domicilio (159), la Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (161), la Fondazione per la protezione dei consumatori (162), la Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (197), la Winterhilfe Schweiz (200), WWF Svizzera (202), Pro Fonds (209) e la maggioranza dei partecipanti alla consultazione provenienti dal settore culturale, sociale, sanitario e ambientale chiedono il mantenimento a livello di legge della regola dell'attuale articolo 33

LIVA, dato che in questo articolo è definita la caratteristica di utilità pubblica e la delimitazione fra i doni esenti d'imposta rispetto alla sponsorizzazione imponibile. Senza questo articolo occorre nuovamente affrontare l'intera problematica di delimitazione già incontrata nel passato. Questa richiesta è condivisa anche dall'Associazione svizzera dei banchieri (62), dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101) così come altre università, dalla Federazione sportiva svizzera di tiro (117), dalla Swiss Olympic Association (167), dall'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), dall'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195), dall'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) e da alcuni altri partecipanti alla consultazione del settore economico.

Secondo l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), le partite di giro enumerate nell'articolo 3 lettera h numero 5 devono essere regolate nell'articolo 20 per motivi sistematici. La designazione di partite di giro dev'essere fatta dipendere unicamente dall'esigenza del pagamento effettuato in nome del cliente.

Capoverso 1

La Camera fiduciaria (172) e le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono di completare il capoverso 1 in modo che l'imposta sia calcolata sulla controprestazione *effettivamente* pagata.

Capoverso 2

La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) reclama che per il calcolo del consumo proprio sia stabilita una base di calcolo uniforme (p.es. prezzo di mercato, prezzo ai collaboratori, prezzo d'acquisto). Altrimenti può accadere per esempio che, per il membro di una società in nome collettivo valgano condizioni differenti da quelle per un impiegato o un azionista di una società anonima appartenente a un'unica persona. L'Associazione svizzera dei banchieri (62), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) propongono quindi di introdurre nella legge o nell'ordinanza una chiara definizione del termine "persone prossime".

Capoverso 3

Il Canton di ZG (23), Hotelleriesuisse (92), Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione del settore economico chiedono che per prestazioni al personale valgono solo le prestazioni che per legge e istruzioni dell'imposta federale diretta formano un reddito imponibile per il personale e che sono dichiarate come nel certificato di salario.

L'Associazione svizzera dei banchieri (62), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) domandano l'abolizione senza sostituzione dell'ultimo periodo del capoverso 3. Anche per il personale che detiene partecipazioni determinanti all'impresa devono essere applicate le normali regole per la base di calcolo dell'imposta nelle prestazioni effettuate al personale, altrimenti nella prassi sorgono problemi di difficile soluzione.

Capoverso 5

Il PS (56) si chiede come affrontare i casi di scambi di prestazioni quando esiste una differenza di valori delle prestazioni scambiate. Esso propone di attenersi al valore di mercato della corrispondente prestazione, senza tenere in considerazione la contropartita, affinché ogni prestazione sia imposta a sé stante.

Capoverso 7

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera una precisazione nella legge in modo che le permute di beni siano trattate come ribassi (diminuzioni di prezzo) nella misura del premio di permuta.

Art. 21 Imposizione dei margini

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) chiede che nel rescindere con disdetta i contratti leasing di veicoli, sia pagato come prezzo di acquisto non solo l'importo spettante alla società di leasing, ma anche il valore aggiunto eventualmente pagato all'ex detentore di leasing.

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) e la Camera fiduciaria (172) domandano che l'imposizione dei margini possa essere applicata non solo a merci di rivendita, ma anche per la vendita di beni d'investimento e mezzi d'esercizio.

Art. 22 Aliquote d'imposta

I pareri dei partecipanti alla consultazione sono divisi sulla questione di sapere se già nel modulo "Legge fiscale" debba essere limitato l'elenco delle prestazioni imponibili all'aliquota ridotta. Ciò vale anche per il problema di sapere se le prestazioni di ristorazione (senza bevande alcoliche) e di alloggio debbano essere imposte all'aliquota ridotta.

Nella sua presa di posizione l'Unione svizzera dei contadini (64), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), il Consiglio svizzero degli anziani (145), la Verband Schweizer Presse (208) e l'Unione Professionale Svizzera della Carne (230) accolgono favorevolmente la ripresa senza modifiche delle aliquote d'imposta sinora in vigore.

L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) domanda una restrizione del settore d'applicazione dell'aliquota ridotta come proposto nel modulo "2 aliquote".

Le FFS (37), il Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (93), la Federazione svizzera del turismo (118), l'Unione dei trasporti pubblici (183) e l'Associazione Traffico e Ambiente (199) chiedono d'imporre all'aliquota ridotta il trasporto pubblico di persone, come avviene già praticamente in tutti i Paesi dell'UE. Valgono esecutori di prestazioni di servizi di trasporto di persone, tutte le aziende dei trasporti pubblici che devono disporre di una concessione ai sensi dell'Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, di un'autorizzazione federale o cantonale.

Capoverso 1 lettera a

Il Canton di BE (4) e la Camera fiduciaria (172) osservano che menzionare il consumo proprio in questo articolo è sbagliato.

Capoverso 1 lettera a numero 2

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), la Federazione svizzera del turismo (118), Gastrosuisse (181) e parecchie loro associazioni cantonali, Hotel & Gastro Union (370), Hotel & Gastro formation (371), la Schweizer Cafetier Verband (434), la Schweizerische Hotelfachschule Luzern (513), la Vereinigung Schweizerischer Bahnhofswirte (554) e la Schweizer Brauerei-Verband (536) chiedono che la vendita di prodotti commestibili e bevande, eccettuate quelle alcoliche, sia imposta all'aliquota ridotta anche nell'ambito delle prestazioni di ristorazione, ai sensi previsti dal modello "2 aliquote". Nel caso contrario la situazione nell'attuale evoluzione di mercato risulterebbe insostenibile, nel rispetto del principio "uguaglianza delle forze nella concorrenza" e discriminerebbe il settore della ristorazione svizzera rispetto al commercio al dettaglio senza motivi oggettivi plausibili. Questa soluzione consente inoltre di soddisfare la mozione Hess (04.3655) accolta dal Consiglio federale e dal Consiglio degli Stati.

L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) approva la precisazione riferita ai distributori automatici. La Vending Associazione Svizzera (174) domanda che per i prodotti commestibili e le bevande offerti in distributori automatici sia esplicitamente applicabile l'aliquota ridotta. Questi partecipanti alla consultazione mettono successivamente in evidenza il fatto che il testo francese presenta delle differenze rispetto all'edizione in lingua tedesca e italiana e chiedono di provvedere ad adattarlo conformemente. Anche il Canton di BE (4) si esprime nel medesimo senso.

Capoverso 1 lettera a numeri 3 a 7

Il PS (56), la Società svizzera degli impiegati di commercio (61), l'Unione sindacale svizzera (66) e Angestellte Schweiz (452) chiedono l'imposizione all'aliquota normale per sementi, alimenti per animali, concimi e preparati fitosanitari. I numeri da 5 a 7 devono essere soppressi. È parimenti necessario un esame dell'imposizione all'aliquota normale per bestiame e cereali utilizzati non a scopi commestibili.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) suggerisce di sottoporre in linea generale all'aliquota ridotta le combinazioni di prestazioni menzionate nel numero 5 nell'ambito dei giardinieri e fioristi fino a un importo di 300 franchi, poiché le delimitazioni sono sempre difficili e causano un'incertezza permanente del diritto. Occorrerebbe inoltre fare un riferimento all'articolo 16.

Capoverso 1 lettera a numero 8

L'Associazione svizzera dei droghieri (136) suggerisce di precisare il termine "medicinali" con un riferimento alla legge concernente i medicinali.

Capoverso 1 lettera a numero 9

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Verband Schweizer Presse (208), la Schweizerische Interpretengesellschaft (525), Suisseculture (533), Autrici e autori della Svizzera (534), la Società delle arti visive (552), lo Schweizer Musikrat (570) e l'Association de la presse suisse romande (590) chiedono l'imposizione all'aliquota ridotta di tutti i prodotti della stampa indipendenti dai media (per i servizi online a pagamento, CD, DVD, ecc). Questo adattamento è necessario perché oggigiorno i prodotti di stampa e i beni culturali sono trasmessi, oltre alla forma stampata, sempre più sovente in forma digitale su supporti di dati.

Capoverso 2

Il Canton di VS (21) propone di prolungare di altri 10 anni nella legge l'applicazione dell'aliquota speciale per le prestazioni alberghiere.

La Federazione svizzera del turismo (118) si esprime chiaramente in favore di un'ulteriore applicazione dell'aliquota speciale per le prestazioni alberghiere. La prestazione alberghiera intesa come prestazione di servizi centrale dell'industria turistica è particolarmente sensibile ai prezzi. Un aumento di questi ultimi influisce negativamente sulle altre misure di promozione turistica, visto che questo settore si trova già in difficoltà a causa dei suoi prezzi troppo alti e svantaggio rispetto alla capacità competitiva dell'Europa dove, nella maggior parte dei Paesi, le prestazioni alberghiere sono imposte ad un'aliquota speciale. L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Hotelleriesuisse (92), la Federazione per l'albergheria e la ristorazione Gastrosuisse (181), la Schweizer Cafetier Verband (434), la Vereinigung Schweizerischer Bahnhofswirte (554) e la Schweizer Brauerei-Verband (536) desiderano rinunciare completamente ad una limitazione, per prevenire cambiamenti delle aliquote a scadenze troppo ravvicinate, qualora fosse introdotta un'aliquota unica o un modello a due aliquote. Eventualmente, potrebbe essere integrata nella legge un'esplicita limitazione del tempo d'applicazione dell'aliquota speciale, fino all'introduzione di un modello ad aliquota unica o di un modello a 2 aliquote.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) e la Società dei Veterinari Svizzeri (89) desiderano imporre le prestazioni alberghiere all'aliquota ridotta ed eliminare l'aliquota speciale. Anche Travail Suisse (67) e la Fondazione per la protezione dei consumatori (162) si esprimono in favore dell'eliminazione dell'aliquota speciale, sebbene essi desiderino imporre le prestazioni alberghiere all'aliquota normale.

Finché per i trasporti pubblici è applicabile l'aliquota normale, le FFS (37) e il Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (93) considerano impraticabile il mantenimento di un'aliquota speciale per le prestazioni alberghiere, sia per la sistematica fiscale, sia per altre ragioni.

Capitolo 4: Deduzione dell'imposta precedente

Il Canton di ZG (23), il PLR (47), l'UDC (55), Economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), Viscom (154), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), l'Associazione svizzera delle organizzazioni private Spitex (210), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), la Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono una rielaborazione del capitolo in base al concetto E-MWST.COM. Occorre partire dal principio che al contribuente spetta il diritto di dedurre l'imposta precedente nel quadro della sua attività aziendale (diritto connesso con l'uso). Il diritto a dedurre l'imposta precedente è vincolato quindi alla caratteristica aziendale. Il PPD (43), la Società dei Veterinari Svizzeri (89), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) e l'Associazione delle società anonime private (576) menzionano in questo contesto anche il Rapporto Spori e la mozione Imfeld "Deduzione dell'imposta precedente anche sugli investimenti a più lungo termine" (06.3733).

Art. 23 Imposte precedenti deducibili

Come illustrato poc'anzi nel quarto capitolo, diversi partecipanti alla consultazione chiedono una rielaborazione delle regole per la deduzione dell'imposta precedente in base al concetto E-MWST.COM. Essi respingono pertanto anche la menzione dello scopo d'uso al capoverso 2, perché altrimenti continua a sussistere il rischio di un rifiuto della deduzione d'imposta precedente nonostante l'uso aziendale. Oltre all'imposta precedente sui costi di finanziamento, nel disegno di legge in parola sono messe in discussione anche la deduzione d'imposta precedente sui costi di costituzione, sugli investimenti e acquisti infruttuosi. Considerato che prassi e giurisprudenza svizzere limitano la deduzione dell'imposta precedente in modo notevolmente più accentuato di quello che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee esprime nelle sue numerose decisioni, l'economia svizzera deve sopportare svantaggi concorrenziali nel confronto internazionale. Oltre a questo, le relazioni fra l'AFC e i contribuenti sono inutilmente disturbate.

Il PLR (47) e Viscom (154) reclamano l'autorizzazione senza limiti della deduzione d'imposta precedente per veicoli utilizzati a scopi aziendali.

Capoverso 1

L'Associazione svizzera dei banchieri Swiss Banking (62), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) propongono una nuova formulazione della lettera a, per evitare il pericolo che non sia possibile dedurre l'imposta precedente sulle "note di credito che sostituiscono la fattura" emesse dal destinatario della prestazione.

Tax Partner AG (535) osserva che nel confronto con terzi ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 (calcolo dell'imposta di consumo proprio per prestazioni a persone prossime) deve esistere per legge la garanzia che anche sulla parte di controprestazione fittizia (ossia anche senza corrispondente fattura) resta assicurata la deduzione d'imposta precedente, per esempio completando in tal senso la lettera a.

La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) chiede che la deduzione dell'imposta precedente sia ammessa anche sulle spese forfetarie, per evitare che ogni singola spesa debba essere comprovata singolarmente.

Capoverso 2 lettera c

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) approva il diritto alla deduzione dell'imposta precedente anche sulle spese inerenti al valore del terreno.

Capoverso 2 lettera d

Il PLS (52), Swiss Banking (62), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Economiesuisse (68), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), il Centre Patronal (77), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Gastrosuisse (181) e alcune delle sue associazioni cantonali, l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195), l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) così come altri partecipanti alla consultazione provenienti dal settore economico chiedono, per analogia al nuovo certificato di salario, di poter dedurre le imposte precedenti per regali fino al valore di 500 franchi per destinatario e per ricorrenza.

La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) rimprovera il limite troppo basso di franchigia per i regali, e la difficoltà, risp. Impossibilità, ad attribuire il valore ai singoli destinatari.

Capoverso 4

Prométerre (475) desidera sostituire la regola del capoverso 4 con un sistema in cui i produttori di beni agricoli e silvicoli, così come i giardinieri, possano dedurre l'imposta precedente sulle loro prestazioni preparatorie, anche se le forniture sono escluse dall'imposta. L'obiettivo è quindi quello di ottenere l'esenzione d'imposta vera e propria per i produttori del settore. Quest'esigenza è motivata dal fatto che sarebbe ingiusto che tutte le fasi successive di cifra d'affari diano diritto alla deduzione dell'imposta precedente e che, invece, allo stadio di produzione non esista il diritto. La richiedente chiede eventualmente una deduzione forfettaria.

Art. 24 Esclusione della deduzione dell'imposta precedente

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) chiede l'abrogazione senza sostituzione del capoverso 2. Al suo posto suggerisce d'integrare, nel progetto di legge, la disposizione contenuta tuttora nell'articolo 15a OLIVA sottoforma di un nuovo articolo 59 capoverso 5, secondo il quale hanno diritto a dedurre l'imposta precedente anche le fatture che non adempiono pienamente le esigenze di legge, ma a condizione che permettano d'identificare chiaramente l'acquirente della prestazione.

La Federazione sportiva svizzera di tiro (117), l'Associazione Svizzera di Football (138), la Swiss Olympic Association (167) e numerosi altri partecipanti alla consultazione del settore dello sport, così come la Camera fiduciaria (172) invitano ad abrogare senza sostituzione il capoverso 2, poiché crea al contribuente nuovi obblighi di controllo e conseguenti rischi finanziari. A parte questo, la disposizione è in contraddizione con il criterio di "semplificazione" che la totale revisione della legge sull'IVA si prefigge appunto come obiettivo principale.

Art. 25 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Osservazione: Il progetto di legge IVA prevede anche in futuro nell'articolo 25 una riduzione della deduzione d'imposta precedente per il contribuente che riceve sussidi e/o doni. Nelle cifre 6.1 e 6.2 del Rapporto esplicativo del progetto trasmesso in consultazione sono messe in discussione diverse alternative di trattamento dell'IVA dei sussidi e dei doni. Tutte queste alternative hanno in comune la rinuncia alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente. I pareri espressi dai partecipanti alla consultazione in merito alla riduzione della deduzione d'imposta precedente per ricezione di sussidi e/o doni, sono pertanto illustrati nelle cifre 3.3.1 risp. 3.3.2 del presente Rapporto.

Capoverso 1

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera sostituire il termine "scopi" con "attività aziendali", affinché sia fatto, il più sovente possibile, un chiaro riferimento connesso con l'uso (cfr. articolo 23).

Le FFS (37) e il Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (93) chiedono che per ragioni di efficienza di riscossione, sia completato il capoverso 1 in modo tale da

rinunciare a una riduzione della deduzione d'imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione, nei casi in cui i ricavi complessivi delle operazioni escluse dall'imposta siano solo di minima entità. Infatti, le piccole cifre d'affari escluse dall'imposta, che sono realizzate con prestazioni imponibili, causano costi notevoli (p. es. cambio di denaro e vendita di biglietti). Le FFS (37) chiedono di non effettuare una riduzione della deduzione d'imposta precedente quando i ricavi da operazioni escluse dall'imposta risultino inferiori al 2 per cento della cifra d'affari aziendale. Secondo il Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (93) questo limite dovrebbe essere situato attorno al 5 per cento della cifra d'affari aziendale.

Capoverso 2

La Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali, Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (101) così come l'Universität Bern, la Berner Fachhochschule und PH Bern (482) raccomandano di ancorare nella legge che, il demandare un'attività da parte di istituzioni pubbliche a istituzioni di diritto pubblico incaricate della formazione secondo l'articolo 18 numero 5 lettera a, aa, bb, sia considerato analogamente agli "altri contributi di diritto pubblico" ai sensi della lettera a, e che, di conseguenza ,non faccia parte della controprestazione. Inoltre, esse desiderano che, nell'introduzione al capoverso 2, sia evidenziato che simili contributi possono anche essere trasmessi a terzi senza perdere il loro carattere originario di "altri contributi di diritto pubblico", poiché la mancanza di questa formulazione nella LIVA tuttora in vigore, continua a dar adito a problemi di delimitazione.

La Camera fiduciaria (172) è dell'avviso che, le riduzioni delle deduzioni d'imposta precedente siano un'occasione per generare ricavi d'IVA semplicemente in funzione della forma di finanziamento dell'impresa. Questo controsenso dev'essere eliminato e non incoraggiato come accade al capoverso 2. Quest'ultimo dev'essere cancellato. Oltre a ciò, è necessario sopprimere al capoverso 3 il riferimento all'articolo 3 lettera h, dato che potrebbe originare malintesi d'interpretazione.

Il Canton di ZG (23), la Camera fiduciaria (172) e la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) chiedono che, nell'eventualità in cui dovesse restare in vigore l'applicazione della riduzione della deduzione d'imposta precedente al ricevimento di sussidi, essa sia limitata ai sussidi ai sensi della legge sui sussidi.

Art. 26 Sgravio fiscale successivo

La Camera fiduciaria (172) chiede che il contribuente sia legittimato a comprovare il valore attuale anche in altri modi di quelli descritti nel capoverso 2: ciò consentirebbe di giungere a soluzioni maggiormente pertinenti.

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) reclama parimenti l'obbligo di conservazione, durante 10 anni, dei documenti aziendali necessari al calcolo dello sgravio fiscale successivo per immobili, ragion per cui è necessario adattare in modo corrispondente anche le quote di ammortamento.

Art. 27 Consumo proprio

Una netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione preferisce eliminare l'imposizione del consumo proprio riferito alle costruzioni.

Nelle loro prese di posizione, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (102), i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GL (8), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20) e VS (21), Stadt Zürich (291), il PLR (47), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104), l'Associazione svizzera per la comunicazione visuale (154), la Fédération romande immobilière (87), la Camera ticinese dell'economia fondiaria (106), la Società svizzera degli ingegneri e architetti (107), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) approvano l'abolizione dell'imposizione del consumo proprio in riferimento alle costruzioni. Come motivo essi sostengono che anche in altri settori siano abolite le distorsioni concorrenziali. Se queste ultime devono essere eliminate, ciò deve avvenire - come proposto da singoli partecipanti alla consultazione - in modo conforme al sistema, assoggettando all'imposta il settore immobiliare e non imponendolo a titolo di consumo proprio. L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) considera l'eliminazione dell'imposizione del consumo proprio riferito alle costruzioni come una corretta conseguenza dell'estensione delle modifiche della prassi effettuate in questo settore nell'anno 2005. La Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) approva questa nuova regola, perché col diritto in vigore esistono notevoli rischi, in particolare nella delimitazione fra i normali lavori di manutenzione esclusi dall'imposta e i lavori imponibili eseguiti dal servizio tecnico degli ospedali, rendendo gli ospedali insicuri nell'allestimento dei loro rendiconti.

Il Canton di BE (4) teme che l'abrogazione del consumo proprio riferito alle costruzioni dia adito a nuovi problemi di delimitazione. Devono inoltre essere chiarite anche le ripercussioni sull'attuale prassi in materia di costruzioni eseguite per proprio conto risp. per conto di terzi.

I Cantoni dei GR (9), NE (11), ZH (24) e BL (25), il PS (56), la Società svizzera degli impiegati di commercio (61), l'Unione sindacale svizzera (66) e Angestellte Schweiz (452) temono che l'abolizione dell'imposizione del consumo proprio riferito alle costruzioni causi importanti perdite del gettito d'imposta e un ingiustificato privilegio fiscale delle imprese generali e consorzi, rispetto alle piccole aziende del settore delle costruzioni. La maggior parte di questi partecipanti alla consultazione desidera tuttavia limitare l'imposizione del consumo proprio ai casi in cui le imprese edili (impresa di costruzione, architetto, impresa di pittura, ecc.) eseguono costruzioni o sistemazioni in proprio, a scopo di locazione o vendita senza opzione.

L'Unione dei trasporti pubblici (183) chiede una semplificazione della formulazione di questo articolo e una rinuncia all'imposizione delle proprie prestazioni nei casi di investimenti a finanziamento misto.

Il PLS (52), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Economiesuisse (68), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), il Centre Patronal (77), Hotelleriesuisse (92), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schwiez (94), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Gastrosuisse (181), la Schweizer Cafetier Verband (434) e altri partecipanti alla consultazione provenienti dal settore della ristorazione, l'Unione Svizzera del Metallo (520) e l'Associazione delle società anonime private (576) reclamano che, conformemente al nuovo certificato di salario, non sia dovuto nessun consumo proprio per regali fino a un valore di 500 franchi per destinatario e ricorrenza.

Il Canton di ZG (23) e la Camera fiduciaria (172) chiedono che le prestazioni effettuate dal datore di lavoro al personale siano trattate dalla LIVA aggiunto nello stesso modo delle imposte federali dirette. Ciò è chiesto anche dalla Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232), la quale domanda che gli orologi utilizzati dai collaboratori dell'azienda per scopi pubblicitari non siano più imposti al consumo proprio.

La Camera fiduciaria (172) chiede che il contribuente abbia diritto a calcolare e comprovare il valore attuale del bene, anche in modo diverso dalla riduzione fissa e lineare delle quote di ammortamento, per consentire soluzioni più conformi.

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) chiede che i documenti aziendali necessari per il calcolo del consumo proprio di immobili siano parimenti conservati durante 10 anni, con un corrispondente correttivo delle quote di ammortamento.

Capitolo 5: Nascita e prescrizione del credito fiscale e del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Le Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono, analogamente alla Camera fiduciaria (172) una rielaborazione del capitolo sulla base del concetto E-MWST.COM. Qualora, contrariamente alle aspettative, fosse mantenuto il concetto del progetto trasmesso in consultazione, esse desiderano che le proposte di modifiche della Camera fiduciaria (172) siano integrate in questo capitolo.

Il Canton di ZG (23), il PLR (47), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), la Camera fiduciaria (172), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) reclamano una disposizione di legge affinché il credito fiscale sia rappresentato dalla differenza fra l'imposta dovuta sulle operazioni in Svizzera risp. ottenute dall'estero e l'imposta precedente deducibile nel medesimo periodo. Inoltre, questa precisazione dev'essere integrata nella parte materiale della legge, dato che non si tratta di una questione di diritto procedurale. Mantenere criteri di considerazione separati, come illustrato nel progetto in esame, significa creare complicazioni nelle disposizioni in materia di prescrizione.

Art. 28 Nascita del credito fiscale

I Cantoni di ZH (24) e BL (25) e la Camera fiduciaria (172) chiedono di rinunciare a limitare a tre mesi il termine di scadenza per l'emissione della fattura, dato che finora anche dopo la scadenza dei tre mesi non sono stati finora accertati abusi. Anche l'Unione dei trasporti pubblici (183) è di questo avviso, visto che questa disposizione in casi speciali causa regolarmente problemi ed è di difficile applicazione.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) desiderano che nei pagamenti anticipati il credito fiscale sorga solo al momento della contabilizzazione come cifra d'affari nel conto economico e non già al momento dell'incasso del pagamento anticipato.

Art. 29 Nascita del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

L'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (192) domanda che, la prova del pagamento dell'imposta all'importazione possa essere apportata anche differentemente da un documento stampato ufficiale d'importazione, in particolare per mezzo di chiarimenti amministrativi interni effettuati dall'AFC presso l'Amministrazione federale delle dogane. Ha poco senso che l'Amministrazione delle dogane emetta al contribuente documenti che egli deve in seguito tenere a disposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. La soluzione migliore sarebbe che l'Amministrazione delle dogane comunichi all'importatore (tramite il dichiarante doganale) semplicemente il numero di ricevuta e l'importo dell'imposta all'importazione, invece di emettergli un documento. Nel corso di un controllo effettuato dall'AFC, l'importatore può comunicare questo numero come prova del suo diritto a dedurre l'imposta precedente. Questa soluzione permette all'AFC di compiere il suo controllo in modo efficace, dato che può verificare la correttezza della deduzione all'interno dell'amministrazione.

La Camera fiduciaria (172) fa osservare che l'articolo dev'essere completato con una lettera d, in cui sia stabilito il momento della nascita del diritto alla deduzione dell'imposta precedente riferito allo sgravio fiscale successivo. Vale come momento quello in cui si verificano i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente.

Art. 30 Prescrizione del credito fiscale

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione approvano la riduzione a 10 anni del termine di prescrizione assoluta e la riduzione a 2 anni del termine di prescrizione riferito ai controlli fiscali.

L'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) respinge l'accorciamento del relativo termine di prescrizione a due anni riferito ai controlli. Il Canton di ZH (24) chiede l'abolizione senza sostituzione dei capoversi 2 e 3. In caso contrario, è possibile che una procedura cada in prescrizione durante il periodo in cui è pendente davanti al Tribunale amministrativo federale, nella misura in cui l'AFC non ha più la competenza per applicare provvedimenti di interruzione della prescrizione. Una durata di procedura superiore ai due anni è possibile in casi complessi, senza che si verifichino ritardi. Le procedure giudiziarie che si protraggono oltre il previsto presso l'AFC devono essere rimediate tenendole sotto sorveglianza giuridica.

Il PS (56), la Società svizzera degli impiegati di commercio (61), l'unione sindacale svizzera (66) e Angestellte Schweiz (452) respingono la riduzione del termine di prescrizione assoluta e chiedono di rielaborare la nuova regola dei termini allo scopo di accelerare le procedure senza dar adito a ritardi.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) chiedono che questo articolo sia conforme all'articolo 74, per cui occorre precisare nel capoverso 2, che il termine di prescrizione di due anni è applicabile solo sul periodo controllato.

La Camera fiduciaria (172) chiede una nuova formulazione del capoverso 2: "La prescrizione può essere interrotta solo con una dichiarazione inoltrata per scritto in merito alla determinazione o correzione dell'imposta. La dichiarazione di interruzione della prescrizione riduce il termine di prescrizione fissandolo a due anni".

La Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) è dell'avviso che, anche se i problemi importanti sono stati in parte risolti, gli articoli 30 e 31 apportano dei miglioramenti ("Verfahrensfairness"). Essa trova, in particolar modo, complicati e difficilmente comprensibili i termini utilizzati nel progetto di legge, ciò che può causare incertezze giuridiche presso il contribuente.

Art. 31 Prescrizione della deduzione dell'imposta precedente

La Camera fiduciaria (172) chiede una nuova formulazione del capoverso 3: "La prescrizione di cui al capoverso 1 è interrotta da un atto di esazione o dilazione. Esiste un atto di esazione solo quando l'AFC fa valere un concreto credito d'imposta". La Camera fiduciaria adduce come motivo che lo strumento per far valere un atto di esazione è stato finora massicciamente usato dall'AFC.

Titolo terzo: Imposta sulle prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero (imposta dei destinatari)

Il PS (56) propone di sostituire la locuzione "imposta a carico dell'acquirente" con "imposta a carico dell'acquisto", dato che nessun acquirente è tassato come soggetto (cfr. anche art. 9 cpv. 3).

Titolo quarto: Imposta sulle importazioni (imposta di importazione)

Per il PS (56) non è chiaro per quale motivo le disposizioni concernenti l'Amministrazione delle dogane siano state sistematicamente spostate da quelle della procedura concernente l'imposta sul territorio svizzero e l'imposta a carico dell'acquirente. Anche la Camera fiduciaria (172) si rammarica che nel quadro dell'imposta sulle importazioni le prescrizioni materiali e quelle di procedure siano state regolate insieme, mentre il loro regolamento, per quanto concerne l'imposta sul territorio svizzero, è separato. Sarebbe meglio regolamentare anzitutto il complesso del diritto materiale e successivamente il diritto procedurale.

La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) esige un'ulteriore armonizzazione delle necessità di diritto doganale e di diritto dell'IVA.

Art. 36 Diritto applicabile e autorità competente

La Camera fiduciaria (172) auspica un riesame del coordinamento tra l'AFC e l'Amministrazione federale delle dogane. Non si devono più verificare valutazioni divergenti della medesima fattispecie da parte di queste due autorità.

Art. 39 Importazioni esenti d'imposta

La Posta Svizzera (39) osserva che, in virtù di una modifica della prassi delle autorità fiscali riconducibile alla revisione della legge sulle dogane, gli invii di mailing dall'estero non approfittano più dell'esenzione di imposta a favore dell'importazione di oggetti in piccole quantità, di valore insignificante o che producono un esiguo gettito di imposta, ma sono trattati come invii collettivi e tassati globalmente.

L'importazione in Svizzera di simili invii subisce un peggioramento rispetto allo spazio UE. In base all'esplicito regime speciale degli articoli 92–94 dell'attuale ordinanza sull'esenzione doganale "gli stampati pubblicitari come ad esempio cataloghi, listini di prezzi, istruzioni d'uso o promemoria relativi alla vendita o alla locazione degli oggetti offerti"ivi menzionati, sono esentati dalle tasse di entrata nel caso in cui le offerte provengono da una persona domiciliata all'infuori del territorio doganale della Comunità. Per evitare una disparità di trattamento la Posta Svizzera (39) esige l'inserimento, nella legge, di un disciplinamento corrispondente, ad esempio con un nuovo numero 12 all'articolo 39.

Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) propongono lo stralcio, dall'articolo 19 capoverso 1 numero 8 e dall'articolo 39 capoverso 1 numero 5, dell'esigenza della fornitura e dell'utilizzazione, in caso di ristrutturazioni e in caso di manutenzione, di aeromobili. Qualora esentare l'importazione d'imposta di simili aeromobili non fosse possibile, si ostacolerebbe la crescita del ramo settoriale che si occupa dell'esercizio degli aerei aziendali. Esse esigono inoltre che venga stralciato l'ultimo periodo del numero 5 e che al suo posto venga prescritta un'utilizzazione sostanziale. Secondo loro simile utilizzazione è data se, almeno un terzo della prestazione effettiva di volo, è effettuata nel traffico aereo commerciale internazionale.

Art. 40 Calcolo dell'imposta

La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) pretende un'ampia semplificazione della regolamentazione in materia di fatturazione in valuta estera all'interno delle relazioni di gruppo.

Art. 47 Interesse rimuneratorio

La Swiss Olympic Association (167) esige che l'interesse rimuneratorio sia adeguato alle condizioni usuali del mercato, che sia verificato periodicamente e che sia inserita una corrispondente disposizione nella legge.

Art. 48 Riporto del pagamento dell'imposta

I Cantoni di ZH (24) e BL (25) esigono che le persone contribuenti registrate presso l'AFC, che conteggiano l'imposta secondo il metodo effettivo, possano dichiarare l'imposta sulle importazioni nel quadro della procedura di trasferimento, purché effettuino regolarmente ingenti importazioni di merci soggette all'imposta sulle importazioni. Si deve invece rinunciare all'esigenza di un'eccedenza di imposta precedente proveniente dall'esportazione di merci, perché questo fatto provoca una distorsione non giustificata della concorrenza.

La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) caldeggia il mantenimento della procedura di trasferimento.

Titolo quinto: Procedura relativa all'imposta sul territorio svizzero e all'imposta a carico dell'acquirente

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) e la Camera fiduciaria (172) constatano invero miglioramenti nel settore della procedura, ma considerano tuttora irrisolti i problemi centrali che suscitano un sentimento di disparità di trattamento nelle imprese. Esse ritengono che il diritto procedurale non sia strutturato in maniera logica. Inoltre criticano il fatto che il metodo, il tipo e il periodo di conteggio siano inseriti nel capitolo "Diritti e obblighi dei contribuenti" e che nel medesimo capitolo siano disciplinati anche la forma della fattura, l'indicazione dell'imposta, il pagamento, la restituzione e il condono dell'imposta. Esse censurano infine il fatto che le disposizioni relative al giudice civile e al trasferimento dell'imposta figurino sotto i diritti e i doveri delle autorità e che la verifica dei contribuenti da parte dell'AFC sia considerata come parte della procedura di decisione e di reclamo.

Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), la Camera fiduciaria (172), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) nonché l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) obiettano che le prescrizioni di procedura non comportino una sufficiente sicurezza giuridica per i contribuenti. Essi esigono pertanto una rielaborazione integrale delle disposizioni procedurali e –fatta eccezione il Cantone di ZG (23) – che la normativa in materia di giudicato sia ripresa dal concetto del D-LIVA.COM (art. 35).

Il PS (56) critica il fatto che lo Stato, rispettivamente l'AFC, subisca la minaccia della perdita dei diritti di controllo e d'incasso in caso d'inosservanza dei suoi obblighi procedurali, mentre le conseguenze a livello di contribuente sono poco chiare (p. es. in caso di tenuta non conforme della contabilità, articoli 58 e 74) o il contribuente viene addirittura ricompensato con nuovi diritti (tassazione dell'imposta precedente). Il PS esige pertanto che i diritti e gli obblighi dei partecipanti siano meglio ponderati.

Art. 50 Principi

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione [il Cantone dei GR (9), il PLS (52), il Centre Patronal (77), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65) e Gastrosuisse (181)] caldeggiano gli sforzi dell'AFC in vista di una migliore trasparenza in ambito di "definizione della prassi". Praticamente tutti propongono che la legge stabilisca che tutte le definizioni di prassi concernenti i contribuenti siano pubblicate tempestivamente, per scritto e sulla pagina Internet dell'AFC, per poterne garantire l'aggiornamento. Il PLS (52) e il Centre Patronal (77) auspicano, inoltre, la comunicazione tramite e-mail agli interessati registrati. I Cantoni di ZH (24) e BL (25) desiderano che la legge consacri un unico articolo a queste disposizioni. Secondo loro dovrebbe d'altra parte essere pubblicata almeno due volte l'anno una raccolta ordinata sistematicamente di tutte le istruzioni, decisioni e definizioni della prassi in vigore. Per quanto concerne le istruzioni, decisioni e definizioni della prassi non pubblicate e quelle non contenute nella raccolta ordinata sistematicamente e precedenti l'ultimo aggiornamento, è applicabile per analogia l'articolo 8 capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni (LPubl, RS 170.512).

Alcuni partecipanti alla consultazione osservano che il capoverso 3 di questa disposizione non comporta alcuna conseguenza giuridica e che non sarebbe quindi di alcuna utilità in questa forma. Il PLR (47), Viscom (154), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) suggeriscono pertanto che l'inosservanza di questa disposizione comporti una responsabilità dello Stato (segnatamente per quanto concerne la mancata trasferibilità dell'imposta e tutti gli altri inconvenienti).

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) propone di formulare questa norma in maniera più incisiva, in modo che costringa l'AFC alla pubblicazione. In particolare essa auspica che siano anche previste "sanzioni" tali da consentire al contribuente di optare o no, a favore della loro validità nei propri confronti in caso di mancata pubblicazione. A suo modo di vedere rientrano nel concetto di definizione della prassi anche le decisioni su reclamo cresciute in giudicato, rilevanti per una più vasta cerchia di persone contribuenti.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), la Swiss Retail Federation (198), l'Unione Professionale Svizzera della Carne (230), l'Unione Svizzera degli installatori elettricisti (190), l'Unione Svizzera del Metallo (520), Gastrosuisse (181) e altre associazioni del settore della ristorazione appoggiano che il principio del trattamento indulgente dei contribuenti sia espressamente mantenuto nella legge. Per la maggioranza di questi partecipanti alla consultazione questa disposizione deve altresì costituire una massima cogente dell'applicazione della legge nella prassi. Si esige inoltre che la Divisione principale IVA si impegni con tutte le sue forze affinché questa regolamentazione non sia sostenuta soltanto a parole.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) auspica che l'emanazione e la pubblicazione di istruzioni e decisioni sia effettuata unicamente d'intesa con l'organo consultivo.

Capitolo 1: Diritti e obblighi procedurali

Sezione 1: Diritti e obblighi dei contribuenti

Art. 52 Autotassazione

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) suggerisce di modificare la rubrica da "Autotassazione" in "Autodichiarazione", perché non sia effettuata una tassazione in senso vero e proprio. La Camera fiduciaria preferirebbe la rubrica "Inoltro del rendiconto".

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) richiedono la possibilità del rendiconto online dell'IVA.

Art. 53 Correzione delle lacune nel rendiconto

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione si esprimono a favore dell'introduzione della finalizzazione dei rendiconti di IVA alla chiusura dell'esercizio commerciale.

L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) considera importante che le misure già note nella prassi siano ora ancorate nella legge.

L'Associazione svizzera dei droghieri (136) e la Swiss Retail Federation (198) ne intravedono i vantaggi soprattutto nella possibilità della rettifica retroattiva di errori

del rendiconto. IL PLS (52) e l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) respingono invece la finalizzazione del rendiconto di IVA dopo la chiusura dell'esercizio commerciale.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) ritengono troppo corti 180 giorni per la correzione delle lacune, ragione per cui il termine deve essere stralciato, e la rettifica deve essere operata soltanto nel periodo successivo. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) propone di estendere da 180 a 360 giorni il termine per la correzione retroattiva degli errori nel rendiconto. Se del caso, il termine più lungo potrebbe applicarsi solamente alle imprese di determinate dimensioni o complessità (ad esempio le imprese quotate in borsa). L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) ritiene inutile che la rettifica del rendiconto sia effettuata nella forma prescritta dell'AFC, poiché i capoversi 1 e 2 sono già formulati in maniera abbastanza chiara. La dichiarazione deve pertanto essere effettuata al più tardi nel rendiconto del secondo trimestre.

La Camera fiduciaria (172) esige che non si parli di constatazione di lacune "in tale occasione", bensì "nel quadro dell'allestimento della chiusura annuale", perché la determinazione della cifra d'affari non evidenzia tutte le possibili lacune dell'autodichiarazione. Sarebbe inoltre auspicabile che la legge menzioni espressamente l'obbligo di rettificare lacune ancora più remote – già esistente attualmente in virtù del principio dell'autotassazione – sempre che non siano cresciute in giudicato.

Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), la Camera fiduciaria (172), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) reclamano inoltre che fino al giudicato tutti i rendiconti dei contribuenti possano essere rettificati retroattivamente e che possa essere richiesta la restituzione delle imposte pagate per errore.

Art. 54 Metodo di rendiconto

Capoverso 3

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione caldeggia l'aumento a 5 milioni di franchi del limite di cifra d'affari e l'aumento a 100 000 franchi del limite di imposta.

Nel quadro del parere di Economiesuisse (68) l'Aargauische Industrie- und Handelskammer esige un aumento a 10 milioni di franchi del limite di cifra d'affari e la rinuncia al limite di imposta, dacché di difficile determinazione. Anche l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) auspicherebbero la rinuncia completa del limite d'imposta, questo soprattutto perché le imposte precedenti possono differire enormemente in funzione del ramo settoriale. Il limite di imposta fa sì che, nel caso di una cifra d'affari sensibilmente minore, un'impresa di prestazioni di servizi non possa più effettuare il rendiconto con le aliquote saldo come un'impresa commerciale, sebbene presso le imprese di prestazioni di servizi risultino minori imposte precedenti.

La Società Svizzera dei Farmacisti (133) chiede che il limite di cifra d'affari sia aumentato a 10 milioni di franchi per le farmacie e che il limite di imposta sia fissato in 200 000 franchi. Anche Gastrosuisse (181) auspicherebbe volentieri un limite di imposta più elevato per il settore della ristorazione.

La CDCF (102), i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GE (6), GL (8), GR (9), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), BL (25) e BS (26), il PS (56), SIC Svizzera (61), l'Unione sindacale svizzera (66) e Angestellte Schweiz (452) intravedono un elevato potenziale di abusi nei limiti di cifra d'affari e di imposta proposti. Solamemte i Cantoni di GE (6) e GR (9), nonché Angestellte Schweiz (452) propongono pertanto di mantenere i limiti attuali di cifra d'affari e di imposta.

Il Forum PMI (503) reclama che il limite di cifra d'affari e d'imposta sia stabilito a livello di ordinanza, affinché il Consiglio federale possa reagire in maniera flessibile qualora l'estensione del campo di applicazione del metodo dell'aliquota saldo dovesse comportare modifiche non desiderate del gettito dell'imposta.

Capoverso 4

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione caldeggia la verifica dell'adeguatezza delle aliquote saldo da parte del Controllo federale delle finanze.

Il PLR (47), Viscom (154), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) osservano che il metodo dell'aliquota saldo è sì apportatore di agevolazioni amministrative, ma ha anche per effetto di trasformare l'IVA in un'imposta forfetaria sulle imprese, con la conseguenza che nelle decisioni imprenditoriali confluiscono in definitiva considerazioni fiscali, circostanza che potrebbe influenzare la concorrenza tra imprese nella medesima situazione. Per le imprese è pertanto determinante sapere sulla scorta di quali considerazioni di economia aziendale l'AFC ha stabilito le aliquote di saldo. Soltanto grazie a questa trasparenza è possibile constatare in maniera semplice se l'aliquota saldo si adegua alla propria impresa. La Camera fiduciaria (172) esige pertanto che l'AFC renda pubbliche le basi di calcolo per la fissazione delle aliquote saldo.

Il PLR (47), il PLS (52), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104), la Società Svizzera dei Farmacisti (133), Viscom (154), Gastrosuisse (181) e ulteriori associazioni del settore della ristorazione, l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Unione Professionale Svizzera della Carne (230), l'Unione Svizzera del Metallo (520) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) esigono che l'AFC stabilisca l'entità delle aliquote saldo in collaborazione con le associazioni pertinenti del ramo. Pertanto essi ritengono inutile in genere una verifica da parte del Controllo federale delle finanze.

Il PS (56) esige lo stralcio della verifica delle aliquote saldo da parte del Controllo federale delle finanze, perché esso è contrario al sistema e comporta un inutile dispendio. Il Forum PMI (503) chiede che l'ordinanza disciplini la forma della verifica da parte del Controllo federale delle finanze, il relativo rapporto e le possibili conseguenze di tale verifica.

Il PLS (52) e il Centre Patronal (77) auspicano inoltre che, in caso di investimenti ingenti, l'impresa possa chiedere la restituzione di una parte delle imposte precedenti all'infuori del metodo dell'aliquota saldo.

Capoverso 5

La CDCF (102), i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GE (6), JU (7), GL (8), GR (9), LU (10), NE (11), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), BL (25) e BS (26), la Swiss Olympic Association (167), nonché numerose associazioni

e federazioni sportive, Pro Fonds (209), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), Stadt Zürich (291), l'Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) e la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) sostengono un'equiparazione possibilmente ampia dei metodi dell'aliquota saldo e delle aliquote forfetarie. Essi propongono pertanto di applicare un solo concetto e di ridurre, in maniera analoga alla norma del capoverso 6, l'attuale termine di conservazione di quindici anni del rendiconto con le aliquote forfetarie. Essi ritengono in maggioranza che di rendiconto con le aliquote forfetarie è stata ripresa al capoverso 5 in una forma inutilmente restrittiva. Anche la Camera fiduciaria (172) condivide questo parere.

La Swiss Olympic Association (167) e numerose altre associazioni e federazioni sportive come pure la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) esigono che la riduzione del termine da cinque anni a un anno in caso di passaggio dal rendiconto con il metodo delle aliquote del saldo al rendiconto con il metodo effettivo sia prevista anche nel caso delle aliquote forfetarie.

Capoverso 6

Il PLR (47), l'Associazione svizzera dei droghieri (136), Viscom (154), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), la-Gewerbeverband des Kantons Luzern (275) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) raccomandano espressamente la riduzione a 3 anni della durata minima di applicazione del metodo effettivo. Il PLS (52), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86) e la Società Svizzera dei Farmacisti (133) considerano sempre troppo lungo questo termine. Essi auspicherebbero ridurlo a 1 o 2 anni.

La CDCF (102), i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GE (6), GL (8), GR (9), LU (10), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), BL (25) e BS (26), il PA (56), SIC Svizzera (61), l'Unione sindacale svizzera (66) e Angestellte Schweiz (452) intravedono un elevato potenziale di abusi nella riduzione del termine a 3 anni in caso di passaggio dal rendiconto con il metodo effettivo al rendiconto con il metodo dell'aliquota saldo, soprattutto in combinazione con i limiti nettamente superiori di cifra d'affari e di imposta. Le nuove disposizioni consentono alle imprese – che devono comunque tenere una contabilità dettagliata – di operare la scelta del metodo di rendiconto in maniera mirata per ottimizzare l'imposta. Essi temono che, per controbatterle, l'AFC adotti delle norme complesse per il cambiamento di metodo del rendiconto, e ciò sarebbe in contraddizione con l'obiettivo della riforma. Anche la Camera fiduciaria (172) riconosce questo pericolo.

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione caldeggiano la riduzione da 5 a 1 anno del termine di passaggio dal metodo dell'aliquota saldo al metodo effettivo. La riduzione è invece espressamente respinta dall'amministrazione fiscale del Liechtenstein (203). Le FFS (37) osservano che il termine di 1 anno per il passaggio dal metodo dell'aliquota saldo al metodo effettivo provocherà situazioni di distorsione della concorrenza.

Il PS (56), la SIC Svizzera (61) e l'Unione sindacale svizzera (66) auspicano il mantenimento dei termini attuali, rispettivamente un esame del loro mantenimento.

Il Cantone di BE (4) esige il divieto legale per la possibilità di passaggio sistematico tra il metodo dell'aliquota saldo e il metodo del rendiconto effettivo.

La Commissione federale di esperti Forum PMI (503) si esprime al favore del mantenimento di termini più lunghi, qualora la riduzione dei termini di cambiamento dovesse provocare un aumento delle aliquote saldo.

Auspici concernenti la prassi

La CDCF (102), i Cantoni di AR (1), AG (3), FR (5), GE (6), JU (7), GL (8), GR (9), LU (10), NE (11), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), ZH (24), BL (25) e BS (26), la Swiss Olympic Association (167), nonché numerose altre associazioni e federazioni sportive, la Camera fiduciaria (172), Pro Fonds (209), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), Stadt Zürich (291) e l'Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald (504) auspicano che in futuro il rendiconto dell'IVA sia ammesso secondo il metodo dell'aliquota saldo e il metodo delle aliquote forfetarie, anche nel caso delle prestazioni tassate volontariamente e in caso di applicazione dell'imposizione di gruppo. Inoltre, come nel caso delle aliquote forfetarie, anche nel caso dell'aliquota saldo dovrebbero poter essere applicate più di 2 aliquote per soggetto fiscale.

La Swiss Olympic Association (167), come pure numerose altre associazioni e federazioni sportive desiderano che il numero di aliquote applicabili nel caso del metodo delle aliquote forfetarie non sia limitato e che non vengano introdotti limiti di cifra d'affari e di imposta.

Le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) constatano che proprio la possibilità di rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie significa un enorme dispendio amministrativo per i suoi membri, perché non è raro che essi applichino quattro o cinque diverse aliquote forfetarie. A titolo di semplificazione esse propongono un'unica aliquota forfetaria per il settore ospedaliero e per le case di cura. Anche l'Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri (182) auspica che al posto delle aliquote forfetarie applicabili ai singoli settori di prestazioni si applichi un'unica aliquota all'interno del medesimo sottosettore della sanità (p. es. case di cura) affinché non si ponga la questione della corretta attribuzione delle singole prestazioni alle pertinenti aliquote.

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104) la scelta del metodo di rendiconto non deve provocare oneri fiscali sensibilmente diversi.

Il PLS (52) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65) esigono d'altronde aliquote saldo più vantaggiose. Secondo l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), per stabilire simili aliquote, l'AFC non deve fondarsi unicamente sui dati sperimentali, ma anche consultare le associazioni professionali interessate.

Per il PS (56) il problema dell'utilizzazione mista non è risolto. Quando l'azienda applica diverse aliquote saldo è indotta a trasferire le prestazioni all'aliquota più bassa, ragione per cui questa problematica deve essere approfondita.

Art. 55 Sistema di rendiconto

La Camera fiduciaria (172) propone lo stralcio del capoverso 4, in virtù del quale l'AFC può ordinare il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute. I singoli casi non possono essere disciplinati con una norma generale della legge.

Art. 56 Periodo fiscale e di rendiconto

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) considerano troppo dispendioso il rendiconto trimestrale definitivo. Essi propongono pertanto di effettuare tre rendiconti annuali provvisori (come versamenti di acconti) e di effettuare il rendiconto definitivo soltanto a fine anno.

La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) caldeggia il mantenimento del metodo di rendiconto mensile in caso di eccedenze regolari di imposte precedenti.

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) sostiene il passaggio dall'anno civile all'esercizio commerciale come periodo fiscale. Essa osserva tuttavia che una notifica dovrebbe bastare al posto di una richiesta e che la determinazione del periodo fiscale non è un problema di diritto procedurale.

Art. 57 Procedura di notifica

Il PLR (47), Economiesuisse (68), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l'Associazione delle società anonime private (576) osservano che la versione attuale non è applicabile a tutte le forme di ristrutturazione (p. es. trasferimenti patrimoniali ai sensi della legge sulle fusioni tra società sorelle del gruppo). Essi raccomandano pertanto di riprendere la formulazione dal progetto del concetto D-LIVA.COM, rispettivamente di completare la disposizione in maniera corrispondente. Il PLR (47), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) aggiungono che questa disposizione deve almeno essere strutturata come disposizione potestativa.

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) esige una formulazione più aperta della procedura di notifica, affinché questa procedura possa essere applicata anche in caso di trasferimento di singoli immobili. La Swiss Olympic Association (167) censura che l'applicabilità della procedura di notifica sia limitata dall'enumerazione esaustiva e, in particolare, che il concetto di ristrutturazione sia assente dalla disposizione. Essa chiede che la procedura di notifica sia possibile anche in caso di trasferimenti patrimoniali nell'ambito di una riorganizzazione senza emissione di diritti di partecipazione e postula un adeguamento corrispondente della disposizione.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) auspica la proroga a 60 giorni del termine di notifica perché 30 giorni sono di massima troppo esigui in considerazione delle frequenti particolarità di queste operazioni (in particolare anche nel caso degli immobili).

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) solleva la questione della rinuncia al capoverso 2 dal momento che dovrebbe trattarsi di un fatto ovvio. Anche l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) sostiene lo stralcio di questo capoverso. A parere suo l'AFC deve applicare gli strumenti di garanzia di cui dispone in genere. Al contribuente riprendente non devono segnatamente insorgere svantaggi consecutivi all'applicazione della procedura di notifica. Si respinge categoricamente una responsabilità solidale latente per il tramite del rifiuto retroattivo di dedurre l'imposta precedente.

Art. 58 Contabilità

Il PS (56) critica il fatto che le conseguenze legali in caso di trascuranza degli obblighi ordinari in materia di contabilità non siano chiaramente disciplinate, ossia segnatamente cosa costituisca una lacuna in questo contesto e quali siano i diritti e gli obblighi nella procedura di tassazione e di controllo. Le disposizioni relative alle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi ordinari in materia di contabilità devono essere inserite in questa sede o all'articolo 74.

La Camera fiduciaria (172) esige che l'obbligo di conservazione minima dei documenti non sia disciplinato esplicitamente, ma rinvii alla durata degli ammortamenti in caso di sgravio fiscale successivo e di consumo proprio.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) sostiene il parere che la competenza d'emanare una normativa più ampia debba essere attribuita al Consiglio federale e non all'AFC.

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) chiede che l'AFC non sia autorizzata ad emanare prescrizioni in materia di contabilità che potrebbero inutilmente ostacolare i bisogni legittimi delle società di leasing e della loro clientela, segnatamente per quanto concerne l'utilizzazione standard di contabilità riconosciuti a livello internazionale.

La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) auspica una chiarificazione nel senso che, la contabilità di un contribuente, che soddisfi esigenze superiori a quelle minime prescritte dal diritto commerciale, valga anche in ambito d'IVA.

Art. 59 Forma della fattura

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) sono del parere che la forma della fattura non debba essere disciplinata nella legge, bensì nelle disposizioni d'esecuzione, rispettivamente dalla prassi amministrativa.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) esige lo stralcio dell'esigenza del documento d'accoglienza per le rettifiche di fatture perché esso è estraneo all'economia e impraticabile.

Il Cantone di ZG (23), il PDC (43), il PLR (47), l'UDC (55), Economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), la Camera fiduciaria (172), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l'Associazione delle società anonime private (576) biasimano il fatto che le esigenze poste alle fatture siano molto più severe rispetto all'attuale definizione della prassi, e non introducano alcuna semplificazione a livello di legge. In questo contesto non sono realizzati gli sforzi per un allentamento delle prescrizioni formali. L'Associazione svizzera d'assicurazioni (155) è del parere che, il fatto che le esigenze legali di forma siano situate a un livello ulteriormente elevato, e che si debbano introdurre semplificazioni a livello di ordinanza, non contribuisce alla sburocratizzazione dell'IVA. Per questo motivo essa propone che le esigenze legali di forma dell'articolo 59 siano ridotte in modo tale da coincidere con quelle dell'attuale articolo 15a OLIVA. La Swiss Olympic Association (167) nonché numerosi partecipanti del settore dello sport esigono che l'articolo 15a OLIVA ven-

ga ripreso nella nuova legge. La medesima esigenza è posta dalla Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588), mediante l'introduzione di un nuovo capoverso 5. Così facendo si sarebbe però in contraddizione con l'articolo 24 capoverso 2, ragione per la quale essa ritiene che questo capoverso debba senz'altro essere stralciato.

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) osserva che in caso di pagamenti ricorrenti la situazione deve essere disciplinata in maniera speciale a causa del rapporto duraturo di debito, senza fatturazione separata (così ad es. in caso di ammortamento del leasing), senza fatturazione separata. In merito ci si deve fondare sul contratto scritto o su un'attestazione scritta. Ai fini della deduzione dell'imposta precedente si dovrebbe unicamente esigere l'allibramento dei singoli versamenti (rispettivamente una prova del pagamento).

La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) propone che la rettifica di una fattura sia effettuata operando un accredito e allestendo successivamente una nuova fattura. Nell'ipotesi contraria sussiste il pericolo di malintesi perché l'emittente potrebbe registrare entrambe le fatture e tale doppia registrazione potrebbe essere individuata soltanto nell'ambito di una verifica dettagliata della contabilità.

Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) propongono che venga ripresa la disposizione in materia di formalismo ai sensi del D-LIVA.COM.

Art. 60 Indicazione dell'imposta

La Camera fiduciaria (172) esige lo stralcio del capoverso 1 perché va troppo lontano. D'altra parte deve essere determinante l'importo di imposta indicato e non l'aliquota.

Art. 61 Pagamento dell'imposta

La Camera fiduciaria (172) propone la ripresa degli articoli 71 e 72 D-LIVA.COM, perché sono più chiari e vanno più lontano. La legge deve in più sancire, che lievi spostamenti tra i singoli rendiconti trimestrali non determinano l'obbligo di versare un interesse.

Art. 62 Agevolazioni di pagamento

Praticamente tutti i partecipanti alla consultazione sostengono l'istituzione di una base legale per la concessione di agevolazioni di pagamento. L'amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) respinge invece espressamente questa nuova disposizione.

Art. 63 Restituzione dell'imposta

Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505), come pure la Camera fiduciaria (172) esigono una disposizione separata sotto la rubrica *interesse rimuneratorio*.

La Camera fiduciaria (172) chiede inoltre che le eccedenze di imposta precedente siano trasferibili e costituibili in pegno. Non esistono motivi per negare la cessione di simili crediti.

Art. 64 Condono dell'imposta

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione caldeggiano l'ampliamento delle possibilità di condono. L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) auspica inoltre che il condono sia possibile anche nel contesto della procedura di concordato extragiudiziale, anche se le esigenze del capoverso 1 non sono adempite. La Camera fiduciaria (172) desidera un condono più ampio. La concessione del condono deve essere possibile a prescindere dalla colpevolezza. Questa può, infatti, determinare sanzioni di diritto penale. Il diniego del condono non è una misura conforme in questo contesto. Essa considera basilare, per la conservazione delle imprese e dei loro posti di lavoro, una disposizione generosa in materia di condono.

Il Cantone di ZH (24) e la Camera fiduciaria (172) esigono che la decisione di rifiuto del condono dell'AFC possa essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale e rinviano pertanto alla garanzia della via giudiziaria dell'articolo 29a capoverso 2 della Costituzione federale. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) considera una necessità imperativa l'esistenza di rimedi giuridici adeguati in ambito di richieste di condono.

Il PS (56) e l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) esigono lo stralcio della possibilità di condono all'infuori di una procedura di concordato giudiziale perché è contraria al sistema, suscita un ampio potenziale di abusi, incita all'arbitraggio fiscale ed è vincolata a onerose procedure burocratiche.

Art. 65 Obbligo di fornire informazioni

La Camera fiduciaria (172) intende impedire che il contribuente sia tenuto a fornire informazioni con le quali si incrimina esso stesso in un'eventuale procedura penale ed esige pertanto l'introduzione di una corrispondente limitazione dell'utilizzazione delle prove.

Art. 66 Diritto di informazione

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione considerano giusta la regolamentazione legale del diritto del contribuente a informazioni giuridicamente vincolanti da parte dell'AFC. Il PDC (43), il PLR (47), l'Unione svizzera dei contadini (64), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), la Società dei Veterinari Svizzeri (89), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), Viscom (154), Ospedali della Svizzera (206), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) esigono che, al momento dell'attuazione, si provveda affinché in particolare le piccole e medie imprese possano fare effettivamente uso di questa disposizione, anche senza l'ausilio di specialisti.

Il Cantone di ZH (24), il PLS (52), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Federazione svizzera del turismo (118), Gastrosuisse (181), l'Unione Professionale Svizzera della Carne (230) e la Vereinigung Schweizerischer

Bahnhofswirte (554) chiedono che il diritto a informazioni giuridicamente vincolanti sia esteso ai mandatari dei contribuenti incaricati del rendiconto d'IVA. Inoltre il diritto di informazione non deve spettare unicamente alle persone che sono già contribuenti, proprio perché esso può essere di rilievo per fondare l'assoggettamento. Il Centre Patronal (77) auspica estendere il diritto di informazione anche alle associazioni settoriali.

Il Cantone di ZH (24) propone, in questo contesto, di sancire già a livello di legge che per le informazioni giuridicamente vincolanti si deve avere un adeguato emolumento, e aggiunge che occorre rinunciare alla regolamentazione delle modalità di fornitura delle informazioni e alla menzione dell'effetto giuridico delle informazioni, perché tali effetti dipendono da numerosi fattori. In merito a questi problemi esiste una prassi ampiamente differenziata delle amministrazioni e dei tribunali. Pertanto anche in futuro spetterà alla prassi determinare – sulla scorta della costellazione concreta – la portata di un'informazione già fornita.

Il PLR (47), l'Interessengemeinschaft Detailhandel (94), Viscom (154), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) esigono l'introduzione nella legge di un termine di 60 giorni entro i quali deve essere fornita l'informazione. Il PLR (47), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) sono del parere che in caso di fornitura non tempestiva dell'informazione l'AFC debba essere vincolata alla richiesta formulata dal contribuente, a condizione che essa non sia manifestamente errata. Anche l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) esige l'introduzione nella legge di un termine, espresso in numero di giorni, entro il quale il contribuente riceve normalmente l'informazione. Soltanto un termine nominale fisso costituisce un obiettivo misurabile di servizio per l'AFC.

Sezione 2: Diritti e obblighi di terzi

Art. 68 Responsabilità solidale

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione sostengono la limitazione della responsabilità solidale in caso di uscita dall'imposizione di gruppo. Il PLR (47), il PS (56), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), la Fédération des Entreprises Romandes (86), Viscom (154), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) motivano il loro accordo sostenendo che in questo modo si evitano le insicurezze giuridiche in caso di ristrutturazioni e di alienazioni. L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) esigono inoltre che, in caso di insolvibilità di un membro del gruppo, sia esclusa la responsabilità solidale degli altri membri per la quota corrispondente al debito fiscale di detto membro.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) esigono lo stralcio – per la durata di esistenza del gruppo – della responsabilità solidale dei membri del gruppo, dei rappresentanti fiscali e dei consiglieri d'amministrazione, se non può essere loro rimproverato un comportamento colpevole. L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) esige che la limitazione della responsabilità si applichi anche agli importi d'imposta prodotti dal singolo soggetto fiscale e non soltanto alla fine dell'appartenenza ad un gruppo d'imposizione.

Deve inoltre essere definito in maniera più dettagliata lo statuto procedurale dei membri del gruppo.

I pareri divergono invece per quanto concerne la responsabilità sussidiaria del cessionario per il debito fiscale del cedente. Il PS (56) considera giustificata questa norma, perché essa è fonte di chiarezza e perché l'importo d'IVA è stato ceduto congiuntamente. Occorre accettare la riduzione della linea di credito nella misura dell'aliquota dell'IVA. Il PLR (47), Economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), Viscom (154), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), l'Associazione svizzera delle organizzazioni private Spitex (210), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), la GE Corporate Tax (343), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490), l'Unione Svizzera del Metallo (520) e l'Associazione delle società anonime private (576) chiedono lo stralcio della responsabilità solidale del cessionario. Tale responsabilità non è conforme, perché la posizione dell'AFC non si differenzia da quella degli altri creditori. Inoltre è ad esempio possibile, che l'IVA sia stata effettivamente versata sulla controprestazione ceduta e che l'insolvibilità subentri soltanto in un momento successivo; in questo caso una responsabilità illimitata non è giustificata. Questa normativa può peraltro provocare difficoltà di procacciamento delle risorse alle PMI, perché gli istituti finanziari non devono verificare soltanto la feracità del debitore cessionario, ma ora anche quella del cedente. Pure il Cantone di BE (4) osserva che l'influenza sull'economia per la responsabilità sussidiaria del cessionario non è valutabile. Infine, il termine di prescrizione di cinque anni crea un problema di sapere quali cessionari devono essere disciplinati dal diritto e in quale rapporto. Dato che questa disposizione crea un diritto materiale, è sbagliato inserirla sistematicamente nel diritto procedurale. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) auspica infine che, la responsabilità del cessionario sia espressamente vincola all'esigenza che l'IVA sia ceduta congiuntamente.

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) e l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) esigono che la disposizione concernente la responsabilità sussidiaria dell'acquirente di un credito sia stralciata.

Art. 69 Obbligo di terzi di fornire informazioni

La Camera fiduciaria (172) propone di estendere l'obbligo di fornire informazioni anche ai consulenti fiscali per non svantaggiarli dal profilo della concorrenza. L'obbligo di terzi di fornire informazioni deve inoltre sussistere soltanto se l'AFC fornisce la prova che non possono procurarsi le informazioni direttamente dal contribuente. Infine, deve essere limitato anche il volume degli atti che devono concedere i terzi oppure devono essere almeno previsti dei chiari presupposti in merito.

Sezione 3: Diritti e doveri delle autorità

Art. 70 Assistenza amministrativa

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione respinge un obbligo dell'AFC di fornire alle autorità del registro di commercio informazioni sui fatti da registrare; vanno in questo senso i pareri dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), dell'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e dell'Unione Svizzera del Metallo

(520), perché così facendo si interra il segreto fiscale. Anche l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) si oppone alla trasmissione di dati alle autorità del registro di commercio. L'Unione svizzera dei contadini (64) considera sufficiente la fissazione di un obbligo d'informazione dell'AFC nei confronti delle autorità del registro di commercio.

Art. 71 Tribunali civili e trasferimento dell'imposta

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) esige che il messaggio indichi chiaramente se un'indicazione di prezzo senza rinvio all'imposta debba essere intesa come «inclusa» o «esclusa l'imposta sul valore aggiunto».

Art. 72 Trattamento e conservazioni automatizzati

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) chiedono che nessuna persona, oltre quelle preposte alla tassazione e alla riscossione dell'IVA, abbia accesso a questi dati.

La Camera fiduciaria (172) auspica lo stralcio del capoverso 4 in virtù del quale i documenti conservati in base a questa disposizione sono considerati originali.

Art. 73 Segreto

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) esprimono una riserva per quanto concerne il capoverso 2 lettera a, poiché rifiutano l'articolo 70 capoverso 5 (obbligo di informazione nei confronti delle autorità del registro di commercio).

Capitolo 2: Procedura di decisione e procedura di reclamo

Sezione 1: Verifica e tassazione d'ufficio

Il Cantone di BL (25) auspica l'inserimento nel disegno di legge di un nuovo articolo destinato ad accrescere la certezza giuridica, in cui è definita l'evasione d'imposta e che – se si verificano i particolari menzionati nel suo parere – consenta all'AFC di stabilire le ripercussioni fiscali in base alla struttura giuridica che i partecipanti hanno scelto per raggiungere l'obiettivo economico dell'onere minimo d'IVA. L'approccio economico serve, in questo caso, unicamente all'interpretazione delle norme IVA nel quadro della struttura giuridica scelta dalle parti.

Art. 74 Verifica

Capoverso 2

Il PLS (52), il Centre Patronal (77), Gastrosuisse (181) e alcuni altri partecipanti esigono che l'entità dei controlli sia disciplinata dalla legge. Inoltre nella notifica del controllo scritta al contribuente gli devono essere comunicati i documenti che deve tenere a disposizione e le modalità di svolgimento del controllo. D'altra parte, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65) e alcuni altri singoli partecipanti alla consultazione esigono che siano comunicati il nome dell'ispettore che effettua il con-

trollo e il nome del mediatore, al quale il contribuente può rivolgersi in caso di irregolarità. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) chiede infine che l'AFC comunichi, prima dell'inizio della verifica, se si tratta di un esame completo o parziale, nel cui caso l'unità da verificare più piccola è l'impresa. Se è prevista una verifica parziale, le imprese da verificare devono essere menzionate in modo esauriente.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) auspicano che al capoverso 2 venga soppressa la locuzione avverbiale «in ogni momento», perché nel caso dei controlli annunciati la data è convenuta e nel caso di quelli non annunciati la data è stabilita unilateralmente dall'AFC. La Camera fiduciaria (172) esige che i terzi tenuti a fornire informazioni non possano essere equiparati ai contribuenti. Nel caso di terzi non è giustificata una verifica in qualsiasi momento.

Il Cantone di ZH (24) esige che gli intervalli tra le verifiche – attualmente di 30–35 anni in media – siano notevolmente ridotti al fine di migliorare la sicurezza giuridica dei contribuenti e il gettito fiscale.

Capoverso 3

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione caldeggiano, ad avvenuta verifica fiscale, l'emanazione, in connessione con la comunicazione di tassazione, di una decisione suscettibile di reclamo che esplichi un effetto definitivo una volta cresciuta in giudicato. IL PLS (52), l'Unione svizzera dei contadini (64), la Società dei Veterinari Svizzeri (89), l'Associazione svizzera dei droghieri (136), la Swiss Retail Federation (198) e alcuni singoli partecipanti alla consultazione motivano il loro atteggiamento positivo con l'incremento della sicurezza giuridica che se ne attende.

Il Cantone di ZG (23), il PDC (43), il PLR (47), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Economiesuisse (68), il Centre Patronal (77), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Swiss Holdings (176), Gastrosuisse (181) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) esigono che in futuro la conclusione delle operazioni di controllo per il singolo soggetto di diritto fiscale esplichi un'efficacia giuridica completa per quanto concerne i periodi oggetto delle operazioni di verifica. A verifica avvenuta, l'AFC non può più ritornare sull'intero periodo controllato. L'impresa è l'unità più piccola da verificare ai sensi dell'articolo 3 lettera f. Il controllo deve essere concluso con un avviso di tassazione, in merito al quale il contribuente può esprimere il proprio parere. Successivamente l'AFC verifica la propria tassazione. Essa cresce in giudicato con il suo riconoscimento, per scritto o in maniera concludente mediante pagamento. Se non è possibile raggiungere un'intesa sulla comunicazione di tassazione, l'AFC emana una decisione formale sul credito fiscale conforme alla comunicazione di tassazione. In merito, il PLR (47), Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione rinviano al D-LIVA.COM.

La Schweiz Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) propone inoltre una regolamentazione secondo la quale – in maniera analoga alla procedura di recupero d'imposta in materia di imposta federale diretta – è possibile ritornare sui settori cresciuti in giudicato in presenza di una frode fiscale.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) intendono stralciare il termine di presa di posizione. L'Unione dei trasporti pubblici (183), Pro Fonds (209) e alcuni altri partecipanti alla consultazione esigono che il termine per la presentazione del reclamo sia prorogato da 30 a 60 giorni. A titolo alternativo si potrebbe anche stabilire nella legge una possibilità di proroga del termine. Il Cantone di BL (25) auspica una proroga a 90 giorni del termine di reclamo.

Capoverso 4

Una stragrande maggioranza di partecipanti alla consultazione caldeggiano il diritto del contribuente all'esecuzione di un controllo in materia d'IVA. Il Cantone di BL (25), il PLR (47), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni singoli partecipanti alla consultazione motivano il loro sostegno con l'incremento della sicurezza giuridica che ne deriva. Il Cantone di BE (4) e la Camera fiduciaria (172) esigono, inoltre, che la legge chiarisca che si tratta del diritto all'esecuzione di una verifica, anche se esso comporta il rischio di una massa di richieste, e criticano il fatto che non siano disciplinate le conseguenze della mancata verifica entro il termine di due anni. Il PLR (47), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia intendono pertanto equiparare il desiderio di un controllo ad un atto di richiesta, per cui la sola presentazione della richiesta riduce di due anni il termine di prescrizione. La GE Corporate Tax (343) propone che inizi parimenti a decorrere un termine di prescrizione di due anni in caso di rifiuto dell'AFC di effettuare la verifica. L'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) si oppone invece chiaramente al diritto del contribuente all'esecuzione di una verifica.

Il PS (56) esige che si chiarifichi a quali condizioni deve essere rispettato il termine di due anni per l'esecuzione della verifica, perché presso i partecipanti alla procedura possono sussistere circostanze che ne rendono impossibile la conclusione tempestiva. È opportuno limitare la verifica su richiesta, poiché essa comporta il pericolo di paralizzare l'AFC. Questa opinione è condivisa dall'Unione svizzera dei contadini (64). Se del caso la verifica deve essere eseguita entro un «termine adeguato». L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) considera invece inaccettabile il termine di due anni per l'esecuzione della verifica, perché un lungo termine svuota di ogni legittimità questa disposizione, che è determinante in caso di ristrutturazioni e di riprese. La Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) propone di menzionare nella legge i casi in cui la verifica deve essere effettuata entro sei mesi. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) auspica infine che il termine d'esecuzione della verifica sia ridotto in genere ad un anno.

Capoverso 5

Una chiara maggioranza di partecipanti alla consultazione sostiene che, per il solo motivo di lacune di forma, non possa essere effettuata una ripresa d'imposta, se è ravvisabile o se il contribuente fornisce la prova che la Confederazione non ha subito alcuna perdita d'imposta in seguito all'inosservanza delle esigenze formali. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera comunque chiarire che non viene «mai» effettuata una ripresa d'imposta per le sole lacune formali di «qualsiasi genere». Il Cantone di BE considera superflua questa disposizione, perché la prova, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2, non è vincolata ad alcuna forma.

Il Cantone di ZH (24) auspica la rinuncia alla locuzione «se emerge», poiché essa è fonte di incertezze giuridiche. Essa va sostituita con la locuzione «se il contribuente dimostra o se è altrimenti certo».

Capoverso 6

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione desidera l'inserimento del segreto professionale nel D-LIVA. La Società Svizzera dei Farmacisti (133), la Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152), Terre des hommes Svizzera (169), l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) e alcuni altri partecipanti alla consultazione vi si oppongono.

Art. 75 Tassazione d'ufficio

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene che nel quadro della tassazione d'ufficio venga altresì effettuata la tassazione dell'imposta precedente da parte dell'AFC. Il PS (56) esige lo stralcio della tassazione dell'imposta precedente, perché essa è contraria al sistema e incita gli arbitraggi fiscali.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) intendono vincolare la tassazione d'ufficio alla prova di entrate non registrate, ma non intendono limitare la tassazione dell'imposta precedente qualora vi si ravvedono investimenti straordinari. La Camera fiduciaria (172) vuole vincolare la tassazione ad un obbligo preliminare di diffida, per offrire al contribuente la possibilità di rettificare autonomamente l'autodichiarazione. Essa esige inoltre lo stralcio integrale della limitazione della tassazione dell'imposta precedente, poiché non giustificata.

Il Cantone di ZH (24) auspica completare il capoverso 1 con la menzione espressa della possibilità di reclamo, seppure con una limitazione di cognizione all'inesattezza manifesta, in maniera analoga alla LIFD e alla LADI.

Sezione 2: Procedura amministrativa

Art. 76 Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

La Camera fiduciaria (172) desidera che in tutta legge venga utilizzata la locuzione «disposizione», usuale nel resto del diritto amministrativo, invece della locuzione «decisione».

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione sono del parere che la limitazione delle prove, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, non si applichi più in futuro all'IVA. Il Cantone di BE (4) considera invece sufficiente l'applicazione della legge sulla procedura amministrativa, fatti salvi gli articoli 12–19 e 30–33. Si teme che la soppressione della limitazione delle prove provochi un maggiore onere amministrativo e una proroga della durata delle procedure. Nel contesto dell'IVA è inoltre dubbia l'opportunità dell'interrogatorio dei testimoni. Anche il PCS (44) e Travail Suisse (67) si esprimono contro la soppressione della limitazione delle prove.

La Swiss Retail Federation (198) e alcuni altri partecipanti alla consultazione caldeggiano la normalizzazione espressa nella legge, che le decisioni devono essere rese *con celerità*. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) vorrebbe inve-

ce introdurre un termine di 90 giorni per poter rendere le decisioni, sopprimendo la locuzione *con celerità*. Le FFS (37) esigono infine un termine vincolante massimo di 6 mesi, in cui l'AFC deve rendere le sue decisioni.

Art. 77 Reclamo

La Camera fiduciaria (172) auspica l'eliminazione dei capoversi 3 e 5, perché le normative contenute nel terzo capoverso risultano già dalla legge sulla procedura amministrativa, parimenti applicabile, mentre la reformatio in peius al quinto capoverso non può essere ammessa nei confronti del contribuente.

L'Unione dei trasporti pubblici (183) e Pro Fonds (209) esigono che il termine di presentazione del reclamo sia prorogato da 30 a 60 giorni e, a titolo alternativo, che la legge stabilisca la possibilità di una proroga del termine.

La Gewerbeverband des Kantons Luzern (275) nonché Gastro-Luzern (547) auspicano inserire nella legge la possibilità di effettuare una procedura orale di reclamo, su richiesta del contribuente.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) desidera, al posto della locuzione «con celerità», un termine di 90 giorni in cui rendere le decisioni. Lo Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) esige un termine chiaro. Soltanto a livello di procedura giudiziaria è possibile rinunciare ad un termine. Le FFS (37) propongono un termine vincolante di 6 mesi al massimo. Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) propongono infine un termine di 12 mesi.

Art. 79 Spese processuali e ripetibili

La FFS (37) propongono che nei casi complicati – nei quali si impone il ricorso ad un avvocato o ad una società fiduciaria – sia prevista un'indennità di parte se il reclamo è accolto senza che si possano rimproverare al contribuente lassismo o errori nella procedura.

Titolo sesto: Esecuzione e garanzie

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione caldeggia un miglioramento dell'incasso. Questo auspicio è invece respinto dalla Posta (39), dal PLR (47), da Economiesuisse (68), dall'Associazione Svizzera di Golf (139), dall'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) e dalla Camera fiduciaria (172). Questo rifiuto è motivato dal fatto che l'AFC beneficia già oggi di una situazione migliore rispetto a quella dei normali creditori, ragione per la quale va respinta ogni concessione supplementare dei diritti di esecuzione, rispettivamente l'inasprimento dei diritti di esecuzione a carico del contribuente.

Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), la Camera fiduciaria (172), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) ritengono inoltre problematica l'esecuzione della sola imposta sulla cifra d'affari, senza presa in considerazione della deduzione dell'imposta precedente.

Art. 80 Esecuzione

Capoverso 1

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione appoggia il trasferimento all'AFC della competenza di prendere tutti i provvedimenti utili di diritto civile e in materia di esecuzione per la riscossione del credito fiscale. Questa soluzione è respinta dal Cantone di BE (4), dal PCS (44) e da Travail Suisse (67).

I partecipanti alla consultazione sono piuttosto contrari alla soppressione della diffida. Economiesuisse (68), l'Interessengemeinschaft Detailhandel (94), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia motivano questo atteggiamento con il fatto che, la decisione di intimare o no una diffida non dovrebbe situarsi nel potere di apprezzamento dell'AFC, perché il mancato pagamento, dovuto ad errore, non deve determinare immediatamente una procedura d'esecuzione, e di conseguenza un danno alla solvibilità. Il Cantone di BE (4) sostiene invece lo stralcio dell'esigenza della diffida, a causa dei costi di circa 1 milione di franchi per gli invii postali raccomandati. Esso constata peraltro che nel rapporto sulla procedura di consultazione é espressamente affermato che in futuro si sarebbe provveduto all'invio di diffide.

Capoverso 3

Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva il fatto che venga avviata una procedura di rigetto dell'opposizione ad un'esecuzione. Vi si oppongono la Posta (39), l'Associazione Svizzera di Golf (139), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), Gastrosuisse (181) e alcuni partecipanti alla consultazione provenienti dal settore sociale e della sanità.

Capoverso 6

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene giusto offrire all'AFC la possibilità di rinunciare ad procedure d'esecuzione manifestamente inutile. Non condividono questo parere il PCS (44), Travail Suisse (67), Terre des hommes Svizzera(169) e Gastrosuisse (181).

Art. 81 Garanzie

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione appoggia la ripresa dell'attuale prassi del diritto federale in materia di garanzia nella legge. Questa soluzione è respinta da parecchi partecipanti provenienti dalle cerchie dell'economia. L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) motiva il proprio rifiuto adducendo che, a seconda delle circostanze, la ripresa economicamente sensata d'imprese fallite non potrebbe essere realizzata se sono richieste garanzie di tale volume.

Una maggioranza di partecipanti sostiene l'equiparazione delle prestazioni di garanzia accettate dall'AFC a quelle dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione. Le FFS (37) e la Camera fiduciaria (172) respingono l'enumerazione esaustiva dei valori accettati a titolo di garanzia, perché il suo completamento esige di volta in volta una modifica di legge, ragion per cui è preferibile una formulazione più generale.

Art. 82 Altri provvedimenti di garanzia

Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene la possibilità offerta all'AFC di computare, a titolo di garanzia, le eccedenze d'imposta precedente ai sensi della lettera b nei crediti futuri d'imposta, oppure ai sensi della lettera c nelle prestazioni di garanzia richieste. Vi si oppongono l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e l'Unione Svizzera del Metallo (520), che auspicano invece che l'importo accreditato sia rimunerato dall'AFC a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto. Il Cantone di VD (22) critica che la legge non menziona alcuna limitazione del numero di periodi per la regolamentazione del computo con i debiti fiscali attesi.

L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e alcuni altri partecipanti alla consultazione esigono che, conformemente al capoverso 3, l'AFC sia d'ora in poi autorizzata a richiedere il pagamento di acconti al posto dell'imposizione dell'obbligo del conteggio mensile o quindicinale.

Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) chiedono che la rappresentanza fiscale, in caso di assenza di domicilio o di sede commerciale all'estero, sia disciplinata in una disposizione separata e inserita al posto giusto. Infatti non si tratta di una misura di garanzia. Il capoverso va completato con un terzo periodo: «Il rappresentante designato non risponde personalmente dei crediti di imposta, di interessi e di costi nei confronti dell'impresa estera rappresentata; è fatta salva la responsabilità solidale in caso di partecipazione come complice a un reato»

Titolo settimo: Disposizioni penali

Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostengono la rielaborazione delle disposizioni penali. Il PLR (47), Viscom (154) e altri partecipanti provenienti dalle cerchie dell'economia motivano questo atteggiamento con il consolidamento del diritto penale in ambito di reati gravi. I Cantoni di FR (5) e del VS (21) vorrebbero invece mantenere la regolamentazione della LIVA e respingono ogni inasprimento; le collettività non devono in particolar modo essere punite con ulteriori sanzioni. La rielaborazione delle disposizioni penali è parimenti respinta da Skyguide (40), da Economiesuisse (68), dall'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), da Terre des hommes Svizzera (169), da Swiss Holdings (176) e da altri singoli partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia. L'UDC (55) e la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (104) esigono che si rinunci ad inasprimenti inutili e burocratici delle disposizioni penali in materia d'IVA.

Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), Economiesuisse (68), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172) e altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia sono del parere che le disposizioni penali debbano essere poste in sintonia con il diritto procedurale, par raggiungere la decriminalizzazione auspicata, ragione per la quale il complesso delle disposizioni deve essere riformulato. Per motivi di Stato di diritto deve altresì essere istituita la conformità con la CEDU, affinché siano concesse ai contribuenti le necessarie garanzie di procedura (p. es. nessun obbligo di contribuire alla propria incriminazione nelle procedure penali fiscali in virtù degli obblighi di

collaborazione alla procedura di tassazione). Le disposizioni di nuova istituzione (sottrazione fiscale con circostanze aggravanti, ricettazione fiscale) – unicamente destinate a tutelare l'imposta sulle importazioni – hanno ripercussioni incisive sull'imposta in Svizzera; esse possono sfociare in un'ulteriore criminalizzazione delle imprese e dei consumatori che va evitata. Si esige infine che, tramite una regolamentazione esplicita dei termini di prescrizione, si faccia chiarezza su disposizioni penali che si sovrappongono. Il PLR (47), Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e alcuni partecipanti provenienti dalle cerchie dell'economia auspicano che le disposizioni penali siano sviluppate conformemente al D-LIVA.COM.

Art. 83 Sottrazione d'imposta

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione caldeggia una chiarificazione in cui il concetto di «mancato trasferimento dell'imposta al fisco» sia espressamente disciplinato dalla legge. Al contrario Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e ulteriori partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia si oppongono alla presa in considerazione del mancato pagamento dell'IVA come sottrazione fiscale. Non può essere criminalizzato il rischio di mancato pagamento di un debito. Le misure di incasso della LEF sono sufficienti. Il PLR (47) e l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) esigono inoltre che d'ora in poi un rendiconto trimestrale non interamente corretto non costituisca più automaticamente una fattispecie di sottrazione fiscale.

I Cantoni JU (7) e NE (11) criticano l'inadeguatezza del concetto di negligenza nel contesto di una fattispecie penale fiscale in considerazione della complessità dell'IVA, ragione per la quale il Cantone di NE (11) vuole mantenere la formulazione dell'articolo 85 LIVA. Il Cargo Forum (192) esige che le disposizioni penali siano modificate in maniera tale che vengano punite unicamente l'intenzionalità e la negligenza grave.

La nuova regolamentazione, analoga a quella della legge sulle dogane, delle circostanze aggravanti, in virtù della quale in presenza di tali circostanze la multa è aumentata della metà e può essere pronunciata nel contempo una pena privativa della libertà fino a un anno, è in genere sostenuta dai partecipanti alla consultazione. Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e altri partecipanti alla consultazione esigono che nella definizione della fattispecie delle circostanze aggravanti si rinunci alla locuzione di «perpetrazione abituale», perché nell'ipotesi contraria gli errori ripetuti inconsapevolmente in ogni rendiconto d'IVA potrebbero essere qualificati come circostanze aggravanti, il che sarebbe sproporzionato.

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione si esprimono positivamente in merito all'inserimento nella legge, in un intento di chiarificazione, del concetto di «partecipazione» invece di «complicità». Al contrario, Economiesuisse (68) e la Camera fiduciaria 172) esigono lo stralcio integrale del capoverso 3, perché il tentativo di sottrazione fiscale è in contraddizione con il concetto di finalizzazione del rendiconto (articolo 53).

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene la ripresa nella legge della prassi attuale, secondo la quale, nella procedura penale amministrativa, ci deve fondare, a richiesta, su tassazioni effettuate nei limiti del potere di apprezzamento. Questa soluzione è respinta da Economiesuisse (68), dall'Unione Svizzera

dei Fiduciari (148) e dalla Camera fiduciaria (172). Se la fissazione della multa dovesse costituire un problema, si dovrebbe introdurre un quadro delle multe.

Art. 84 Violazione di obblighi di procedura

La struttura della fattispecie della violazione degli obblighi di procedura come reato comune e non come reato speciale è approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Il Cargo Forum (192) esige che le disposizioni penali siano modificate in maniera tale che vengano punite unicamente l'intenzionalità e la negligenza grave.

Lo stralcio della diffida in quanto condizione oggettiva della punibilità suscita un atteggiamento tendenziale di rifiuto da parte dei partecipanti alla consultazione. Economiesuisse (68) e la Camera fiduciaria (172) motivano il loro parere con il fatto che la diffida avverte il contribuente che sarà multato se non ottempera ai suoi obblighi, circostanza utile anche all'economia procedurale.

I pareri divergono per quanto concerne la reintroduzione della punibilità dell'indicazione, nei confronti del destinatario, di un'imposta non dovuta o dovuta per un importo diverso – come ne era già il caso tra il 1995 e il 2000. Economiesuisse (68) e la Camera fiduciaria (172) auspicano che questa disposizione si applichi semmai l'IVA, non dovuta o dovuta per un importo diverso, è indicata *a titolo illegittimo*, perché nell'ipotesi contraria chiunque indica l'IVA si rende colpevole di violazione di obblighi di procedura. Lo Schweizer Brauerei-Verband (536) desidera infine che sia punita soltanto l'indicazione per negligenza di un'imposta non dovuta, e non l'indicazione di un'aliquota IVA troppo elevata.

Art. 85 Ricettazione fiscale

La reintroduzione, analoga a quella della legge sulle dogane, della fattispecie della ricettazione fiscale come sotto l'OLIVA è in genere accolta positivamente dai partecipanti alla consultazione. Al contrario Economiesuisse (68), la Camera fiduciaria (172) e diversi altri partecipanti alla consultazione esigono che la fattispecie della ricettazione fiscale sia stralciata o perlomeno limitata ai casi gravi di contrabbando, circostanza motivata dalla minaccia incombente di criminalizzazione di casi di scarsa gravità. Se del caso le disposizioni in questione possono essere limitate all'imposta sulle importazioni. Lo Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling (152) teme ulteriormente che questa disposizione provochi un incremento di lavoro per il contribuente e un gonfiamento del sistema di controllo interno. La ricettazione fiscale deve comunque essere punibile soltanto se è intenzionale.

Art. 87 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Una maggioranza di partecipanti alla consultazione sostiene la possibilità futura della riunione delle procedure amministrative penali presso l'AFC o presso l'AFD. La Camera fiduciaria (172) richiede anche per il contribuente il diritto di esigere la riunione delle procedure, soluzione che va promossa in un intento di economia procedurale e per evitare disparità di giudizio della fattispecie. Si oppongono tra l'altro a questa novità l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l'Associazione Svizzera di Golf (139), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e la Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165).

Art. 89 Autodenunzia

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene l'introduzione dell'autodenunzia non punibile di una sottrazione fiscale da parte del contribuente, a condizione che la sottrazione fiscale non sia già nota alle autorità fiscali. Il Cargo Forum (192) esige inoltre che la disposizione relativa all'autodenunzia non si applichi soltanto all'imposta in Svizzera, ma anche all'imposta sulle importazioni. Il Cantone di ZH (24) ritiene invece inadeguato prescindere generalmente dalla pena ed esige un'equiparazione al pentimento attivo del diritto penale comune, nel cui caso la pena sarebbe unicamente attenuata o vi si *potrebbe* prescindere, senza dovervi rinunciare imperativamente. La Camera fiduciaria (172) ritiene che la presente formulazione pregiudica il concetto di finalizzazione del rendiconto (articolo 53) e preferisce pertanto la propria proposta di formulazione.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Il PLR (47), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia vorrebbero istituire un mediatore incaricato di sorvegliare la legittimità, la correttezza e l'opportunità dell'AFC, della procedura giudiziaria e di provvedere primariamente ad un'intesa amichevole. Devono inoltre essere valutate regolarmente le misure in materia d'IVA nell'intento di contribuire alla canalizzazione di tutti i processi politici e di tutte le modifiche del diritto fiscale nel quadro di una visione d'insieme e non sulla scorta di attività legislative a breve termine. Si offre così, anche la possibilità di garantire la neutralità di gettito della nuova legislazione in materia d'IVA. Entrambe le proposte sono contenute negli articoli 95 e 97 D-LIVA.COM.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) critica l'assenza di un rinvio espresso in virtù del quale le istruzioni interne (promemoria, opuscoli, comunicazioni relative alla prassi ecc.) non esplicano alcun effetto vincolante per i contribuenti.

Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione

La Camera fiduciaria (172) propone di verificare in genere la delega di legiferazione al Consiglio federale e soprattutto di rinunciare alla competenza d'istituire nuovi assoggettamenti fiscali soggettivi o oggettivi.

Art. 90 Disposizioni d'esecuzione

Capoverso 2 lettera b

Il Cantone di BL (25), la Camera fiduciaria (172) e singoli partecipanti alla consultazione esigono che le esigenze formali della procedura di rimborso non siano superiori a quelle applicate ai contribuenti in Svizzera, perché altrimenti le imprese estere si sforzerebbero di divenire contribuenti ordinari, con la conseguenza ancora una volta di un onere maggiore per l'AFC. Le compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea (505) auspicano inoltre che la legge stabilisca, in maniera analoga alla regolamentazione italiana del 1981, il pagamento di un interesse rimuneratorio a contare dal 181° giorno della presentazione della domanda di rimborso.

La Suva (207) invita il Consiglio federale a estendere alle imposte indirette l'articolo 80 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Le società attive nel settore dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni potrebbero infatti chiedere all'AFC la restituzione dell'imposta che è stata loro trasferita dai fornitori di prestazioni, in maniera analoga ai contribuenti con sede all'estero. Qualora questa soluzione fosse realizzata, gli assicuratori sociali avrebbero meno da obiettare a una riduzione o a una soppressione dell'elenco delle eccezioni all'imposta.

Capoverso 2 lettera d

La Camera fiduciaria (172) esige che le disposizioni in materia di ammortamenti siano già disciplinate a livello di legge.

Capoverso 2 lettera e

La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) esige il mantenimento senza modifiche dell'esenzione fiscale delle monete d'oro e dell'oro fino.

Capoverso 2 lettera i

La Società dei Veterinari Svizzeri (89) caldeggia la prevista introduzione del rendiconto elettronico. Il PDC (43) esige inoltre che il rendiconto elettronico dell'IVA sia introdotto al più presto possibile, conformemente alla sua mozione «Imposta sul valore aggiunto, rendiconto elettronico» (05.3800). È incomprensibile l'atteggiamento esitante del Consiglio federale secondo il quale, ai sensi del rapporto concernente la procedura di consultazione, il rendiconto elettronico non sarebbe possibile prima del 2010, tanto più che ciò non dovrebbe presentare problemi tecnici, come dimostrato dall'esempio della Germania, dove questa soluzione è già possibile da anni.

La Federazione dell'Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) esige la rinuncia all'esigenza della conservazione fisica di documenti memorizzati elettronicamente e l'equiparazione della fatturazione elettronica alla fatturazione convenzionale.

Capoverso 2 lettera k

L'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) auspica che l'articolo 47 sia formulato in maniera sufficientemente aperta da rendere superflua la definizione, a livello di ordinanza, di nuovi campi d'applicazione.

Capoverso 3 lettera b

La Fédération des Entreprises Romandes (86), la Swiss Retail Federation (198) e la Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) caldeggiano la fissazione di interessi di mora e rimuneratori conformi al mercato.

Art. 91 Organo consultivo

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione considera giusta la regolamentazione dell'organo consultivo a livello di legge. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) propone di formulare in maniera vincolante il capoverso 1 e di non lasciare all'apprezzamento del Consiglio federale la decisione di istituire o no un simile organo («disposizione potestativa»). L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) chiede una riformulazione del capoverso 2 che tenga conto del fatto che all'organo consultivo non spettano competenze di legiferazione. La Camera fiducia-

ria (172) esige che l'organo consultivo sia istituzionalizzato e che i suoi compiti siano ampliati. In particolare, anche le attuali pubblicazioni dell'AFC dovrebbero essere verificabili. L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) auspica che l'organo consultivo decida alla maggioranza le modifiche di prassi e di legge. La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) esige che la fase di attuazione della legge riveduta non competa all'AFC, ma che tramite l'organo consultivo vi siano convogliate a quel momento anche le richieste dell'economia. La Gewerbeverband des Kantons Luzern (275) desidera una composizione paritetica dell'organo consultivo, dotata di ampie competenze e posta sotto la direzione di una persona neutrale, come pure l'allestimento di un rapporto annuale all'attenzione del Consiglio federale e del Parlamento.

L'Amministrazione Fiscale del Liechtenstein (203) si oppone ad una simile regolamentazione a livello di legge.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 93 Diritto previgente: abrogazione

Il PLR (47), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia respingono il privilegio in caso di fallimento concesso nella LEF a favore dei crediti fiscali. L'imprenditore, in quanto contribuente, non agisce come fiduciario dello Stato; questa circostanza traspare dal fatto che le imposte devono essere pagate a prescindere dalla possibilità di trasferirle o no al consumatore. Se decide a favore della tassazione indiretta, lo Stato deve anche assumere i rischi che le sono vincolati e non può fruire di uno statuto migliore rispetto agli altri creditori.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Il PLR (47), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172) e alcuni singoli partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia affermano che il successo della nuova legge concernente l'IVA dipende in ampia misura dal suo avvio e dalla sua esecuzione, ragione per la quale i principi di esecuzione e le pertinenti questioni sono già stati illustrati nel messaggio.

La Swiss Olympic Association (167) e alcune altre associazioni e federazioni sportive chiedono che le disposizioni transitorie rechino una clausola secondo la quale la riformulazione dell'articolo 18 numeri 5, 6, 8, 10, 15 e 16 è esclusivamente destinata alla semplificazione del testo, senza però introdurre modifiche materiali, rispettivamente modifiche della prassi dell'AFC.

Art. 97 Termini

Il PLR (47), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) esigono che al momento dell'introduzione della legge e di ogni successivo aumento delle aliquote (cfr. articolo 96) tutti i diritti di opzione devono rimanere accessibili, e non soltanto la possibilità di opzione ai sensi dell'articolo 15 e il metodo di rendiconto ai sensi dell'articolo 54.

Art. 98 Applicabilità delle nuove disposizioni

Il PLR (47), Viscom (154) e la Camera fiduciaria (172) esigono lo stralcio di questo articolo, affinché si applichino le norme generali del diritto amministrativo intertemporale.

L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'economia auspicano l'applicazione delle disposizioni rivedute anche a tutte le procedure ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore.

3.2.2 Modulo "Aliquota unica"

Art. 9 Assoggettamento

La Swiss Olympic Association (167), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117), l'Associazione Svizzera di Football (138), la Federazione svizzera delle associazioni giovanili (541) e numerose altre associazioni e federazioni sportive esigono l'aumento a 500 000 franchi del limite di cifra d'affari per le associazioni sportive senza scopo di lucro e gestite a titolo onerario, nonché per le istituzioni di pubblica utilità. È così possibile impedire che circa 3500 associazioni e federazioni sportive di piccole dimensioni e senza capacità finanziaria divengano d'ora in poi contribuenti. Nell'ipotesi contraria la Swiss Olympic Association (167) e l'Associazione Svizzera di Football (138) temono l'insorgere di un notevole onere amministrativo per i contribuenti e per l'AFC. Esse osservano infine, che la capacità di milizia dei vertici delle associazioni e federazioni peggiorerebbe o sarebbe addirittura pregiudicata se dai nuovi contribuenti si pretendessero conoscenze dettagliate dell'IVA o l'acquisizione di tali conoscenze. Per questi motivi esse esigono un aumento a 500 000 franchi del limite di cifra d'affari anche nel caso dell'attuazione della variante «settore della sanità».

L'Associazione Svizzera di Football (138) esige unicamente il mantenimento del limite di 150 000 franchi per le associazioni sportive senza scopo di lucro.

L'Azione di Quaresima (84) ritiene che, in caso di sfoltimento del catalogo delle eccezioni dell'articolo 18, il limite di cifra d'affari per le istituzioni di pubblica utilità e per le associazioni sportive senza scopo di lucro e gestite a titolo onorario debba essere aumentato a oltre 150 000 franchi.

La direzione federale Blauring und Jungwacht (495) si esprime a favore di un aumento a 500 000 franchi del limite di cifra d'affari per le istituzioni di pubblica utilità e per le associazioni sportive senza scopo di lucro e gestite a titolo onorario in caso di attuazione del modulo "aliquota unica".

Le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) considerano troppo bassi il limite annuale di 100 000 franchi di cifra d'affari di prestazioni imponibili. Esse esigono pertanto che il limite che fonda l'assoggettamento fiscale sia in genere aumentato a 150 000 franchi di cifra d'affari di prestazioni imponibili, come attualmente nel caso delle istituzioni di pubblica utilità.

In caso di attuazione del modulo "aliquota unica", il PEV (46) propone un limite di 150 000 franchi per ridurre il numero di contribuenti.

Le Vereinigte Schausteller-Verbände der Schweiz e la Schausteller-Verband Schweiz (421) auspicano un limite di assoggettamento di 200 000 franchi nel caso in cui le loro cifre d'affari dovessero divenire imponibili.

La Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (197), il WWF Svizzera (202), Greenpeace Svizzera (481), l'Iniziativa delle Alpi (507) e l'Associazione svizzera delle scuole di musica (582) sono inoltre del parere che dovrebbe essere effettuato un aumento oltre i 250 000 franchi del limite di cifra d'affari; nel caso contrario dovrebbe essere soppresso, contro la loro volontà, il catalogo delle eccezioni all'imposta dell'articolo 18 LIVA.

Art. 15 Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta

L'Associazione Traffico e Ambiente (199) propone che, i contributi dei membri siano esentati dall'imposta anche nel quadro del modulo "aliquota unica", ma che la loro tassazione volontaria permanga possibile.

Art. 18 Prestazioni escluse dall'imposta

Cfr. anche il numero 3.1.2 "Scelta del modulo" e le osservazioni qui di seguito in merito alle singole eccezioni.

Economiesuisse (68) e la Società svizzera degli impresari-costruttori (104) auspicano, a lungo termine, l'esenzione effettiva dall'imposta delle ultime eccezioni per limitare la tassa occulta.

Servizi riservati della Posta (art. 18 n. 1 e 22 LIVA)

I pareri dei partecipanti alla consultazione in merito alla soppressione dell'eccezione fiscale divergono per quanto concerne i servizi riservati della Posta.

Nel suo parere la Posta Svizzera (39) si esprime a favore di una soppressione dell'eccezione fiscale dei servizi riservati della Posta, a meno che essa sia convertita in un'esenzione effettiva. Essa considera, in particolare, poco realistico il trasferimento del maggiore onere sulla clientela, perché i prezzi nel settore dei servizi riservati devono essere approvati dal DFF e sottostanno al controllo del sorvegliante dei prezzi. In definitiva il servizio universale sarebbe esposto a pressioni nel caso della soppressione dell'eccezione fiscale.

Settore della sanità e sociale (art. 18 n. 2–8 LIVA)

Una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione si oppone alla soppressione delle eccezioni fiscali nel settore della sanità e nel settore sociale.

Il Cantone di ZH (24) e l'Associazione dei Comuni Svizzeri (58) temono un incremento di uscite per le collettività, perché ne risulterebbe un nuovo forte aumento dei premi delle casse malati, con la conseguenza che un maggior numero di persone potrebbe fare capo alla riduzione cantonale dei premi.

La Società svizzera degli impiegati di commercio (61), l'Unione sindacale svizzera (66), Travail Suisse (67), l'Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (71), Caritas Svizzera (76), il Konsumentenforum (96), SIC Svizzera (61), l'Unione sindacale svizzera (66), Travail Suisse (67), Unia (173), Caritas Svizzera (76), l'Azione di Quaresima (84), HEKS (91), Helvetas (115), Swissaid (125), Swisscontact (126), la Croce Rossa Svizzera (157), Terre des hommes Svizzera (169), il sindacato Unia

(173), la FMH (205) e ulteriori partecipanti alla consultazione provenienti da questo settore motivano la loro opposizione con il continuo aumento dell'onere finanziario delle categorie di reddito basso e medio, nonché con una disarmonizzazione con la legislazione comunitaria europea.

Le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424), il Movimento Scout Svizzero (527) esigono che non vengano soppresse le eccezioni fondate su motivi di politica sociale e di società. Qualora esse fossero assoggettate ne risulterebbe un aumento nel fabbisogno di risorse finanziarie e un incremento dell'onere amministrativo. Sarebbe anche più difficile trovare volontari per la funzione di tesoriere. Le contabilità delle associazioni dovrebbero essere affidate, in misura più ampia, a specialisti esterni, circostanza vincolata a costi supplementari corrispondenti.

Settore della formazione e della ricerca (art. 18 n. 9–12 LIVA)

Una chiara maggioranza di partecipanti alla consultazione si oppone alla soppressione delle eccezioni fiscali nel settore della formazione e della ricerca.

Il Cantone di ZH (24) e l'Associazione dei Comuni Svizzeri (58) esigono il mantenimento delle eccezioni fiscali nel settore della formazione e della ricerca per non rendere più difficili le funzioni di politica della formazione. Il PLS (52), SIC Svizzera (61), l'Unione sindacale svizzera (66), Travail Suisse (67), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), il Konsumentenforum (96), la Federazione svizzera del turismo (118), Vending Associazione Svizzera (174), la Federazione Svizzera delle Scuole Private (191) e diversi altri partecipanti alla consultazione, in particolare delle cerchie dell'economia, delle organizzazioni dei lavoratori, della formazione e della sanità, si oppongono ad un rincaro della risorsa centrale di formazione. Una parte di questi partecipanti alla consultazione temono inoltre che le attuali distorsioni alla concorrenza tra scuole pubbliche e scuole private subiscano un incremento massiccio, e che le condizioni quadro comunque non buone delle scuole private in Svizzera siano ulteriormente peggiorate. Una simile regolamentazione sarebbe peraltro in contrasto con il diritto fondamentale della libera scelta della scuola e con la libertà delle scuole private.

Il Touring Club Svizzero (171) respinge l'assoggettamento all'imposta delle direzioni delle scuole, ed in particolare della formazione dei conducenti.

Intermundo (461) esige che lo scambio di giovani sia eccettuato dall'imposta.

L'Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (71) e il Konsumentenforum (96) esigono che le prestazioni in ambito di cura dei fanciulli e dei giovani non siano assoggettate all'imposta.

Settore della cultura (art. 18 n. 13, 14,16 e 17 LIVA)

Una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione caldeggia il mantenimento dell'eccezione fiscale nel settore della cultura.

Il Cantone di ZH (24) e l'Associazione dei Comuni Svizzeri (58) temono che dalla soppressione delle eccezioni fiscali nel settore della cultura risultino notevoli maggiori uscite per le collettività sussidianti, perché i maggiori costi della cultura possono essere difficilmente trasferiti sui consumatori. Anche l'Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (71), il Konsumentenforum (96), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117) e altre associazioni e federazioni di tiro si oppongono all'assoggettamento delle prestazioni nel settore della cultura.

Settore dello sport (art. 18 n. 15 LIVA), inclusi i contributi dei membri a un'associazione

Una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime contro la soppressione delle eccezioni fiscali nel settore dello sport, tra l'altro l'Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (71), il Konsumentenforum (96) e la Kantonalverband der Zürcher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (315).

Il Cantone di ZH (24) e l'Associazione dei Comuni Svizzeri (58) vogliono mantenere le eccezioni fiscali nel settore degli sport di massa, per motivi di politica della sanità. La Swiss Olympic Association (167), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117) e numerosi altri partecipanti alla consultazione provenienti dal settore dello sport temono un rincaro di numerose prestazioni di servizi sportivi, in particolare delle manifestazioni sportive e dei corsi di formazione sportiva. Ne risultano difficoltà nella diffusione dello sport tra le persone e le famiglie a debole capacità finanziaria, ciò che è in contraddizione con il postulato del promovimento dello sport ancorato nella Costituzione federale. Essi ritengono inoltre, che la soppressione di tutte le eccezioni è senz'altro utile ad un assoggettamento possibilmente ampio del consumo privato, ma che in ambito di sport – che è sostenuto in maniera massiccia dallo Stato – si proceda unicamente ad un'assurda ridistribuzione. La conseguenza ne è che devono essere assegnati sussidi supplementari. La soppressione delle eccezioni in ambito di sport è tanto meno giustificata dacché sussistono eccezioni in altri settori. Il mantenimento delle fattispecie di eccezioni fiscali si impone soprattutto in considerazione dell'assenza di redditività di riscossione in questo ambito. A parer loro, la tassazione dello sport arreca un notevole svantaggio di piazza alla Svizzera rispetto agli Stati membri dell'UE. Essi temono altresì che le associazioni e le federazioni sportive non possano più essere organizzate secondo il sistema di milizia, qualora queste eccezioni dovessero essere soppresse. La Federazione svizzera di ginnastica (149) e numerose altre associazioni e federazioni regionali e cantonali di ginnastica si oppongono alla soppressione delle eccezioni fiscali, perché tale soppressione aumenterebbe il numero di contribuenti e ne risulterebbe un aumento pari a un multiplo delle ripercussioni finanziarie rispetto al modulo "Legge fiscale". Esse dubitano che sia nelle intenzioni del legislatore punire ginnasti che praticano attivamente il movimento, aiutando così a mantenere bassi i costi della salute.

Caritas Svizzera (76), Azione di Quaresima (84), HEKS (91), Helvetas (115), Swissaid (125), la Croce Rossa Svizzera (157), il Konsumentenforum (96), l'Unione dei Teatri Svizzeri (134), Terre des hommes Svizzera (169), il Touring Club Svizzero (171), l'Associazione Traffico e Ambiente (199), la FMH (205), la Stiftung für hochbegabte Kinder (238), Hotel & Gastro Union (370), le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) e altri partecipanti alla consultazione provenienti da questi settori si oppongono all'assoggettamento all'imposta dei contributi dei membri ad un'associazione. Alcuni di essi fanno valere che, l'imposizione dei contributi dei membri in un Paese come la Svizzera – nel quale le associazioni svolgono un ruolo di cemento sociale – ha un carattere assurdo. L'assoggettamento provocherebbe i-noltre uno svantaggio di piazza, perché l'eccezione sussiste nell'UE. Nel settore della cultura i responsabili delle istituzioni culturali non possono aumentare a piacimento i contributi dei membri.

Settore delle case da gioco e delle scommesse (art. 18 n. 23 LIVA)

I pareri dei partecipanti alla consultazione divergono per quanto concerne la soppressione dell'eccezione fiscale a favore delle cifre d'affari nel settore delle scommesse, delle lotterie e degli altri giochi d'azzardo con poste di denaro, sempre che sottostiano ad un'imposta speciale o ad altre tasse.

La Federazione Svizzera dei Casinò (114) si esprime decisamente a favore del mantenimento dell'eccezione per i giochi d'azzardo e quindi anche per le cifre d'affari del gioco nei casinò. In questo modo è possibile impedire un'imposizione multipla della stessa base di calcolo, rispettivamente del medesimo substrato fiscale. Esistono inoltre difficoltà tecniche per isolare la controprestazione effettiva. Non è possibile stabilire una relazione sufficientemente stretta tra la base di calcolo e il "consumo" del singolo responsabile mirato dall'imposta, e d'altra parte il trasferimento dell'imposta al destinatario della prestazione fallisce per il fatto delle sole circostanze tecniche. La tassazione ai fini dell'IVA del ricavo lordo del gioco sfocerebbe in un'imposizione definitiva delle case da gioco. L'eccezione a favore delle cifre d'affari del gioco nei casinò non costituisce peraltro un'eccezione contraria al sistema. Non ne risultano, né una semplificazione per i contribuenti e per l'AFC, né un cumulo di imposte nella catena di prestazioni o distorsioni alla concorrenza. Inoltre, l'eccezione dell'articolo 18 numero 23 LIVA può essere considerata in sintonia con la legislazione comunitaria. La situazione particolare in alcuni Stati membri, come la Germania e l'Austria, non può essere addotta come parametro per la Svizzera, tanto più che la situazione di concorrenza e la legislazione in materia di giochi d'azzardo sono diverse. La Federazione Svizzera dei Casinò (114) ritiene che, se l'eccezione dall'imposta dovesse comunque essere soppressa, si dovrebbe modificare la legge sulle case da gioco in modo da computare integralmente l'IVA nella tassa sulle case da gioco. Soltanto questo modo di procedere può in definitiva essere considerato come una soluzione relativamente consistente da profilo economico. Comunque la scrematura parziale della base di calcolo della tassa sulle case da gioco da parte dell'IVA corrisponde ad una destinazione contraria alla Costituzione. Il Popolo ha infatti approvato l'abrogazione del divieto delle case da gioco alla condizione espressa della destinazione a favore dell'AVS delle tasse realizzabili sul ricavo lordo del gioco. La Federazione Svizzera dei Casinò (114) osserva peraltro che l'attuale eccezione dell'articolo 18 numero 23 LIVA può essere bipartita nell'ipotesi che sussista un fabbisogno di riforma relativamente agli altri giochi d'azzardo, segnatamente le lotterie e le scommesse. Si potrebbe così garantire l'abbinamento ad una speciale imposta (cantonale) e applicare una regolamentazione legale alle situazioni speciali che si verificano nella prassi, come quella della Lotteria intercantonale e di altre lotterie, che non sono soggette ad alcuna imposizione cantonale.

La Gemeinschaft Schweizer Lotterien (165) esige che si rinunci all'assoggettamento all'imposta delle puntate e del ricavo lordo del gioco. A parer suo, tale assoggettamento è fonte di maggiori oneri e provoca uno svantaggio di piazza rispetto alla concorrenza estera. Ne risulta inoltre un handicap delle società di lotteria rispetto alle case da gioco; infatti, se, per compensare il maggiore onere dei casinò, la Confederazione può ridurre in maniera relativamente semplice la tassa sulle case da gioco, ciò non è possibile nel caso delle lotterie.

Economiesuisse (68) esige un esame approfondito dell'eccezione fiscale a favore dei giochi d'azzardo, perché tale eccezione provoca, unitamente alla tassa sulle case da gioco, una doppia imposizione e perché il computo dell'IVA, nella tassa sulle case

da gioco, è contrario alla Costituzione e alla legge, a causa della sua destinazione vincolata.

La Swiss Olympic Association (167), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117) e l'Associazione Svizzera di Golf (139) esigono che, per quanto concerne l'imposizione dei giochi d'azzardo non sottoposti ad alcuna imposta speciale, la base di calcolo sia costituita dai soli ricavi lordi del gioco e non dalle puntate.

Settore della LAVS (art. 18 n. 25 LIVA)

Una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione auspica il mantenimento dell'eccezione a favore delle cifre d'affari tra casse di compensazione, come pure delle cifre d'affari provenienti dai compiti che sono loro trasferiti per legge.

Il PLS (52), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Federazione svizzera del turismo (118), Vending Associazione Svizzera (174) e alcuni altri partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'industria, dell'artigianato e del commercio, nonché le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) desiderano il mantenimento dell'eccezione fiscale a favore delle prestazioni tra casse di compensazione AVS, comprese le prestazioni di formazione e di perfezionamento professionale, per non rincarare ulteriormente i contributi.

L'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (142), la Conferenza delle casse cantonali di compensazione e l'Associazione svizzera della casse professionali di compensazione (224) esigono la ripresa integrale dell'attuale articolo 18 numero 25 LIVA.

Prestazioni di servizi finanziarie (art. 18 n. 19 LIVA)

Una chiara maggioranza di partecipanti alla consultazione sostiene il mantenimento dell'eccezione fiscale a favore delle prestazioni di servizio finanziarie.

La Federazione svizzera di ginnastica (149) e numerose altre associazioni e federazioni regionali e cantonali di ginnastica non sono d'accordo con il fatto che le prestazioni di servizi finanziarie approfittino anche in futuro dell'eccezione fiscale, e si chiedono per quale ragione questo settore sia favorito rispetto a quello dello sport. Anche per la Croce Rossa Svizzera (157) non è comprensibile che le banche siano eccettuate dall'imposta.

Prestazioni di servizi assicurative (art. 18 n. 18 LIVA)

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione sostiene il mantenimento dell'eccezione fiscale a favore delle prestazioni di servizi assicurative.

La Federazione svizzera di ginnastica (149) e numerose altre associazioni e federazioni regionali e cantonali di ginnastica non sono d'accordo con il fatto che le prestazioni di servizi assicurative approfittino anche in futuro dell'eccezione fiscale e si chiedono per quale ragione questo settore sia favorito rispetto a quello dello sport. Anche per la Croce Rossa Svizzera (157) non è comprensibile che le assicurazioni siano eccettuate dall'imposta.

Vendita, locazione e affitto di immobili (art. 18 n. 20 e 21 LIVA)

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione considera giusto che la vendita, la locazione e l'affitto di immobili siano ulteriormente eccettuati dall'imposta.

Prestazioni fornite nell'esercizio della sovranità (Art. 23 cpv. 1 LIVA)

La Federazione svizzera di ginnastica (149) e numerose altre associazioni e federazioni regionali e cantonali di ginnastica non sono d'accordo con il fatto che le prestazioni fornite nell'esercizio della sovranità approfittino, anche in futuro, dell'eccezione fiscale, e si chiedono per quale ragione questo settore sia favorito rispetto a quello dello sport.

Art. 19 Prestazioni esenti dall'imposta

La Posta Svizzera (39) esige che i servizi riservati della Posta siano esentati propriamente dall'imposta.

La Posta Svizzera (39), Litra (93) e l'Associazione Traffico e Ambiente (199) si esprimono a favore di un'esenzione propria delle prestazioni nel settore dei trasporti pubblici. Ne risultano riduzioni di prezzo che aumentano l'attrattiva dei trasporti pubblici; si favorisce il trasferimento dalla strada alla ferrovia, fornendo un contributo al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e di clima. Le FFS (37) condividono questo parere, ma rinunciano per motivi di realpolitik a presentare una proposta corrispondente.

Art. 22 Aliquota d'imposta

I sostenitori e gli oppositori dell'aliquota unica sono elencati nel numero 3.1.2 "Scelta del modulo".

Il PLS (52), il Centre Patronal (77) e la Fédération des Entreprises Romandes (86) dubitano che l'aliquota unica del sei per cento possa effettivamente essere realizzata in caso di cambiamento di sistema. Anzitutto non vi sono ancora integrati i correttivi menzionati nel progetto, e d'altra parte non è ancora chiaro se l'aliquota dell'IVA debba essere aumentata per risanare l'AI. Il problema non è costituito primariamente dalle diverse aliquote, bensì dalle numerose modifiche di queste aliquote, soprattutto se si tratta di modifiche minime. Le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) sono parimenti del parere che il calcolo dell'aliquota effettiva sia prematuro, perché dipende essenzialmente dal numero e dal genere delle prestazioni eccettuate dall'imposta, fra le quali deve assolutamente rientrare il settore della sanità, e se del caso dalla scelta e dalla struttura dei correttivi. Per semplificare l'IVA non importa quindi tanto l'introduzione di un'aliquota unica, quanto la sua stabilità nel tempo.

La Fondazione per la protezione dei consumatori (162) teme che la riduzione dell'aliquota normale non venga riportata sui consumatori e che, pertanto, l'introduzione dell'aliquota unica non sia effettuata a neutralità di costi.

Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo

Il PEV (46), ilo PLR (47) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) esigono un finanziamento dello sgravio fiscale successivo senza aumenti limitati nel tempo delle aliquote di imposta.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), il Centre Patronal (77), la Fédération des Entreprises Romandes (86), la Fédération romande immobilière (87), Hotelleriesuisse (92), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Federazione Svizzera degli Avvocati (132), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), l'Associazione

Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Vending Associazione Svizzera (174), Gastrosuisse (181), la Schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband (311) e altri partecipanti alla consultazione provenenti dalle cerchie dell'industria, dell'artigianato, del commercio, della ristorazione e dell'agricoltura si oppongono all'intenzione di un aumento temporaneo dell'aliquota dello 0,1 per cento per finanziare lo sgravio fiscale successivo, perché questo modo di procedere genera costi amministrativi sproporzionati presso le imprese contribuenti. Si dubita anche, che esso abbia un carattere temporaneo. Va inoltre considerato il fatto che sono pianificati ulteriori aumenti di imposta a favore dell'AI.

Economiesuisse (68) esige che lo sgravio fiscale successivo sia concesso integralmente e sia finanziato dalla Confederazione. Esso non deve però essere operato per il tramite di un aumento temporaneo dell'aliquota, perché, in un simile caso, il consumatore verrebbe a pagare due volte i costi insorti dalla trattenuta delle imposte precedenti. Inoltre, gli aumenti temporanei e di debole entità delle aliquote provocano un dispendio amministrativo sproporzionato alle imprese. Per questi motivi, lo sgravio fiscale successivo deve essere nuovamente esaminato in maniera approfondita.

Art. 100 Correttivo di politica sociale

I pareri dei partecipanti alla consultazione divergono per quanto concerne la necessità e la limitazione nel tempo del correttivo di politica sociale, per compensare l'onere supplementare di breve durata che colpisce le economie domestiche a debole reddito in seguito alla soppressione dell'aliquota ridotta e all'abrogazione su vasta scala delle eccezioni fiscali nel modulo "Aliquota unica". Anche la questione dell'idoneità o no del canale di distribuzione non lascia trasparire una chiara tendenza dalle risposte dei partecipanti alla consultazione.

Il Cantone dei GR (9) osserva che al termine dell'aumento limitato nel tempo dell'IVA, per finanziare il correttivo di politica sociale, si verifica un dispendio sproporzionato di adeguamento presso tutti i contribuenti. Lo sgravio a favore delle economie domestiche a debole reddito è esiguo e non giustifica il maggiore dispendio. Il Cantone di TG (19) dubita che il correttivo di politica sociale limitato nel tempo possa poi essere effettivamente abrogato. D'altra parte, l'IVA non deve essere gravata da postulati di politica sociale. Si critica, inoltre, il fatto che ai Cantoni insorgano nuovi compiti di esecuzione nel contesto dell'IVA. Non è, ad esempio, chiaro a quali rimedi giuridici si possa fare capo, se viene negato il versamento del correttivo di politica sociale.

L'UDF (45) caldeggia la proposta di correttivo di politica sociale. Nondimeno, l'erogazione del correttivo non deve essere operata tramite la riduzione dei premi delle casse malati, bensì mediante un aumento degli assegni per i figli, se del caso assumendo i premi di cassa malati a partire dal terzo figlio, e questo senza limitazione nel tempo. Il PEV (46) respinge la limitazione nel tempo ed esige che gli svantaggi di politica sociale siano compensati tramite l'imposta federale diretta, eventualmente mediante l'introduzione di una nuova imposta negativa sul reddito. Il PLR (47) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) considerano superfluo il correttivo di politica sociale in considerazione dell'esiguità delle ripercussioni del modulo "Aliquota unica" sulle economie domestiche private. IL PS (56) sostiene, anche per la variante "settore della sanità", una compensazione sostanziale e durevole di politica sociale,

da realizzare per il tramite di un accredito fiscale e non per quello di una riduzione dei premi delle casse malati.

Le FFS (37), l'Unione svizzera dei contadini (64), l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Economiesuisse (68), il Centre Patronal (77), la Fédération romande immobilière (87), la Fédération des Entreprises Romandes (86), Hotelleriesuisse (92), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Federazione svizzera del turismo (118), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), la Camera fiduciaria (172), Vending Associazione Svizzera (174), Gastrosuisse (181), la Schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband (311) e ulteriori partecipanti alla consultazione provenienti dalle cerchie dell'industria, dell'artigianato, del commercio, della ristorazione e dell'agricoltura si oppongono all'intenzione di un aumento temporaneo dello 0,1 per cento delle aliquote per finanziare il correttivo di politica sociale, perché ciò comporta costi amministrativi sproporzionati per i contribuenti e costituisce un aumento d'imposta. Si esprimono altresì dubbi sull'utilità del correttivo e sul suo carattere temporaneo. D'altra parte, per quanto effettivamente esistenti, le differenze di onere rispetto allo status quo per tutte le categorie di reddito e di economia domestica sono soltanto a breve termine e sono esigue, ma sicuramente positive a lungo termine per le economie domestiche di tutte le classi di reddito.

La Fondazione per la protezione dei consumatori (162) dà la preferenza ad un correttivo a livello di concorrenza, piuttosto che ad un correttivo di politica sociale, affinché la problematica dell'isola dei prezzi elevati non sia ulteriormente inasprita e non ne approfittino soltanto le imprese, ma anche i consumatori. Concretamente si tratta di avviare provvedimenti per intensificare la concorrenza e di disporre riduzioni dei prezzi nel caso dei prezzi convenzionati, come ad esempio quelli dei medicinali.

3.2.3 Modulo "2 aliquote"

Art. 9 Assoggettamento

Cfr. anche i pareri dei partecipanti alla consultazione in merito all'articolo 9 del modulo "Aliquota unica" (numero 3.2.2).

In caso di attuazione del modulo "2 aliquote", la Direzione federale Blauring und Jungwacht (495) si esprime a favore di un limite di cifra d'affari di 500 000 franchi per l'assoggettamento delle istituzioni di pubblica utilità e le associazioni sportive senza scopo di lucro e gestite a titolo onorario.

Art. 18 Prestazioni escluse dall'imposta

L'UDF (45) è del parere che, nel caso di una legge fiscale con 2 aliquote, i settori tempo libero, divertimenti, sport, cultura e giochi d'azzardo siano sottoposti all'aliquota normale. Per il rimanente si può rinviare ai pareri dei partecipanti alla consultazione relativi all'articolo 18 del modulo "Aliquota unica" (numero 3.2.2).

Art. 19 Prestazioni esenti dall'imposta

La Posta Svizzera (39), Litra (93) e l'Associazione Traffico e Ambiente (199) si e-sprimono a favore di un'esenzione propria delle prestazioni nel settore dei trasporti pubblici. Ne risultano riduzioni di prezzo che aumentano l'attrattiva dei trasporti pubblici; si favorisce il trasferimento dalla strada alla ferrovia, fornendo un contribu-

to al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e di clima. Le FFS (37) condividono questo parere, ma rinunciano per motivi di realpolitik a presentare una proposta corrispondente.

La Posta Svizzera (39) esige che i servizi riservati della Posta siano esentati propriamente dall'imposta.

Intermundo (461) esige che lo scambio di giovani sia eccettuato dall'imposta come nel caso del modulo "Legge fiscale".

Art. 22 Aliquote d'imposta

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si oppone alla proposta di tassare con l'aliquota normale, nel quadro del modulo "2 aliquote", determinate prestazioni sottoposte all'aliquota ridotta dalla legislazione in vigore. Per corrispondenza, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione ritiene che il catalogo delle prestazioni tassate con l'aliquota ridotta non sia stato correttamente limitato. I pareri dei partecipanti alla consultazione divergono per quanto concerne la questione dell'assoggettamento con l'aliquota ridotta delle prestazioni del settore alberghiero (senza le bevande alcoliche). Lo stesso dicasi della questione dell'abbandono dell'attuale aliquota speciale per le prestazioni alberghiere e del loro assoggettamento d'ora in poi con l'aliquota ridotta. IL PCS (44) esige espressamente la tassazione delle prestazioni alberghiere con l'aliquota normale.

Il Cantone di BE (4) chiede che le prestazioni alberghiere rimangano tassate con l'aliquota normale.

L'Associazione Svizzera distributori di bibite (515) caldeggia l'applicazione della medesima aliquota d'imposta alle forniture di generi alimentari e di bevande nel commercio al dettaglio e nel settore della ristorazione. Per Vending Associazione Svizzera (174) non è chiaro, se l'aliquota ridotta si applichi unicamente ai generi alimentari forniti nel quadro delle prestazioni della ristorazione e l'aliquota normale alle prestazioni di servizi della ristorazione, oppure se queste ultime sottostiano anch'esse all'aliquota ridotta.

La Schweizer Presse Verband (208) considera inaccettabile che i libri e i prodotti della stampa non siano sottoposti, come finora, all'aliquota ridotta. Non esistono motivi pertinenti per non trattare questi prodotti come tutti gli altri prodotti di uso quotidiano e del settore delle precedenti eccezioni.

Le FFS (37), la Posta Svizzera (39), Litra (93), l'Unione dei trasporti pubblici (183) e l'Associazione Traffico e Ambiente (199) esigono che il trasporto di passeggeri nei trasporti pubblici sia tassato con l'aliquota ridotta. Le FFS (37) e Litra (93) considerano improponibile, sia dal profilo della sistematica fiscale che d'altri motivi, l'applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni alberghiere finché tale trasporto non sarà tassato con l'aliquota ridotta.

Per il rimanente si rinvia alle osservazioni relative all'articolo 22 del modulo "Aliquota unica" (numero 3.2.2).

Art. 99 Finanziamento dello sgravio fiscale successivo

I pareri in merito coincidono con quelli relativi al finanziamento dello sgravio fiscale successivo nel modulo "Aliquota unica". Si può pertanto rinviare alle pertinenti osservazioni all'articolo 99 del numero 3.2.1.

3.3 Ulteriori possibilità di riforma, parte diritto fiscale materiale

IL PLR (47) e il Touring Club Svizzero (171) chiedono che le altre possibilità di riforma siano sospese, finché il modulo "Legge fiscale", o eventualmente uno degli altri moduli, sarà stato approvato dal Parlamento, e se del caso dal Popolo e dai Cantoni.

3.3.1 Trattamento dei sussidi in ambito IVA

Riduzione della deduzione d'imposta precedente in caso di ottenimento di sussidi:

Pressoché tutti i partecipanti alla procedura di consultazione, fra cui i Cantoni AR (1), AI (2), AG (3), FR (5), GE (6), JU (7), GL (8), GR (9), LU (10), NE (11), NW (12), SG (14), SH (15), SO (16), SZ (17), TG (19), UR (20), VS (21), VD (22), ZG (23), ZH (24), BL (25), BS (26) e i partiti CPS (44), PLR (47), PLS (52), UDC (55) giudicano non conforme al sistema e non sostenibile il fatto che, il beneficiario di un sussidio debba ridurre la deduzione d'imposta precedente. Essi chiedono pertanto che questa proposta sia stralciata dall'articolo 25, ma anche che all'articolo 3 lettera h sia aggiunto un numero "Sussidi".

La Camera fiduciaria (172) motiva la sua posizione citando, ad esempio, il fatto che, con la riduzione dell'imposta precedente, le uscite, non direttamente legate al consumo privato e per le quali non esistono i presupposti per uno scambio di prestazioni da tassare per mancanza di controprestazione, hanno immediate ripercussioni a livello d'IVA. La Federazione Svizzera degli Avvocati (132) afferma che gli erogatori di sussidi diminuiranno i loro contributi, quando gli stessi beneficiari non dovranno più ridurre la deduzione d'imposta precedente. Da un punto di vista politico-economico questo non fa alcuna differenza, ma viene meno l'effetto per cui, mediante la riduzione dell'imposta precedente, i mezzi provenienti da imposte e tasse cantonali sono gravati dall'IVA in funzione dei sussidi percepiti. Le FFS (37), Litra (93) e l'Unione dei trasporti pubblici (183) fanno notare che le attuali riduzioni di deduzioni d'imposta precedente cagionano oneri finanziari supplementari per Cantoni e Comuni a favore della Confederazione e un aumento sproporzionato della quota d'incidenza della spesa pubblica. Esse sono inoltre fonte di spese amministrative elevate per le imprese contribuenti e nuocciono alla sicurezza giuridica. L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) osserva che il metodo di finanziamento dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione non deve fare la differenza. La Swiss Olympic Association (167) commenta che generalmente le imprese sovvenzionate non sono note per il conseguimento particolarmente elevato di utili; una riduzione della deduzione d'imposta precedente avrebbe quindi effetti più marcati. Swiss Olympic sostiene inoltre che, nella misura in cui i sussidi cantonali non sono tassati dalla Confederazione, l'applicazione della misura proposta costituisce un'ingerenza incostituzionale nella ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni: essa considera insensata una ridistribuzione all'interno della Confederazione da un dipartimento all'altro. Rinunciare alla riduzione dell'imposta precedente porterebbe altresì una semplificazione a livello amministrativo per le società e federazioni sportive. La BLS SA (323) chiede che il disegno di legge sia modificato in modo che, per i sussidi in forma di indennità e di contributi per investimenti, non siano previste riduzioni della deduzione d'imposta precedente.

Solo il PS (56), SIC Svizzera (61), il Konsumentenforum (96), l'Associazione Svizzera di Golf (139) e l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) auspicano che la riduzione della deduzione d'imposta precedente per i beneficiari di sussidi sia mantenuta, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. La Camera fiduciaria (172) e la Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler (588) chiedono, qualora il testo di legge dovesse essere mantenuto, di limitare la riduzione dell'imposta preventiva per sussidi intesi ai sensi della pertinente legislazione in vigore.

Alternative al trattamento dei sussidi

Al numero 6.1 del rapporto esplicativo sono poste in discussione tre alternative di trattamento dei sussidi presso il beneficiario. Nei tre casi non vi è riduzione della deduzione d'imposta precedente da parte del beneficiario:

- alternativa I: per il beneficiario i sussidi concessi risp. utilizzati per finanziare
 prestazioni imponibili sono parte della controprestazione e sottostanno all'IVA
 allo stesso tasso della prestazione (co)finanziata;
- alternativa 2: si distingue tra sussidi "propri" e "impropri" sull'esempio della Germania. Nel primo caso si tratta di non controprestazioni che come tali non devono essere imposte presso il beneficiario, mentre i "sussidi impropri" costituiscono parte della controprestazione.
- *alternativa 3*: la prassi attuale in materia di definizione dei sussidi è mantenuta e i sussidi sono considerati non controprestazioni.

I pochi fautori dell'*alternativa 1*, fra cui il PEV (46), sono certi che in questo modo possano essere evitati problemi di delimitazione, errori e procedure giuridiche. Restano tuttavia da esaminare le ripercussioni finanziarie per Confederazione, Cantoni e Comuni. Le Istituzioni svizzere private di cura per anziani (424) chiedono che, nel determinare la struttura dell'IVA, gli ospizi privati e finanziati da privati non siano sfavoriti finanziariamente, senza eccezione, rispetto a quelli di diritto pubblico e (co)finanziati dai poteri pubblici. In particolare, per evitare (ulteriori) distorsioni della concorrenza a causa dell'IVA, i sussidi in senso lato (e quindi ad es. anche importi incassati per mandati di prestazioni) devono essere considerati controprestazioni.

Economiesuisse (68) e altri partecipanti alla procedura di consultazione si oppongono ad un'imposizione dei sussidi come suggerito dal rapporto Spori, poiché ritengono che questi flussi di capitale non rientrino assolutamente in uno scambio di prestazioni ai sensi dell'imposta sul valore aggiunto. La Swiss Olympic Association (167) ritiene un'imposizione dei sussidi non conforme al sistema e all'origine di troppe difficoltà di delimitazione tra non controprestazioni e sussidi. Per le società e federazioni sportive questa opzione genera inoltre un maggiore deflusso di risorse. Sarebbe opportuna anche solo un'imposizione ad un'aliquota saldo determinante. Molti partecipanti alla procedura di consultazione delle cerchie culturali e ambientali fanno notare che, con questa politica, la Confederazione genererebbe entrate fiscali a partire da importi che Cantoni e Comuni mettono a disposizione come sussidi e contributi. In tal modo parte dei sussidi di Cantoni, Comuni e Città sarebbero ingiustamente versati alla Confederazione. Nessuna collettività pubblica accetterà però che i suoi aiuti finanziari non vadano interamente a favore dello scopo di utilità pubblica tutelato. Inoltre, in determinati settori trasferire l'IVA sui consumatori non è possibile e

l'imposta è accollata alle organizzazioni. Per queste ultime l'IVA non è un gioco a somma nulla. Per risolvere questo problema gli erogatori di sussidi, perlopiù Cantoni e Comuni, dovrebbero aumentare i sussidi. Una situazione simile è inquietante in un'ottica federativa e ingiustificabile sul piano della politica statale. L'Unione dei Teatri Svizzeri (134) e la Verband Schweizerischer Berufsorchester (522) escludono un aumento dei sussidi in questo momento. Secondo l'Université de Lausanne (266) alcuni aiuti economici esterni potrebbero essere messi in discussione, in particolare quelli dell'UE e di finanziatori privati svizzeri o esteri.

Anche l'alternativa 2 ha raccolto poche preferenze (ad es. dal Cantone di BE) (4).

La Swiss Olympic Association (167) ritiene che l'alternativa 2 sia la migliore dopo la numero 3, pur sollevando il problema di delimitazione tra sussidi "propri" e "impropri". L'Université de Lausanne (266) dichiara che questa distinzione implica un concetto attualmente già contemplato nelle disposizioni legali (art. 8 OLIVA), nella giurisdizione e nella prassi.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, in particolare quelli appartenenti ai settori collettività pubbliche, trasporti, sociale, sport, formazione, cultura e ambiente si sono espressi a favore dell'*alternativa 3*. I partecipanti della cerchia culturale affermano che questa misura migliora le condizioni quadro fiscali del settore nazionale dell'utilità pubblica per la comunità e, non da ultimo, sgrava le collettività pubbliche. Diversi partecipanti ritengono che questa alternativa sia la migliore per efficienza e conformità. Secondo l'Unione dei Teatri Svizzeri (134) l'adozione dell'alternativa 3 conformerebbe l'ordinamento svizzero a quello europeo e appianerebbe le differenze in ambito di concorrenza tra istituti culturali svizzeri ed europei. Essa auspica pertanto che all'articolo 25 capoverso 2 sia disposto che i sussidi e i doni a imprese attive in ambito culturale a scopo di utilità pubblica e con mandato di prestazioni da parte dei poteri pubblici non implicano una riduzione della deduzione d'imposta precedente. La Camera fiduciaria (172) termina domandando che il concetto di sussidio sia definito in modo preciso e conforme alla pertinente legislazione in vigore.

Le FFS (37) ritengono inopportuna l'affermazione secondo cui la soppressione della riduzione della deduzione d'imposta precedente, in caso di ottenimento di sussidi, consente di effettuare uno sgravio fiscale successivo (pag. 227 rapporto esplicativo sul progetto di consultazione). Infatti, continuano le FFS, lo sgravio fiscale successivo avviene solo con un'imposizione delle prestazioni finora esentasse. Le FFS (37), Litra (93) e l'Unione dei trasporti pubblici (183) propongono di completare le disposizioni transitorie con una norma che esclude uno sgravio fiscale successivo con effetto retroattivo se vi è riduzione della deduzione d'imposta a seguito dell'erogazione di sussidi e indennità a imprese di trasporto concessionarie da parte dei poteri pubblici. La Posta Svizzera (39) suggerisce invece una disposizione transitoria che neghi il diritto ad uno sgravio fiscale successivo con effetto retroattivo in caso di soppressione della riduzione d'imposta precedente a seguito dell'ottenimento di sussidi.

Copertura dei deficit all'interno delle collettività pubbliche ("sussidi incorciati")

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, fra cui PLS (52), Unione svizzera delle arti e mestieri (65), Centre Patronal (77), Società Svizzera dei Farmacisti (133), Gastrosuisse (181) e l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203), sono favorevoli ad una riduzione della deduzione d'imposta precedente anche in caso di copertura di deficit all'interno della collettività.

Molti partecipanti condividono l'opinione secondo cui questi "sussidi incrociati" all'interno della collettività non devono comportare riduzioni della deduzione d'imposta precedente. Al riguardo, la Camera fiduciaria (172) è critica nei confronti della prassi del Tribunale federale, per la quale i finanziamenti non possono essere alla base di riduzioni dell'imposta precedente.

Finanziamento dei costi generati dall'alternativa 3

Solo qualche partecipante si pronuncia sulla modalità di compensazione dei minori ricavi provocati dall'applicazione dell'alternativa 3, dato che una riduzione dei sussidi è preferita ad un aumento delle aliquote fiscali.

Nella sua presa di posizione il Cantone di ZH (24) è favorevole a compensare, nel limite del possibile, le minori entrate della Confederazione attraverso una riduzione proporzionale dei sussidi. I contributi federali ai Cantoni possono però essere ridotti in base alla capacità di Cantoni e Comuni di diminuire i sussidi. Un aumento dell'aliquota dell'IVA può essere presa in considerazione solo se, una volta raggiunti i limiti di questa modalità di compensazione, persistono minori entrate.

Travail Suisse (67) propone di bilanciare parte delle perdite di gettito fiscale applicando l'aliquota normale alle prestazioni di alloggio.

3.3.2 Trattamento dei doni in ambito IVA

La netta maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione è favorevole all'alternativa 2, e giudica non conforme al sistema e non sostenibile il fatto che il beneficiario debba ridurre la deduzione dell'imposta precedente da un dono. Le donazioni non costituiscono operazioni ai sensi dell'IVA, sono bensì non controprestazioni, il beneficiario dovrebbe quindi percepire l'importo del dono senza riduzioni fiscali. A questo proposito, è auspicato che questa riduzione della deduzione d'imposta sia stralciata dall'articolo 25 e che i doni siano annoverati fra le non controprestazioni all'articolo 3 lettera h.

Il PS (56), Travail Suisse (67), il Konsumentenforum (96) e l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) non condividono questo parere, e desiderano mantenere il non assoggettamento e la riduzione dell'imposta precedente previsti dal sistema attuale, poiché l'alternativa proposta non recherebbe vantaggi determinanti né semplificazioni.

3.3.3 Conversione delle esenzioni improprie in esenzioni proprie

I pareri sono discordanti circa la questione se le prestazioni oggi escluse e tassate secondo i moduli d'imposizione "aliquota unica" e "2 aliquote" debbano realmente essere escluse dall'imposta. Skyguide (40), il PLS (52), il Centre Patronal (77) e l'Unione svizzera dell'articolo di marca (454) motivano il loro assenso menzionando la soppressione della tassa occulta. La Swiss Olympic Association (167), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117), la Federazione svizzera di ginnastica (149) e molti altri partecipanti, soprattutto attivi in ambito sportivo, approvano questo progetto di riforma per l'ulteriore differenziazione provocata dall'imposizione ad aliquota zero. Da ultimo, il PSdL (53) auspica, in generale, che il settore della sanità, i farmaci, le prestazioni sovrane, i prodotti agricoli, le locazioni e le derrate alimentari

di base siano tassati ad aliquota zero. L'acqua, le bevande analcoliche, giornali e libri devono essere imposti all'aliquota ridotta e tutto il resto all'aliquota normale.

Il PS (56), la Fondazione per la protezione dei consumatori (162) e Pro Fonds (209) si oppongono alla conversione delle eccezioni all'imposta in un'esenzione propria, poiché le aliquote fiscali più elevate provocherebbero una considerevole ridistribuzione dei costi dalle imprese ai consumatori.

Economiesuisse (68) motiva il suo dissenso per la proposta di riforma giudicandola sistematicamente inconsistente, non compatibile con il principio della neutralità concorrenziale e con la parità di trattamento, oltre a porre problema per la ridistribuzione. La Camera fiduciaria (172) è critica sul persistere dei problemi di delimitazione e sul maggiore sussidia mento di determinati beni di consumo attraverso altri beni di consumo. Essa chiede quindi che questa proposta non sia presa in considerazione.

L'Unione Svizzera del Metallo (520) domanda che sia esaminata l'esenzione propria delle prestazioni assicurative e di servizi finanziari.

3.3.4 Imposizione delle prestazioni di servizi assicurative

L'imposizione di prestazioni assicurative secondo il cosiddetto "modello neozelandese" è bocciata dalla maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione, mentre le FFS (37), la Federazione sportiva svizzera di tiro (117) e l'associazione mantello Xund (586) sono state le uniche a schierarsi esplicitamente a favore della proposta.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) rifiuta categoricamente un assoggettamento generale delle operazioni d'assicurazione all'IVA, ma non sa dare una risposta inequivocabile alla questione se le assicurazioni di cose debbano essere assoggettate all'IVA conformemente al cosiddetto «modello neozelandese».

Il PLS (52), l'UDC (55), il PS (56), Economiesuisse (68), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), il Centre Patronal (77), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), la Camera fiduciaria (172) e alcuni altri partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che al momento la tassazione delle prestazioni di servizi assicurative non è opportuna, da un lato perché troppo complessa e, dall'altro, a causa del rincaro delle prestazioni assicurative per gli affiliati svizzeri che ne conseguirebbe.

Il Cantone dei GR (9) teme che un assoggettamento all'IVA delle prestazioni delle assicurazioni di cose secondo il "modello neozelandese" cagioni maggiori oneri finanziari alla collettività, visto che in base al rendiconto mediante aliquota forfettaria l'imposta precedente non può essere dedotta.

3.3.5 Estensione dell'esenzione impropria nel settore delle prestazioni di servizi bancarie ed assicurative

I partecipanti alla procedura di consultazione hanno aspramente criticato l'estensione delle eccezioni all'imposta per le prestazioni di servizi bancarie alle prestazioni preliminari nell'intento di evitare un aumento della tassa occulta sulle prestazioni acquistate a terzi. Il PS (56), il Centre Patronal (77) e alcuni altri partecipanti della cerchia economica motivano la loro posizione asserendo che non è dato a sapere cosa potrà essere considerato come eccezione in futuro e che questo provo-

cherà nuove e insormontabili difficoltà di delimitazione. Inoltre questa estensione non è riconosciuta dall'UE. Il Cantone BE (4) teme che questa proposta possa creare un precedente per altri settori.

Il PLS (52), l'UDC (55), Swiss Banking (62), Economiesuisse (68), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) giudicano invece favorevolmente un'estensione delle eccezioni alle prestazioni preliminari nel traffico monetario e di capitali. Questo consentirebbe altresì di preservare la neutralità concorrenziale. È in parte avanzata la proposta di valutare l'opportunità di una nuova deduzione d'imposta precedente, alternativa orientata alla semplificazione.

L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) ritiene che estendere in ambito bancario e assicurativo le eccezioni dell'imposta a determinate prestazioni preliminari, parte integrante del processo produttivo, sia una soluzione conforme agli obiettivi e semplice sul piano legislativo per ridurre la tassa occulta nel settore assicurativo.

La Camera fiduciaria (172) auspica che l'estensione non sia limitata unicamente al settore bancario e assicurativo.

3.3.6 Imposizione delle operazioni immobiliari

3.3.6.1 Soppressione dell'esenzione impropria delle operazioni immobiliari

All'infuori delle FFS (37), Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria (127), Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155), Suva (207) e l'Associazione mantello Xund (586), la tassazione estesa all'intero settore immobiliare è stata respinta da tutti gli partecipanti. Il PLS (52), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), il Centre Patronal (77), la Fédération romande immobilière (87), la Camera ticinese dell'economia fondiaria (106), l'Associazione Svizzera di Golf (139), l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) e alcuni altri partecipanti giustificano la loro posizione menzionando il rischio di un aumento dei costi abitativi. La controproposta, concernente l'imposizione del valore locativo proprio. non è conforme al sistema, e anche la correzione dell'imposta federale diretta risulta complessa e burocratica. Il PS (56) e la Fondazione per la protezione dei consumatori (162) argomentano, inoltre, la loro opposizione citando l'aumento delle locazioni, la grande entità dello sgravio fiscale successivo e i dubbi quanto alla correttezza nella fase di trasferimento ai locatari. I proprietari di abitazioni devono altresì farsi carico di un supplemento sul valore locativo proprio per compensare l'obbligo di assoggettamento delle locazioni all'IVA. Questa imposizione del valore locativo proprio è approvata unicamente dalle FFS (37) e dall'Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria (127).

3.3.6.2 Imponibilità della locazione di impianti sportivi

La proposta imposizione di locazione e affitto di impianti sportivi è bocciata dalla maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione. La Federazione sportiva svizzera di tiro (117), la Swiss Olympic Association (167) e molte altre società e federazioni sportive temono segnatamente che questa misura provochi nuove distorsioni. I costi per immobili sarebbero gravati da un onere supplementare d'IVA, che per il fornitore di simili operazioni non potrebbe essere dedotto/rimborsato, poiché sarebbe all'origine di una nuova tassa occulta. Anche l'Unione Svizzera dei Fiducia-

ri (148) chiede che, per la locazione di impianti sportivi, ci si attenga all'attuale regolamentazione, ritenuta soprattutto un compromesso, per evitare di affrontare il probabile referendum "Contro un'IVA ingiusta nello sport". Al contrario, l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) chiede di tassare anche la locazione d'impianti sportivi, al fine di sfuggire a problemi di delimitazione e riduzioni d'imposta precedente dovuti alla doppia utilizzazione.

L'imposizione della locazione d'impianti sportivi è stata approvata dalla Camera fiduciaria (172), in quanto giudicata conforme al sistema.

3.3.6.3 Possibilità illimitata di opzione per le operazioni immobiliari

La possibilità illimitata d'opzione per tutte le operazioni immobiliari è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza degli partecipanti. I Cantoni ZG (23) e ZH (24), Economiesuisse (68), l'Unione Professionale svizzera dell'Automobile (73), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Camera dell'economia fondiaria (106), la Società svizzera degli ingegneri e architetti (107), l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) e alcuni altri partecipanti alla procedura di consultazione della cerchia economica sostengono apertamente la possibilità illimitata d'opzione per tutte le prestazioni del settore immobiliare, comprese quelle fornite a privati. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (155) fa notare che va nondimeno considerata la problematica delle disposizioni legali del CO in fatto di protezione dei locatari. I Cantoni ZG (23) e ZH (24) vogliono inoltre evitare che l'opzione provochi un aumento delle pigioni nel caso d'appartamenti in locazione, le cui pigioni sono stabilite in base a fattori di costi. Questo sarebbe possibile introducendo una disposizione ad hoc nella legislazione in materia di locazione. Per quanto concerne le pigioni libere, l'opzione illimitata dovrebbe invece essere ammessa senza riserve. Economiesuisse (68) e Hotelleriesuisse (92) chiedono che la possibilità illimitata d'opzione nel settore immobiliare sia consentita solo se accompagnata da un'abolizione di gran parte delle eccezioni all'imposta nel quadro del modulo "aliquota unica".

Secondo l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) l'estensione della possibilità d'opzione, per le operazioni immobiliari, rappresenta un passo nella giusta direzione. Essa manifesta tuttavia un certo scetticismo a causa delle potenziali difficoltà di delimitazione che questa misura comporta.

Questa proposta di riforma è respinta dall'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203).

3.3.7 Limitazione dell'esenzione impropria delle prestazioni sovrane

L'eventualità di rendere imponibile le prestazioni sovrane nei settori in cui la collettività fornisce una prestazione "su ordine" o "prescritta per legge" e per la quale riscuote un emolumento di causalità, è bocciata dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Il PLS (52), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e il Centre Patronal (77) motivano la loro posizione menzionando ulteriori distorsioni della concorrenza tra piccoli e grandi Comuni, dato che solo questi ultimi sarebbero assoggettati per dette attività. Si oppone a questa proposta di riforma anche il PS (56), secondo cui l'imposizione delle prestazioni sovrane sarà difficilmente accettata, oltre ad essere contraria al principio di equivalenza. Il carattere

commerciale della prestazione di servizio pubblica deve rimanere un elemento essenziale dell'imposizione.

L'Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria (127), la Camera fiduciaria (172), cinque partecipanti attivi nella sanità e alcuni altri sono invece favorevoli alla limitazione dell'esenzione impropria delle prestazioni sovrane.

Nel quadro del parere di Economiesuisse (68), la camera di commercio di Zurigo chiede che siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto anche gli emolumenti del tribunale arbitrale. Secondo Economiesuisse (68), un'ulteriore soppressione dell'esenzione impropria potrebbe dare adito a un'altra valutazione.

3.3.8 Principio dell'entità unica (single entity) al posto della normativa degli stabilimenti di impresa

L'introduzione del principio dell'entità unica ha suscitato pareri controversi. Il PLS (52), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e alcuni altri partecipanti della cerchia economica citano l'opportunità di evitare doppie imposizioni a livello internazionale.

Swiss Banking (62), l'Unione delle Banche Cantonali svizzere (184), l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione (195) e l'Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri (196) propongono di considerare, come non operazioni, i flussi di mezzi finanziari tra una sede principale svizzera e uno stabilimento di impresa estero o tra stabilimenti esteri di imprese con sede principale svizzera.

Economiesuisse (68) e alcuni altri partecipanti non auspicano per il momento il passaggio dalla normativa degli stabilimenti di impresa al principio dell'entità unica per mancanza di basi adeguate, ma chiedono che siano messi a disposizione gli elementi per una valutazione completa della misura.

Il PS (56) ritiene che i tempi per introdurre questo principio non siano ancora maturi e che la premessa per l'applicazione concreta sarebbe che il principio sia adottato anche dall'UE.

La Camera fiduciaria (172) propone di mantenere lo statu quo. Dato che parecchie società internazionali hanno la sede o stabilimenti di impresa in Svizzera, in molti casi – ma non sempre – il sistema vigente risulta vantaggioso per il sistema fiscale svizzero.

3.3.9 Imposizione dei margini

Per quanto riguarda l'imposizione dei margini, la scelta fra la normativa attuale e una nuova deduzione generale dell'imposta precedente anche quando il bene è stato acquistato presso una persona non contribuente, ha suscitato pareri discordi. Fra i sostenitori, quasi tutti ritengono però che questa nuova normativa dovrebbe essere applicabile a tutti i beni accertabili e non unicamente a quelli usati.

Il PLR (47), il PLS (52), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), il Centre Patronal (77), l'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), Viscom (154), la Camera fiduciaria (172), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) vedono di buon grado l'abolizione dell'imposizione dei margini mediante la deduzione di un'imposta precedente fittizia. Secondo detti partecipanti,

questo provvedimento porterebbe agevolazioni sul piano amministrativo, dato che, da un canto, fiscalmente beni usati e nuovi non dovrebbero più essere trattati in modo differenziato dalle imprese e, dall'altro l'introduzione di un'imposta precedente fittizia avrebbe come conseguenza una riduzione della tassa occulta. L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) menziona inoltre il fatto che la nuova normativa libera i contribuenti dall'obbligo delle prescrizioni di forma, oltre ad essere pienamente compatibile con il sistema dell'imposta onnifase con deduzione d'imposta precedente. Inoltre, questa regolamentazione non dovrebbe essere applicata solo alle merci acquistate per essere rivendute, ma anche alla vendita di beni d'investimento e di mezzi d'esercizio.

Il PS (56) si oppone alla deduzione d'imposta precedente fittizia, poiché si tratta di un disciplinamento privo di grande rilevanza e non compatibile con la normativa europea.

3.3.10 Deduzione dell'imposta precedente sulle spese di vitto

Una netta maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione si è espressa a favore della normativa posta in discussione, che prevede il diritto a una deduzione dell'imposta preventiva senza riduzioni in caso di uscite commerciali motivate per vitto e bevande.

Si sono espressi a favore della deduzione totale dell'imposta precedente per vitto e bevande i seguenti partecipanti: PLR (47), PLS (52), FFS (37), Litra (93), Unione professionale svizzera dell'automobile (73), Centre Patronal (77), Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), Hotelleriesuisse (92), Federazione Svizzera degli Avvocati (132), Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141), Camera fiduciaria (172), Gastrosuisse (181) e alcune sue sezioni cantonali, l'Associazione delle organizzazioni private Spitex (210), Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228), Hotel & Gastro formation (371), Schweizer Cafetier Verband (434), Vereinigung Schweizerischer Bahnhofswirte (554), Aktion Liberaler Aufbruch (490). Unione Syizzera del Metallo (520) e Schweizerische Interpretengesellschaft (525). La normativa attualmente in vigore è giudicata contraria al sistema, mentre la proposta di riforma rappresenta un ulteriore passo avanti verso una semplificazione del sistema fiscale e di una maggiore sicurezza giuridica. Questo provvedimento comporterebbe inoltre un miglioramento della redditività di riscossione e di pagamento e una diminuzione della tassa occulta. La Schweizerische Interpretengesellschaft (525) appoggia la proposta di riforma perché, in caso di tournée e di trasferte sportive, spesso il vitto è a carico dell'organizzatore o del gruppo artistico quale parte di una prestazione contrattuale complementare dell'ingaggio pattuito. Lo stesso accade nel caso delle spese di rappresentanza di associazioni attive a livello politico e nella cerchia degli ufficiali dell'esercito si tengono correntemente pranzi o cene di lavoro.

Il PS (56) si oppone all'ulteriore agevolazione fiscale dei pranzi di lavoro, poiché incoraggerebbe a "collezionare" ricevute di ristoranti e non farebbe che rafforzare ulteriormente i favoritismi di cui già godono gli indipendenti. Per questi motivi è bene non rinunciare alle entrate fiscali di 60–80 milioni di franchi che la riduzione rappresenta.

Gastrosuisse (181) e alcune sue sezioni cantonali, unitamente a Hotel & Gastro formation (371) chiedono inoltre che, per una maggiore comprensibilità, in questo con-

testo il termine "contribuente" sia riformulato in "imprese con obbligo di rendiconto".

3.3.11 Modifica dell'imposizione dell'elettricità e del gas

La proposta di armonizzare il sistema d'imposizione di elettricità e gas al diritto europeo modificato è stata perlopiù accolta favorevolmente. L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (189), Swissgrid (462), il PS (56) e l'Amministrazione fiscale del Liechtenstein (203) affermano che la trasmissione d'elettricità e di gas resta una fornitura e in quanto tale sottostà al principio del luogo del destinatario. A questo proposito occorre distinguere se il destinatario è un rivenditore o si tratta del consumatore finale. Per i rivenditori importa anzitutto la sede quale luogo della fornitura, indipendentemente dal luogo in cui essa è effettuata fisicamente. Per quanto concerne il destinatario consumatore finale, di principio è determinante il luogo in cui avviene il consumo effettivo e quindi della fornitura reale. In questo caso viene meno la necessità della prova d'esportazione e l'imposizione all'importazione. L'acquisto d'elettricità e gas dall'estero attraverso un contribuente svizzero deve essere dichiarato mediante l'imposta a carico dell'acquirente, la quale può però essere nuovamente esigibile come imposta precedente mediante lo stesso modulo. Le imprese elettriche e di gas estere sono assoggettate in Svizzera solo se forniscono energia a destinatari non contribuenti svizzeri. I diritti per il trasporto di energia rappresentano prestazioni di servizi, attualmente già sottoposte al principio del luogo del destinatario, come anche in UE. Questo punto è da definire (cfr. art. 5).

Il Centre Patronal (77) non vede la necessità d'intervenire e si oppone quindi ad un cambiamento.

L'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) osserva che questa nuova regolamentazione dovrebbe essere applicata alle forniture di acqua trasportata in condotte.

3.3.12 Adeguamento del concetto di fornitura

L'adeguamento del concetto di fornitura alla legislazione comunitaria dell'UE è stato accettato a larga maggioranza dai partecipanti alla procedura di consultazione. Il Cantone di ZG (23), il PLR (47), la Camera fiduciaria (172), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) chiedono che sia introdotta una disposizione di legge per la quale, quando il fornitore si presenta come importatore, il luogo della fornitura deve trovarsi in Svizzera, conformemente alla normativa europea (par. 3 cpv. 8 D-UStG, art. 32 della direttiva 2006/112/CE). Questo consente di rinunciare all'attuale prassi dell'importazione agevolata mediante dichiarazione di adesione, che non ha dato buoni risultati e ha provocato grosse difficoltà.

L'Associazione Svizzera delle Società di Leasing (141) chiede che la cessione di un bene per il godimento sia qualificata come prestazione di servizi sottoposta al principio del luogo del destinatario, conformemente alla normativa dell'UE. In alternativa nella legge potrebbe essere introdotta una disposizione nella quale il luogo di godimento del bene è definito come luogo di prestazione determinante.

Al momento il PLS (52), il PS (56), il Centre Patronal (77) e alcuni altri partecipanti non ritengono invece necessario adeguare il concetto di prestazione alla legislazione comunitaria dell'UE, opponendosi dunque a questa modifica.

3.3.13 Imposizione delle bevande alcoliche con l'aliquota ridotta

Un'ampia maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione è contraria all'imposizione delle bevande alcoliche con l'aliquota ridotta accompagnata dalla soppressione, risp. Introduzione, di nuove imposte speciali.

Secondo la Camera fiduciaria (172), l'imposizione delle bevande alcoliche con aliquota ridotta pone problemi di politica sociale e sanitaria. Inoltre, con l'introduzione di nuove imposte speciali sul vino e sul sidro, e la soppressione delle imposte esistenti su birra, alcopop e acquaviti verrebbe nuovamente meno la semplificazione dell'IVA.

L'Associazione Svizzera Frutta (432), l'Associazione svizzera del commercio dei vini (480) e la Schweizerische Spirituosenverband (561) osservano che l'IVA può essere chiesta in restituzione come imposta precedente, mentre l'imposta speciale va a carico del produttore/importatore/commerciante al dettaglio provocando un rincaro del prodotto. Il fatto che l'imposta speciale deve essere pagata anche sulle importazioni compromette la capacità concorrenziale dei produttori svizzeri. Questo parere è condiviso da Gastrosuisse (181) e diverse sue sezioni cantonali, Hotel & Gastro formation (371), Schweizer Cafetier Verband (434), Vereinigung Schweizerischer Bahnhofswirte (554) e Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken (574). L'Associazione Svizzera Frutta (432) fa inoltre notare che la necessaria gestione contabile delle imposte speciali provocherebbe un aumento delle spese amministrative.

La Schweizer Brauerei-Verband (536) vede le possibilità di compensazione enunciate nel rapporto come rischiose e alquanto difficilmente realizzabili a livello politico. Spalleggiata dall'Associazione Svizzera distributori di bibite (515), essa continua affermando che questa misura aggraverebbe il problema dell'imposta sull'imposta per birra, acquaviti e alcopop, che questa volta concernerebbe però anche vino e sidro.

Hotelleriesuisse (92) accoglie positivamente la proposta come un nuovo passo avanti della riforma all'insegna di una semplificazione del sistema fiscale e di uno sgravio amministrativo a favore del settore alberghiero, che può tuttavia essere compensato anche con l'aliquota normale sulle bevande alcoliche nell'interesse della redditività di riscossione.

3.4 Altre possibilità di riforma, parte tassazione e diritto procedurale

3.4.1 Tassazione da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni

La procedura di tassazione mista è perlopiù bocciata. Il PS (56), l'Unione Svizzera degli installatori elettricisti (190) e l'Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150) motivano il loro rifiuto in base al notevole aumento di spese che questa procedura cagionerebbe; a prescindere da questo aspetto, il sistema dell'IVA è del tutto ignorato. Stando al parere della Camera fiduciaria (172) una disposizione simile avrebbe senso unicamente se l'IVA fosse riscossa dai Cantoni. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) è del parere che mantenere la procedura di autotassazione sia sopportabile, se accompagnata da un miglioramento in ambito di equità procedurale, sicurezza giuridica a discapito dell'attuale formalismo. L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), Pro Fonds (209) e altri partecipanti alla procedura di consultazione non si oppongono all'introduzione di una procedura di

tassazione mista, purché questo non contribuisca a creare un "mostro amministrati-vo".

3.4.2 Provvigione di riscossione

La maggioranza dei partecipanti è contraria all'introduzione di una provvigione di riscossione. Il PS (56) e l'Unione sindacale svizzera (66) ritengono addirittura politicamente inaudito che si debba versare un risarcimento per adempiere ad obblighi legali. Per i consumatori risulta doppiamente dannoso, nella misura in cui, oltre al vantaggio per le imprese in termini di interesse sull'IVA pagata dai consumatori, i fornitori di prestazioni percepiscono anche una provvigione. Gastrosuisse (181) biasima questa proposta a causa del cattivo rapporto fra costi e benefici di un'indennità forfettaria da un lato, e, dall'altro, per il necessario aumento dell'aliquota fiscale in caso di indennità dei costi effettivi, sebbene le imprese soggette al rendiconto ne avrebbero palesemente il diritto.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), il Centre Patronal (77), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148), la Camera fiduciaria (172) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) sono di principio bendisposti verso una provvigione di riscossione.

Sono stati pochi a pronunciarsi in merito alla scelta fra il risarcimento della totalità dei costi e un'indennità simbolica. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Svhweiz (94) propende per l'indennizzo della totalità dei costi, mentre l'Unione svizzera delle arti e mestieri (65), l'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (148) e la Thurgauer Gewerbeverband (402) sono favorevoli ad un risarcimento simbolico di, ad esempio, 300 franchi l'anno. La Schweizer Presse Verband (208) propone una provvigione di riscossione dell'uno per cento del volume rilevante ai fini dell'IVA. L'Unione Svizzera del Metallo (520) è favorevole ad una deduzione percentuale dall'onere fiscale netto, e quindi un disciplinamento simile a quello in vigore per l'imposta alla fonte.

In alternativa ad una provvigione di riscossione, Pro Fonds (209) propone che l'AFC rivesta il ruolo di fornitrice di servizi orientata alla clientela e di centro di competenze informativo.

3.4.3 Estensione della procedura di notifica tra contribuenti

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione si è espressa a favore di un ampliamento della procedura di notifica. Il PLR (47), la Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490), sostengono questa proposta, perché consente di sottrarsi agli inconvenienti dell'imposizione onnifase (rischio di frode e abusi, immobilizzazione della liquidità). Il PLR (47) propone quindi di istituire un centro fiduciario a economia mista che si occupi della procedura di notifica. Il PS (56) chiede che la presente riforma dell'IVA non includa l'estensione della procedura di notifica, che deve ancora essere perfezionata, che richiede cospicui investimenti a livello informatico e che comporta una certa complicazione del sistema.

Una netta maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione è dell'opinione che il sistema di notifica debba essere reso facoltativo. Il PLR (47)

spiega che la procedura di notifica deve essere volontaria almeno fino a quando lo Stato non assumerà la totalità dei costi.

La stragrande maggioranza degli partecipanti ha anche accettato una procedura volontaria di notifica per le grandi transazioni. L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73), l'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94), la Camera fiduciaria (172), la Schweizer Presse Verband (208) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) sono favorevoli ad una procedura volontaria di notifica in particolare per le grandi transazioni effettuate on-line.

3.4.4 Abbreviazione della prescrizione

Molti partecipanti alla procedura di consultazione approvano la riduzione della prescrizione relativa a tre anni. Sono fautori di questa proposta al fine di diminuire il rischio per le imprese di dover pagare imposte non trasferibili: PPD (43), Unione professionale svizzera dell'automobile (73), Società dei Veterinari Svizzeri (89), Unione Svizzera dei Fiduciari (148), Associazione svizzera dell'economia immobiliare (150), Schweizer Presse Verband (208), Pro Fonds (209), Unione Svizzera del Metallo (520) e Gastro-Luzern (547). Un termine di prescrizione minore, già chiesto nella mozione "Termine di prescrizione più breve per i crediti IVA" (05.3799), comporterebbe controlli più brevi ma anche più frequenti.

Il PLR (47), Economiesuisse (68), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) biasimano invece un'ulteriore abbreviazione della prescrizione, giudicata contraria all'omogeneità del diritto. Il PS (56) teme che un mancato aumento della frequenza dei controlli provochi perdite di gettito. Sarebbero tratti in inganno anche i consumatori, se l'IVA fosse loro fatturata senza poi però essere versata dalle imprese.

La Camera fiduciaria (172) giudica la proposta di riduzione della prescrizione a due anni in caso di controlli (art. 30 cpv. 2) migliore rispetto ad una riduzione generale, che avrebbe ripercussioni anche sulla possibilità di far valere con effetto retroattivo il diritto all'imposta precedente.

Gastrosuisse (181), la Schweizer Cafetier Verband (434) e molte associazioni cantonali della cerchia gastronomica propongono di applicare quantomeno il termine di tre anni posto in discussione nel D-LIVA.

3.4.5 Abbreviazione del termine di conservazione dei giustificativi

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole ad un'abbreviazione del termine di conservazione dei giustificativi di vendita da dieci a cinque anni. L'Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (94) e gli Ospedali della Svizzera (206) reputano la riduzione proposta molto opportuna, perché per le grandi imprese il termine di conservazione decennale non è più economicamente praticabile. Nella legge o in un'ordinanza deve inoltre essere specificato quali documenti vanno conservati, dato che non è chiaro se l'articolo 962 capoverso 1 CO contempli unicamente i documenti e giustificativi contabili, o includa anche gli atti ad essi subordinati. La Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera (232) approva quindi la misura proposta, purché sia accompagnata da un adeguamento di questa disposizione del CO.

Il PLR (47), Economiesuisse (68), l'Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur (228) e l'Aktion Liberaler Aufbruch (490) si oppongono all'abbreviazione del termine di conservazione, giudicando la misura contraria all'omogeneità del diritto. Il PS (56) non comprende la proposta, dato che la conservazione attualmente non dovrebbe più porre alcuna sorta di problema. Una differenziazione nelle disposizioni generali del CO concernenti la contabilità commerciale per un determinato tipo di documento non ha senso. L'Unione professionale svizzera dell'automobile (73) e l'Unione Svizzera del Metallo (520) condividono questo parere.

La Camera fiduciaria (172) vuole che il termine di conservazione sia mantenuto perché non occorre prevedere alcuna soluzione *ad hoc*.

Gastrosuisse (181), la Schweizer Cafetier Verband (434) e diverse associazioni cantonali della cerchia gastronomica propongono di applicare quantomeno il termine di cinque anni posto in discussione nel D-LIVA.

4 Allegato

4.1 Abbreviazioni

Aerosuisse Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt

AFD Amministrazione federale delle dogane

AI Assicurazione per l'invalidità

art. articolo

AVS assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Camera fiduciaria Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali
Cargo Forum Associazione svizzera delle imprese di spedizione e

logistica

CDCF Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

CEDU Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

Cinésuisse Organizzazione mantello dell'industria cinematografica

svizzera

CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento

del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto

delle obbligazioni) (RS 220)

Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del

18 aprile 1999 (RS 101)

cpv. capoverso

DFF Dipartimento federale delle finanze
D-LIVA disegno di revisione della legge sull'IVA

D-LIVA.COM Quarto progetto del Centro di competenze IVA della

Camera fiduciaria per una nuova legge federale

concernente l'imposta sul valore aggiunto

DS Democratici Svizzeri

Economiesuisse Federazione delle imprese svizzere

FFS Ferrovie federali svizzere FMH Federazione dei Medici Svizzeri

Gastrosuisse Federazione per l'albergheria e la ristorazione HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz

Helvetas Associazione svizzera per la cooperazione internazionale

I Verdi Partito ecologista svizzero

Iniziativa delle Alpi Associazione «Schutz des Alpengebietes vor dem

Transitverkehr»

Intermundo Schweizerischer Dachverband zur Förderung von

Jugendaustausch

Isolsuisse Verband Schweizerischer Isolierfirmen

IVA Imposta sul valore aggiunto

La Posta Svizzera

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione

contro gli infortuni (LAINF) (RS 832.20)

LAVS legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul

fallimento (RS 281.1)

lett. lettera

LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale

diretta (RS 642.11)

Litra Servizio d'informazione per i trasporti pubblici

LIVA Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta

sul valore aggiunto (RS 641.20)

mio. milione, milioni

OIVA Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul

valore aggiunto

OLIVA Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale

concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)

PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa (RS 172.021)

PCS Partito cristiano sociale
PEV Partito evangelico svizzero
PLR Partito liberale-radicale svizzero

PLS Partito liberale svizzero PMI piccole e medie imprese

PPD Partito popolare democratico svizzero

Pro Fonds Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz
Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la terre

PS Partito socialista svizzero PSdL Partito Svizzero del Lavoro

Rega Guardia Aerea Svizzera di Soccorso RS raccolta sistematica del diritto federale

SA società anonima

Santésuisse Gli assicuratori malattia svizzeri

SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati del commercio Suisseculture Dachverband der professionellen Kulturschaffenden

der Schweiz

Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione

contro gli infortuni

Swiss Banking Associazione svizzera dei banchieri

Swiss Holdings Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne

in der Schweiz

Swiss Retail Federation Federazione delle medie e grandi imprese del commercio

al dettaglio svizzero

Swissaid Fondazione svizzera per la cooperazione allo sviluppo

Swisscontact Schweizerische Stiftung für technische

Entwicklungszusammenarbeit

Swisselectric Organisation der schweizerischen

Stromverbundunternehmen

Swissgrid Società nazionale dei gestori di rete
UDC Unione Democratica di Centro
UDF Unione Democratica Federale
UE Unione europea

UE Unione europea Unia Il sindacato Unia

UStG Deutsches Umsatzsteuergesetz del 21 febbraio 2005 Viscom Associazione svizzera per la comunicazione visuale

4.2 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

- 1 Cantone di Appenzello esterno (AR)
- 2 Cantone di Appenzello interno (AI)
- 3 Cantone di Argovia (AG)
- 4 Cantone di Berna (BE)
- 5 Cantone di Friburgo (FR)
- 6 Cantone di Ginevra (GE)
- 7 Cantone del Giura (JU)
- 8 Cantone di Glarona (GL)
- 9 Cantone dei Grigioni (GR)
- 10 Cantone di Lucerna (LU)
- 11 Cantone di Neuchâtel (NE)
- 12 Cantone di Nidwaldo (NW)
- 13 Cantone di Obvaldo (OW)
- 14 Cantone di San Gallo (SG)
- 15 Cantone di Sciaffusa (SH)
- 16 Cantone di Soletta (SO)
- 17 Cantone di Svitto (SZ)
- 18 Cantone Ticino (TI)
- 19 Cantone di Turgovia (TG)
- 20 Cantone di Uri (UR)
- 21 Cantone del Vallese (VS)
- Cantone di Vaud (VD)
- 23 Cantone di Zugo (ZG)
- 24 Cantone di Zurigo (ZH)
- 25 Cantone di Basilea Campagna (BL)
- 26 Cantone di Basilea Città (BS)
- 30 Ostschweizer Regierungskonferenz
- 34 Tribunale federale
- 37 Ferrovie federali svizzere
- 39 La Posta Svizzera
- 40 Skyguide
- 43 Partito popolare democratico svizzero
- 44 Partito cristiano sociale
- 45 Unione Democratica Federale
- 46 Partito evangelico svizzero
- 47 Partito liberale-radicale svizzero
- 48 Partito ecologista svizzero
- 52 Partito liberale svizzero
- 53 Partito Svizzero del Lavoro
- 55 Unione Democratica di Centro
- 56 Partito socialista svizzero
- 58 Associazione dei Comuni Svizzeri
- 59 Unione delle Città Svizzere
- 60 Gruppo svizzero per le regioni di montagna
- 61 Società svizzera degli impiegati del commercio
- 62 Associazione svizzera dei banchieri
- 63 Unione svizzera degli imprenditori
- 64 Unione svizzera dei contadini

- Unione svizzera delle arti e mestieri
- 66 Unione sindacale svizzera
- 67 Travail Suisse
- 68 Federazione delle imprese svizzere
- 71 Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana
- 73 Unione professionale svizzera dell'automobile
- 76 Caritas Svizzera
- 77 Centre Patronal
- 79 Dachorganisationenkonferenz der privaten Behindertenhilfe
- 80 Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt
- 84 Azione di Quaresima
- 85 Fédération romande des consommateurs
- 86 Fédération des Entreprises Romandes
- 87 Fédération romande immobilière
- 89 Società dei Veterinari Svizzeri
- 91 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
- 92 Hotelleriesuisse

102

- 93 Servizio d'informazione per i trasporti pubblici
- 94 Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz
- 96 Konsumentenforum
- 97 Lega Svizzera contro il cancro
- 98 Pro Infirmis Svizzera
- 100 Pro Senectute Svizzera
- 101 Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali,

Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche

- Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
- 103 Gli assicuratori malattia svizzeri
- 104 Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
- 106 Camera ticinese dell'economia fondiaria
- 107 Società svizzera degli ingegneri e architetti
- 110 Unione svizzera delle professioni liberali
- 112 Swiss Funds Association
- 113 Aiuto Svizzero ai Montanari
- 114 Federazione Svizzera dei Casinò
- 115 Associazione svizzera per la cooperazione internazionale
- 117 Federazione sportiva svizzera di tiro
- 118 Federazione svizzera del turismo
- 121 Chemie Pharma Schweiz
- 122 Organizzazione mantello dell'industria cinematografica svizzera
- 124 Guardia Aerea Svizzera di Soccorso
- Fondazione svizzera per la cooperazione allo sviluppo
- 126 Schweizerische Stiftung für technische Entwicklungszusammenarbeit
- 127 Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria
- 130 Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
- 131 Fondazione ZEWO
- 132 Federazione Svizzera degli Avvocati
- 133 Società Svizzera dei Farmacisti
- 134 Unione dei Teatri Svizzeri
- 136 Associazione svizzera dei droghieri

- 137 Federazione Svizzera di Hockey su ghiaccio
- 138 Associazione Svizzera di Footbal
- 139 Associazione Svizzera di Golf
- 140 Società Svizzera di Belle Arti
- 141 Associazione Svizzera delle Società di Leasing
- 142 Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza
- 144 Schweizerischer Samariterbund
- 145 Consiglio svizzero degli anziani
- 148 Unione Svizzera dei Fiduciari
- 149 Federazione svizzera di ginnastica
- 150 Associazione svizzera dell'economia immobiliare
- 152 Schweiz. Verband für Rechnungslegung und Controlling
- 154 Associazione svizzera per la comunicazione visuale
- 155 Associazione Svizzera d'Assicurazioni
- 157 Croce Rossa Svizzera
- 159 Spitex Associazione svizzera d'assistenza e cure a domicilio
- 160 Städtische Steuerkonferenz (Schweiz)
- 161 Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
- 162 Fondazione per la protezione dei consumatori
- 163 Stradasvizzera
- 165 Gemeinschaft Schweizer Lotterien
- 167 Swiss Olympic Association
- 169 Terre des hommes Svizzera
- 171 Touring Club Svizzero
- 172 Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali
- 173 Il sindacato Unia
- 174 Vending Associazione Svizzera
- 176 Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz
- 179 Associazione svizzera dell'industria del gas
- 181 Federazione per l'albergheria e la ristorazione
- 182 Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
- 183 Unione dei trasporti pubblici
- 184 Unione delle Banche Cantonali svizzere
- 189 Associazione delle aziende elettriche svizzere
- 190 Unione Svizzera degli installatori elettricisti
- 191 Federazione Svizzera delle Scuole Private
- 192 Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
- 195 Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione
- 196 Associazione dei Banchieri Privati Svizzeri
- 197 Vereinigung Schweizer Kunstmuseen
- 198 Federazione delle medie e grandi imprese del commercio al dettaglio svizzero
- 199 Associazione Traffico e Ambiente
- 200 Winterhilfe Schweiz
- 202 WWF Svizzera
- 203 Amministrazione fiscale del Liechtenstein
- 205 Federazione dei Medici Svizzeri
- 206 Ospedali della Svizzera
- 207 Suva
- 208 Schweizer Presse Verband

- 209 Associazione mantello delle fondazioni di utilità pubblica della Svizzera
- 210 Associazione svizzera delle organizzazioni private Spitex
- 211 Verband Schweizerischer Isolierfirmen
- 212 Associazione svizzera dei paraplegici
- 213 Roman Weibel
- 214 Les sociétés fiduciaires du Groupe BfB
- 215 Christoffel Blindenmission
- 216 Société Neuchâteloise de Tir Sportif
- 217 Schiessverein Sense
- 218 Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband
- 219 Sportverein VFC Neuhausen 90
- 220 Fussballverband Region Zürich
- 221 Federazione Svizzera di Biliardo
- 222 Fussballclub Wollishofen
- 223 Swiss Cigarette
- 224 Conferenza delle casse cantonali di compensazione / Associazione svizzera della casse professionali di compensazione
- 225 Schweizerische Gesellschaft für Radiologie
- 226 Fondation de l'Aide sportive valaisanne
- 227 Appenzellischer Turnverband
- 228 Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur
- 229 Sportverein FC Altstetten
- 230 Unione Professionale Svizzera della Carne
- 231 Fussballclub Schaffhausen
- 232 Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera
- 233 Verein der Vergabestiftungen in der Schweiz
- 234 Schweizer Physiotherapie Verband
- 235 Sportverein FC Effretikon
- 236 Fussballclub Unterstrass Zürich
- 237 Pflegekinder-Aktion Bern
- 238 Stiftung für hochbegabte Kinder
- 239 FC Red Star Zürich
- 240 Baldinger Oskar
- 241 Schweizer Verband der Orthopädie-Techniker
- 242 Schweizerische Gesellschaft für Kieferorthopädie
- 243 Schweizerischer Verband des Dentalhandels
- 244 Sportverein FC Richterswil
- 245 Fussballclub Niederweningen
- 246 Sportverein FC Ellikon / Marthalen
- 247 Insieme Region Bern
- 248 Badminton Club Nürensdorf
- 249 Association valaisanne de gymnastique féminine
- 250 Badminton Club Vital, Zürich
- 251 Nord-Ostschweizer Basketballverband
- 252 Skiclub Hausen am Albis
- 253 Federazioni delle industrie alimentari svizzere
- 254 Walliser Schiess Sport Verband
- 255 Zürcher Skiverband
- 256 Insieme Uri
- 257 Turnverein Gais

- 258 Badminton Club Küsnacht
- 259 OTA Volley, Thalwil
- 260 FC Egg
- Associazione svizzera di medici operanti in cliniche private
- 262 Insieme Kanton Bern
- 263 Commissione federale dei consumi
- 264 Caritas Luzern
- 265 Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden
- 266 Université de Lausanne
- 267 Aargauer Schiesssportverband
- 268 Insieme Genève
- 269 Stiftung Heilsarmee Schweiz
- 270 Schweizerischer Landwirtschaftlicher Treuhänderverband e Verband der Schweizerischen Agrotreuhänder
- 271 Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz
- 272 Associazione svizzera dei librai e degli editori
- 273 Volley Team Meilen
- 274 Insieme Luzern
- 275 Gewerbeverband des Kantons Luzern
- 276 Ski Club Fischenthal
- 277 Union Romande de Gymnastique
- 278 Skiclub Winterthur
- 279 Naturfreunde Hombrechtikon
- 280 FC Maur
- 281 Naturfreunde Kantonalverband Zürich
- 282 Rotes Kreuz Graubünden
- 283 Schweizerischer Firmensportverband
- 284 HIOB International
- 285 Sportverein Höngg
- 286 CCC Credit Card Center AG
- 287 Interessenorganisation Batterieentsorgung
- 288 Association valaisanne de basketball amateur
- 289 Fussballclub Bassersdorf
- 290 Schweizerischer Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband
- 291 Stadt Zürich
- 292 FC Schwamendingen
- 293 FC Flurlingen
- 294 Sport Club Veltheim
- 295 Baselbieter Turnverband
- 296 Eidgenössischer Schwingerverband
- 297 Marcel Peier
- 298 Insieme Schaffhausen
- 299 K+M Partners AG
- 300 Amis Montagnards Genève
- 301 EHC Biel-Bienne Spirit
- 302 Fondazione Svizzera per la Fotografia
- 303 Società Svizzera di Salvataggio
- 304 Fédération Jurassienne de Tir
- 305 Association cantonale genevoise de badminton
- 306 Associazione svizzera per i traumatizzati cranio-cerebrali

- 307 Schweizerischer Konditor-Confiseurmeister-Verband
- 308 Turnverband Bern Seeland
- 309 Aero-Club Svizzero
- 310 Association humanitaire Morija
- 311 Schweizerischer Bäcker-Konditorenmeister-Verband
- 312 Skiclub Meilen
- 313 Turnverein Waldstatt
- 314 Schweizerisches Rotes Kreuz Aargau
- 315 Kantonalverband der Zürcher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
- 316 Stiftung Brändi
- 317 Stiftung Mütterhilfe
- 318 Sportverein KSC Wiedikon
- 319 FC Beringen
- 320 TV Gonten
- 321 Schweizerische Vereinigung der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung
- 322 Insieme Innerschwyz
- 323 BLS SA
- 324 Amnesty International sezione Svizzera
- 325 Save the Children Svizzera
- 326 FC Oetwil-Geroldswil
- 327 FC Dietikon
- 328 Zürcher Kantonalverband für Sport
- 329 Tanzgesellschaft Galactic Stars
- 330 Sportclub Post Winterthur
- 331 Regionaler Volleyballverband Zürich
- 332 Naturfreunde Schweiz, Sektion Bülach
- 333 Frauensportverband Kantone Zürich und Schaffhausen
- 334 Schaffhauser Kantonalschützenverband
- 335 VBC Züri Unterland
- 336 Zürcher Kant, Armbrustschützen-Verband
- 337 Insieme Zürcher Oberland
- 338 Badener Kreisturnverband
- 339 Aiuto Reciproco Svizzero Andicap
- 340 Naturfreunde Schweiz, Sektion Dübendorf
- 341 Turnverein Grub AR
- 342 Swiss Table Tennis
- 343 GE Corporate Tax
- 344 Rütli-Stiftung
- 345 Regionalverband Zürich Tennis
- 346 FC Neumünster Zürich
- 347 BC Albisrieden
- 348 Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime
- 349 Kantonaler Triathlonverband Zürich
- 350 Insieme Region Baden-Wettingen
- 351 Leichtathletik-Vereinigung Winterthur
- 352 Organisation der schweizerischen Stromverbundunternehmen
- 353 Turnverband Bern Mittelland
- 354 Sportverein Naturfreund Schweiz, Sektion Zürich-Wiedikon
- 355 Association Genevoise d' Athlétisme

- 356 Stiftung Fotomuseum Winterthur
- 357 Insieme Ausserschwyz
- 358 FC Witikon
- 359 Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik in der Schweiz
- 360 FC Greifensee
- 361 Solothurner Turnverband
- 362 Plusport Behindertensport Kanton Zürich
- 363 FC Fehraltorf
- 364 Eislaufclub Dielsdorf
- 365 FC Bäretswil
- 366 Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera
- 367 VBC Volewa Wald
- 368 FC Männedorf
- 369 Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Privatschulen
- 370 Hotel & Gastro Union
- 371 Hotel & Gastro formation
- 372 Association Genevoise de Gymnastique
- 373 Naturfreunde Region Glattal
- 374 Association Valaisanne des clubs de Badminton
- 375 Leichtathletik-Vereinigung Albis
- 376 Sportverein Naturfreunde Affoltern
- 377 Leichtathletik Club Regensdorf
- 378 Kantonal-Zürcherischer Eislauf-Verband
- 379 Zürcher Leichtathletik-Verband
- 380 Associazione svizzera dei dettaglianti in alimentari
- 381 GAN Foxes Zürich
- 382 Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband
- 383 Konferenz der Vereinigungen von Eltern behinderter Kinder
- 384 ZMC Amicitia Zürich
- 385 Insieme Vaud
- 386 Sindacato svizzero dei servizi pubblici
- 387 Akademischer Sportverband Zürich
- 388 FC Oberwinterthur
- 389 Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
- 390 Swiss International Airports Association
- 391 Volleyballclub Stäfa
- 392 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter
- 393 Volleyballclub Furttal
- 394 Skiclub Altendorf
- 395 Wohnheim für Blinde und Sehbehinderte
- 396 Insieme Baselland
- 397 Schweizerische Caritasaktion der Blinden
- 398 STV Gebenstorf
- 399 Commissione nazionale svizzera Giustizia e Pace
- 400 Limmat Stiftung
- 401 Vereinigung der Schachverbände und Schachvereine des Kantons Zürich
- 402 Thurgauer Gewerbeverband
- 403 Naturfreunde Sektion Kilchberg-Rüschlikon
- 404 Turnverband Basel-Stadt
- 405 Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique

- 406 Lega polmonare Svizzera
- 407 Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen
- 408 BDO Visura Steuern und Recht
- 409 Akademischer Fechtclub Zürich
- 410 Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
- 411 Kantonalzürcher Unihockeyverband
- 412 Kantonalbernischer Eishockey-Verband
- 413 Unione svizzera dei ciechi Aiuto reciproco di ciechi e ipovedenti
- 414 Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants
- 415 Association de Gymnastique du Jura bernois
- 416 Naturfreunde Rüti-Tann-Bubikon
- 417 Naturfreunde Schweiz Sektion ZH / Altstetten
- 418 Fussballclub Pfäffikon
- 419 Zürcher Turnverband
- 420 Retina Suisse
- 421 Vereinigte Schausteller-Verbände der Schweiz e Schausteller-Verband Schweiz
- 422 Procap
- 423 FC Winterthur
- 424 Istituzioni svizzere private di cura per anziani
- 425 FC Volketswil
- 426 Federazione svizzera delle levatrici
- 427 FC Wettswil-Bonstetten
- 428 Naturfreunde Sektion Kloten
- 429 Sportverein Regensdorf
- 430 FC Industrie Turicum
- 431 FC Töss
- 432 Associazione Svizzera Frutta
- 433 Fondazione Svizzera per l'Energia
- 434 Schweizer Cafetier Verband
- 435 FC Stäfa
- 436 FC Kilchberg-Rüschlikon
- 437 Kantonal-Zürcher Badminton-Verband
- 438 Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate
- 439 Insieme Graubünden
- 440 Turnverband Bern Oberaargau-Emmental
- 441 Vereinigung der Thurgauer Sportverbände
- 442 Società Svizzera per la Fibrosi Cistica
- 444 Fussballclub Wetzikon
- 445 Vereinigung Insieme Cerebral Zug
- 446 Federazione delle Chiese evangeliche svizzere
- Eltern blinder, seh- und mehrfachbehinderter Kinder
- 448 Associazione cantonale ticinese di ginnastica
- 449 Akademische Fluggruppe Zürich
- 450 Kantonal-Schwyzer Turnverband
- 451 Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi
- 452 Angestellte Schweiz
- 453 FC Embrach
- 454 Unione svizzera dell'articolo di marca
- 455 Kunstturn-Verband des Kantons Bern

- 456 Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton St. Gallen
- 457 Turnverein Hundwil
- 458 Schlittschuhclub Freimettigen
- 459 Turnverband Berner Oberland
- 460 Frauenturnverein Waldstatt
- 461 Schweizerischer Dachverband zur Förderung von Jugendaustausch
- 462 Società nazionale dei gestori di rete
- 463 FTV Wolfhalden
- 464 Club Alpino Svizzero
- Naturfreunde Sektion Wollishofen, Enge, Leimbach
- 466 Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique
- 467 Association Cantonale Genevoise de Basketball Amateur
- 468 Kantonalzürcherischer Verband der Wasserfahrer
- 469 Naturfeunde Sektion Schlieren
- 470 Schweizerischer Verband für Fussreflexzonen-Massage
- 471 Sportverein STV Fislisbach
- 472 Organizzazione per persone audiolese
- 473 Associazione Svizzera per il Diabete
- 474 BC Uto Zürich
- 475 Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
- 476 Aargauer Turnverband
- 477 Fondation Asile des aveugles
- 478 FC Weisslingen
- 479 Insieme Basel
- 480 Associazione svizzera del commercio dei vini
- 481 Greenpeace Svizzera
- 482 Universität Bern, Berner Fachhochschule und PH Bern
- 483 Federazione Svizzera di Pallamano. Swiss Unihockey e Swiss Volley
- 484 Vereinigung der Schweizerischen Freilager
- 485 Svanah Schweizer Verband der approbierten NaturärztInnen und NaturheilpraktikerInnen
- 486 Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
- 487 Eisenbahner Naturfreunde Zürich
- 488 Zuger Turnverband
- 489 Walliser Sport-Kegler-Verband
- 490 Aktion Liberaler Aufbruch
- 491 Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft Region Zürich
- 492 Kantonal Bernischer Karate Verband
- 493 Associazione Svizzera per il cinema ed il noleggio
- 494 Leprahilfe Emmaus Schweiz
- 495 Direzione federale Blauring und Jungwacht
- 496 Fondazione Heidy und Heinrich Bebié-von Gunten
- 497 Diverse organizzazioni di maestri conducenti
- 498 Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft
- 499 Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista
- 500 Organizzazione nazionale della costruzione
- 501 Aiuto Aids Svizzero
- 502 Associazione svizzera degli ergoterapisti
- 503 Commissione federale di esperti Forum PMI
- 504 Arbeitsgemeinschaft Waldwirtschaftsverbände Gebirgswald

- 505 Compagnie svizzere di aviazione del traffico commerciale non di linea
- 506 Schweiz. Vereingung für Schiedsgerichtsbarkeit
- 507 Associazione «Schutz des Alpengebietes vor dem Transitverkehr»
- 508 Associazione svizzera dietiste diplomate
- 509 FC Freienbach
- 510 Zürcher Boxverband
- 511 Walliser Fussballverband
- 512 Intressegemeinschaft Walliseller Vereine aus Sport und Kultur
- 513 Schweizerische Hotelfachschule Luzern
- 514 Wirteverband Basel-Stadt
- 515 Associazione Svizzera distributori di bibite
- 516 Gastro-Aargau
- 517 Freiburgischer Sportschützen-Verband
- 518 Canoë-Club de Genève
- 519 Union des associations européennes de football
- 520 Unione Svizzera del Metallo
- 521 Schweizerischer Fundraising Verband
- 522 Verband Schweizerischer Berufsorchester
- 523 Fondazione Svizzera di Cardiologia
- 524 Kantonalbernischer Schwimmverband
- 525 Schweizerische Interpretengesellschaft
- 526 Bowling Sektion Zürich
- 527 Movimento Scout Svizerro
- 528 Harris Tyge Witschi-Gubler
- 529 Swiss Music Promoters Association
- 530 Federazione Svizzera delle Associazioni professionali sanitarie
- 531 Lobby genitori svizzera
- 532 Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni
- 533 Suisseculture Dachverband der professionellen Kulturschaffenden der Schweiz
- 534 Autrici ed autori della Svizzera
- 535 Tax Partner AG
- 536 Schweizer Brauerei-Verband
- 537 Federazione Svizzera dei Sordi
- 538 BirdLife Svizzera
- 539 Eislaufclub Kloten
- 540 Lega svizzera contro il reumatismo
- 541 Federazione svizzera delle associazioni giovanili
- 542 Sindacato della comunicazione
- 543 Homöopathie Verband Schweiz
- 544 Section Genevoise du Club Alpin Suisse
 - 545 Stiftung Waldheim
- 546 Liestal Basket 44
- 547 Gastro-Luzern
- 548 Männerriege Waldstatt
- 549 KPMG SA Zurigo
- 550 Meinrad Flüeler
- 551 Dachorganisation der Behinderten-Selbsthilfe Region Basel
- 552 Società delle arti visive
- 553 Schweizerische Gesellschaft für Lebenshilfe

- 554 Vereinigung Schweizerischer Bahnhofwirte
- 555 Association Valaisanne de Gymnastique
- 556 Eislauf-Club Heuried-Zürich
- 557 Regionalturnverband Dorneck-Thierstein
- 558 Pro Natura 559 Tennisclub Konolfingen
- 560 Gastro-Zürich
- 561 Schweizerischer Spirituosenverband
- Scuole Cattoliche della Svizzera 562
- 563 Gastro-Bern
- 564 Gastro-Zug
- Gastro-Valais 565
- Gastro-Appenzellerland Al 566
- 567 Gastro-Fribourg
- Turnverein Schwellbrunn 568
- 569 Fondazione Marfan (Svizzera)
- 570 Schweizer Musikrat
- 571 Gastro-Solothurn
- 572 Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti
- 573 Gastro-Thurgau
- 574 Verband Schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskothe-
- 575 Gastro-Schwyz
- Associazione delle società anonime private 576
- 577 Gastro-Vaud
- 578 Schweizerischer Hängegleiter-Verband
- 579 Gastro-Ticino
- 580 St. Galler Turnerverband
- 581 Croix-Rouge genevoise
- Associazione svizzera delle scuole di musica 582
- 583 Insieme Thurgau
- 584 Ministro della cultura Heinrich Gartentor
- 585 Amici svizzeri dei Villaggi di Bambini SOS
- 586 Associazione mantello Xund
- 587 Insieme Biel Seeland
- 588 Vereinigung Nordwestschweizerischer Spitäler
- 589 Roberto Neukom Minusio
- 590 Association de la presse suisse romande
- Insieme Section Valais Romand 591
- 592 Diakonieverband Schweiz
- 593 Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman
- 594 Insieme Region Zurzach
- 595 Berner Schiesssportverband
- 596 Fondazione Svizzera della Greina per la protezione dei corsi d'acqua alpini
- 597 Stiftung Solar Agentur
- 598 Swim Team Biel-Bienne
- 599 H. Zbinden